

Promosso da:



Partner:



Partner associati:



MANUALE HATENMORE

# MANUALE HATENMORE

SUPPORTO DELLE VITTIME  
DI CRIMINI D'ODIO

**Disconoscimento:**

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte. Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno del Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza dell'Unione Europea. La responsabilità di questa pubblicazione è esclusivamente del suo autore. L'Unione europea non è responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.


ISBN: 978-989-54322-1-9

**HATENMORE**  
TRAINING AND AWARENESS RAISING TO COMBAT  
HATE CRIME AND HATE SPEECH



Co-funded by the  
Rights, Equality and  
Citizenship Programme  
of the European Union

**APAV**  
associação portuguesa de  
Apoio à Vítima



---

**Promosso da:**

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) | Portogallo

**Partner:**

Procuradoria-Geral da República (PGR) | Portogallo

Polícia Judiciária (PJ) | Portogallo

Brottsoffermyndigheten (CVCSA) | Svezia

Weisser Ring (WR) | Austria

Solidarici | Italia

Faith Matters (FM) | Regno Unito

Victim Support Malta (VSM) | Malta

**Partner associati:**

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) | Portogallo

Confederación Española de Policía (CEP) | Spagna

Victim Support Europe (VSE) | Belgio

**Nota del traduttore:**

Questo manuale utilizza una traduzione non ufficiale delle disposizioni giuridiche (ad eccezione del diritto dell'Unione Europea e degli accordi internazionali).

**ISBN:** 978-989-54322-1-9

**Deposito legale:**

**Titolo:**

Manuale HATE NO MORE — Supporto delle vittime di crimini d'odio

**Autore:**

2018 © APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

**Indirizzo:**

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Rua José Estêvão, 135 A

1150-201 Lisabon - Portugal

**Tel.:** +351 213 587 900

**Email:** apav.sede@apav.pt

**Website:** www.apav.pt

**Facebook:** www.facebook.com/APAV.Portugal

---

# Sommario

<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
<b>PARTE I — COMPRENDERE</b>	<b>7</b>
<b>1. Crimini d’odio: in cerca di una definizione</b>	<b>9</b>
<b>2. Concetti correlati</b>	<b>13</b>
2.1. Incidenti d’odio	13
2.2. Discorso d’odio	13
2.3. Violenza discriminatoria	14
<b>3. Attitudini verso i crimini d’odio</b>	<b>15</b>
<b>4. Impatto sulle vittime</b>	<b>17</b>
4.1. Impatto sulle vittime dirette	18
4.2. Impatto sulla comunità	20
4.3. Bisogni della vittima	21
4.4. Aspetti importanti nel percorso di guarigione della vittima	22
<b>5. Cosa mostrano le statistiche?</b>	<b>23</b>
<b>6. Crimini d’odio contro gruppi specifici di vittime</b>	<b>25</b>
6.1. Comunità LGBTQ+	26
6.2. Minoranze etniche, culturali e religiose	32
6.3. Persone con disabilità	36
6.4. Rifugiati, richiedenti asilo e migranti	37
6.5. Altre minoranze e gruppi vulnerabili	40
<b>7. Quadro giuridico</b>	<b>41</b>
7.1. Crimini d’odio nel diritto internazionale	41
7.2. Crimini d’odio e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo	43
7.3. Crimini d’odio nel Diritto dell’Unione Europea	44
7.3.1 Le vittime dei crimini d’odio e la Direttiva 2012/29/EU	48
7.4. Crimini d’odio in Europa	50
7.4.1 Austria	50
7.4.2. Malta	51
7.4.3. Portogallo	51
7.4.4. Regno Unito	52
7.4.5. Svezia	54
7.5. Il quadro giuridico dei crimini d’odio in Italia	56
7.5.1. L’efficacia della normativa italiana	64
7.5.2. Giurisprudenza	66
7.6. Crimini d’odio come reato autonomo: la strada migliore da percorrere?	67
<b>PARTE 2 — SOSTENERE</b>	<b>71</b>
<b>1. Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d’odio</b>	<b>73</b>
1.1. Aspetti fondamentali	73
1.2. Comportamento non verbale	75
1.3. Buone pratiche per entrare in contatto ed interagire con vittime LGBTQ+	76
1.4. Buone pratiche per entrare in contatto ed interagire con vittime con disabilità	78
1.4.1. Disabilità visiva	78
1.4.2. Disabilità motoria	79
1.4.3. Disabilità uditiva	81

---

# Sommario

<b>1.5. Buone pratiche per entrare in contatto ed interagire con vittime migranti, richiedenti asilo o rifugiate</b>	<b>81</b>
<b>1.6. Aspetti da prendere in considerazione quando si entra in contatto e si interagisce con vittime appartenenti a minoranze etniche, culturali e religiose</b>	<b>82</b>
<b>2. Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali</b>	<b>85</b>
<b>2.1. Incontri iniziali – Raccolta di informazioni e valutazione</b>	<b>88</b>
2.1.1. Costruzione del rapporto per una raccolta di informazioni efficiente	88
2.1.2. Raccolta di informazioni e identificazione di crimini d’odio e/o violenza discriminatoria	88
2.1.3. Valutazione del rischio	90
2.1.4. Valutazione dei bisogni e dell’impatto	92
2.1.5. Definizione di strategie di intervento	94
<b>3. Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico</b>	<b>97</b>
<b>3.1. Intervento in situazioni di crisi</b>	<b>97</b>
3.1.1. Strategie di intervento in situazioni di crisi	100
<b>3.2. Valutazione dello stress e dell’impatto psicologico</b>	<b>102</b>
<b>3.3. Aspetti specifici del sostegno psicologico alle vittime di crimini d’odio</b>	<b>105</b>
<b>3.4. Necessità di far riferimento ad un supporto maggiormente specializzato</b>	<b>108</b>
<b>4. Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale</b>	<b>111</b>
<b>4.1. I diritti delle vittime di un crimine</b>	<b>112</b>
4.1.1. Diritto all’informazione	113
4.1.2. Diritto ad ottenere un’attestazione della ricezione della denuncia	114
4.1.3. Diritto alla traduzione	114
4.1.4. Diritto ad accedere ai servizi di supporto alle vittime	115
4.1.5. Diritto al contraddittorio	115
4.1.6. Diritti in caso di assoluzione dell’imputato	115
4.1.7. Diritto ai servizi di mediazione	116
4.1.8. Diritto di informazione o protezione legale	116
4.1.9. Diritto al risarcimento per aver preso parte al procedimento e al rimborso delle spese	117
4.1.10. Diritto alla restituzione dei beni	117
4.1.11. Diritto al risarcimento	117
4.1.12. Diritto alla protezione	119
4.1.13. Diritto delle vittime con particolari bisogni di protezione	123
<b>5. Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale</b>	<b>127</b>
<b>5.1. Sostegno sociale e pratico</b>	<b>127</b>
<b>5.2. Aspetti chiave del supporto sociale</b>	<b>128</b>
5.2.1. L’importanza della diagnosi sociale	128
5.2.2. Modelli di intervento	129
5.2.3. La necessità di un intervento individualizzato	130
<b>5.3. Sistemi di riferimento</b>	<b>134</b>
<b>5.4. Informazioni sulla procedura per sostenere le vittime di un crimine</b>	<b>136</b>
<b>5.5. Le caratteristiche di un sostegno sociale all’avanguardia</b>	<b>137</b>
<b>6. Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio</b>	<b>139</b>
<b>6.1. Identificare il movente discriminatorio</b>	<b>139</b>
<b>6.2. Ricerca e raccolta di informazioni</b>	<b>142</b>
6.2.1. Comunicazione verbale e non verbale con una vittima di crimini d’odio	143
<b>6.3. Principi e raccomandazioni per la registrazione dei dati in merito ai crimini d’odio</b>	<b>144</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>147</b>

# Introduzione



Ogni anno, violenze motivate da pregiudizi o odio colpiscono una parte significativa della popolazione dell'Unione Europea (U.E.). Questo tipo di violenze ha delle ripercussioni non solo sulle vittime dirette e sulle loro comunità di appartenenza ma anche sull'intera società. Sono principalmente i gruppi e le comunità più vulnerabili le vittime dirette di questo fenomeno che è in primo piano nell'agenda europea. Secondo lo Speciale Eurobarometro delle Discriminazioni in U.E. del 2015 (Commissione Europea, 2015), rispetto ai dati raccolti nel 2012 la proporzione di intervistati con amici o conoscenti di religione o credo diverso dal proprio è aumentata del 3%, e il 9% degli intervistati ha degli amici transgender o transessuali (+2 punti percentuale). Come dichiarato in questo rapporto, circa 1 intervistato su 8 si considera appartenente ad un gruppo minoritario (minoranza religiosa, minoranza etnica, persone con disabilità, comunità LGBTQ+ o altro).

I risultati delle statistiche ufficiali e delle indagini su larga scala condotte in Europa mostrano preoccupanti livelli di incidenza di violenza/offese discriminatorie (ad esempio crimini d'odio, discorso d'odio). Negli ultimi anni comportamenti razzisti e xenofobi nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono aumentati nella maggioranza degli Stati Membri dell'UE.

In aggiunta ai dati che mostrano l'aumento degli incidenti discriminatori e della violenza in tutta Europa, si notano ampie discrepanze tra il numero di incidenti denunciati alle autorità e il numero effettivo di vittime di questo tipo di violenza. Ad esempio, seguendo il trend consolidato in altre indagini sulla discriminazione contro le persone LGBTQ+, il rapporto del 2016 dell'Osservatorio sulla Discriminazione (ILGA Portogallo) ha rivelato che più del 60% degli interpellati non ha denunciato episodi di discriminazione subito ad alcuna autorità o istituzione.

Secondo l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA, 2016), la mancanza di denunce all'autorità giudiziaria da parte della maggioranza delle vittime di violenza o incidenti discriminatori contribuisce all'invisibilità del fenomeno. Ci sono diversi fattori e ragioni evidenziati in letteratura sul perché il numero di denunce di violenza o incidenti discriminatori sia così basso. Tra gli altri ci sono alcuni fattori che di frequente sono messi in luce sia dalle vittime che dalle autorità: scarsità di informazioni o di comprensione da parte della vittima riguardo cosa costituisca violenza o incidenti discriminatori; mancanza di informazioni delle vittime su quali siano i propri diritti e i servizi a propria disposizione; mancanza di consapevolezza su dove andare e/o come denunciare l'episodio; scarsità di conoscenza della normativa applicabile o del procedimento penale da avviare; barriere linguistiche; mancanza di fiducia verso il sistema di supporto (polizia, ecc.); carenza di



## Introduzione

metodi alternativi per presentare una denuncia in forma anonima; riduzione della gravità dell'incidente/atto di violenza; in particolare relativamente ai migranti e ai richiedenti asilo, problemi concernenti il loro status legale nel paese (ad esempio: FRAa, 2016; FRAb, 2016; FRA, 2013).

Il progetto "Hate no more - formazione e sensibilizzazione per combattere i crimini d'odio e i discorsi d'odio" è stato sviluppato con l'obiettivo di creare degli strumenti multidisciplinari di sensibilizzazione e formazione al fine di combattere i crimini d'odio e i discorsi d'odio, utilizzando un approccio incentrato sulla vittima.


Questo progetto è stato coordinato da APAV (Associazione Portoghese per il Supporto alla Vittima) in partnership con, a livello nazionale, l'Autorità Giudiziaria, la Procura Generale e la Commissione per la Cittadinanza e l'Uguaglianza di Genere (Portogallo); e, a livello internazionale, con Faith Matters (Regno Unito), Solidarci (Italia), Victim Support Malta (Malta), Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Svezia), Victim Support Austria (Austria), Spanish Confederation of Police (Spagna) e Victim Support Europe. Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea (JUST/2015/RRAC/AG/9036), mira a sensibilizzare la società, in generale, così come le potenziali vittime, in particolare, su questo tipo di crimine.

**Il Manuale HATE NO MORE - manuale per il supporto delle vittime di crimini d'odio** introduce una serie di procedure adatte per un appropriato contatto, assistenza e sostegno alle vittime di crimini d'odio. Questo manuale è pensato per professionisti che, ovunque all'interno dell'U.E., possono entrare in contatto con delle vittime di un crimine d'odio o violenze ad esso correlate in un'ampia varietà di servizi ed istituzioni. Tra questi professionisti rientrano non solo coloro che lavorano nel settore del sostegno alla vittima, ma anche agenti di polizia e operatori legali.

Il manuale HATE NO MORE affronta una vasta gamma di temi cruciali per comprendere il fenomeno del crimine d'odio (Parte 1) e presenta alcune procedure appropriate per entrare in contatto con e supportare le vittime di qualsiasi tipo di crimine (Parte 2).

Questo manuale non intende essere un lavoro esaustivo bensì vuole presentare delle linee guida generali. L'uso operativo di tali raccomandazioni dipende fortemente dalla realtà di ogni singolo Stato Membro.

**PARTE 1 — COMPRENDERE**





Il termine ‘crimine d’odio’ suggerisce immediatamente che si tratta di un crimine motivato dall’odio, una manifestazione di intolleranza con un grande impatto non solo sulla vittima diretta ma anche sul gruppo sociale con cui la vittima si identifica. Non esiste una definizione universalmente accettata di crimine d’odio. Il concetto si è evoluto significativamente in letteratura, le definizioni legali adottate sono molto varie e hanno una portata di applicazione limitata. Tuttavia, alcuni atti, motivati da pregiudizi o odio, sono considerati reati in conformità con il sistema giudiziario penale del paese in cui sono commessi. Prendendo in considerazione le definizioni legali esistenti, ciò che in primis differenzia i crimini d’odio da altri tipi di crimini è il movente che c’è dietro (OSCE/ODIHR, 2009).

L’espressione ‘crimine d’odio’ non è da sola sufficiente a spiegare il fenomeno che c’è dietro. L’uso della parola ‘odio’ è dibattuto. I crimini d’odio non sono necessariamente reati commessi perché la persona che commette il crimine odia la vittima. ‘Odio’ è un sentimento associato alle manifestazioni di estrema violenza, ostilità o abuso contro l’identità sociale di un individuo. Quando all’interno del contesto dei ‘crimini d’odio’ o della ‘violenza motivata dall’odio’, il termine acquisisce una connotazione emozionale questa è difficile da provare e, a volte, rende più complicato il procedimento giudiziario (OSCE/ODHIR, 2009).

Tuttavia, i crimini non devono essere necessariamente motivati dall’odio per essere classificati come crimini d’odio (Gerstenfeld, 2013). Infatti, chi commette questo tipo di crimine può agire, ad esempio, mosso/a da risentimento, gelosia o desiderio di approvazione da parte dei suoi coetanei, e non necessariamente sulla base dell’‘odio’. Il/la carnefice potrebbe non provare alcun tipo di sentimento nei confronti della vittima ma, piuttosto, sentimenti o pensieri ostili nei riguardi del gruppo sociale di appartenenza della vittima o avere ostilità verso chiunque appartenga a gruppi sociali diversi dal proprio (OSCE/ODHIR, 2009).

I crimini d’odio sono stati definiti in modo da supporre che ciò che principalmente li caratterizza sia il (reale o percepito) senso di appartenenza della vittima ad un particolare gruppo sociale, e non l’esistenza di odio da parte del perpetratore. È importante prendere in considerazione non solo gli aspetti individuali della vittima, ma anche gli aspetti collegati alle dinamiche di potere sociali e politiche, storiche e contemporanee, all’interno della società. Ciò significa considerare che la società attribuisce privilegi, diritti e prestigio a seconda dei gruppi sociali e biologici e i crimini d’odio sono espressione dell’odio contro coloro che non appartengono a tali gruppi (Sheffield, 1995).

Secondo quanto sostenuto da Perry (2001, p10), questo tipo di reati comporta *“atti di violenza e intimidazione che non sono sempre tecnicamente di natura criminale e che*



## Crimini d'odio: in cerca di una definizione

*sono generalmente diretti verso gruppi già stigmatizzati e marginalizzati. Secondo questa concezione, si tratterebbe di un meccanismo di potere e di oppressione, inteso a riaffermare la precaria gerarchia che caratterizza un dato ordine sociale. Esso tenta di ricreare contemporaneamente la (reale o immaginaria) egemonia minacciata del gruppo di appartenenza del perpetratore e l'“appropriata” identità subordinata del gruppo della vittima”.*

In altre parole, l'autore/autrice del crimine d'odio seleziona la propria vittima in base alla sua reale o percepita appartenenza ad un particolare gruppo sociale (religioso, 'razziale', etnico, LGBTQ+, ecc.). Perry ritiene il crimine d'odio un problema sociale dinamico, in cui il reato è commesso all'interno dello specifico contesto sociale e culturale e all'interno della struttura sociale di potere, la quale condiziona l'impatto che il crimine d'odio ha sulle vittime e sulle loro comunità. Inoltre, Perry si focalizza sul gruppo e non sull'individuo, riconoscendo che l'attacco mira al gruppo nel suo insieme e quindi la singola vittima non ha un ruolo centrale, in quanto è solo la rappresentazione di qualcosa. Dunque, questo tipo di crimine invia un messaggio ben preciso: che l'individuo non è o non è stato la vittima di un crimine casuale, ma le sue innate o fondamentali caratteristiche identitarie - che generalmente non possono essere modificate - sono i fattori decisivi affinché l'atto di violenza sia commesso. Ciò avviene perché nella percezione del/la carnefice queste caratteristiche rappresentano una minaccia alla propria qualità della vita (per es. la stabilità economica e/o la sicurezza fisica).

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) fornisce una definizione di 'crimine d'odio' che non risolve le limitazioni della parola 'odio':

- Atti criminali motivati da preconcetti e pregiudizio verso gruppi particolari di persone
- “ogni **atto criminale**, contro **persone e proprietà**, nel quale le vittime o i bersagli del crimine sono **scelti sulla base della loro relazione (reale o percepita), legame, affiliazione, supporto o associazione reale o presunta con un determinato gruppo**” (OSCE/ODIHR, 2006).

Per poter essere considerato un crimine d'odio, l'attacco deve corrispondere a:

- a. un **crimine** come definito dalla normativa vigente nel paese in cui ha avuto luogo;
- b. l'autore/autrice del crimine deve aver agito sulla base di un **movente di pregiudizio**, vale a dire che ha **deliberatamente selezionato** la vittima per le sue **caratteristiche personali** che lui/lei associa ad un gruppo sociale diverso dal proprio (generalmente con meno potere e numericamente inferiore rispetto al resto della società). L'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE definisce il



movente di pregiudizio come “opinioni preconcepite negative, assunti stereotipati, intolleranza diretti verso un gruppo particolare che condivide una caratteristica comune come razza, etnicità, lingua, religione, nazionalità, orientamento sessuale, genere o qualsiasi altra caratteristica fondamentale”.

I crimini d'odio sono, dunque, definiti come ‘crimini di identità’, poiché prendono di mira un aspetto dell'identità della vittima, che sia immutabile (etnicità, disabilità, orientamento sessuale, genere, ecc.) o fondamentale (religione, tradizioni culturali, ecc.)(OSCE, ODIHR, 2009).

La vittima di un crimine d'odio è, per certi versi, strumentalizzata da colui/colei che commette il crimine; essa diventa un mezzo per inviare un “messaggio” al gruppo sociale a cui appartiene (o sembra appartenente) al fine di comunicare a tutti i suoi componenti che non sono né i benvenuti né al sicuro. Dunque, i crimini d'odio hanno un impatto collettivo su determinati gruppi sociali e possono persino creare un senso generalizzato di insicurezza sociale. Quando l'atto criminale ha come obiettivo la distruzione di una proprietà, questa viene scelta perché è associata al gruppo di vittime (ad esempio centri sociali, campi profughi, negozi, abitazioni, ecc.). I crimini d'odio possono influenzare negativamente non solo la sfera individuale (come la salute, l'integrità psico-fisica, l'onore, la libertà e persino la vita), ma anche le sfere collettive che appartengono all'intera comunità di cui fa parte la vittima.

Tuttavia, la definizione dell'OSCE, che è quella maggiormente accettata, contiene ancora dei problemi al suo interno. In primo luogo, il fatto che prenda in considerazione esclusivamente le condotte criminose in conformità con le legislazioni nazionali fa sì che siano escluse diverse forme di discorsi d'odio, in particolare quando esse non costituiscono minacce. In secondo luogo, essa non include incidenti in cui la vittima non sia specificatamente scelta come bersaglio di un atto premeditato di violenza sulla base di un pregiudizio, ma in cui questo movente sia secondario o scaturisca da un incontro quotidiano tra il/la futuro/a carnefice e la futura vittima (Kees, 2016).

È, inoltre, importante sottolineare come l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale non sia necessaria a determinare la scelta della vittima come bersaglio di un crimine d'odio. La percezione dell'autore/autrice basata sul pregiudizio potrebbe condurlo/a ad attribuire a simboli o caratteristiche un dato significato che collegherebbe la vittima al gruppo che lui/lei rifiuta, pur non essendo parte di quel gruppo (ad esempio uomini appartenenti alla comunità Sikh sono stati vittima di crimini d'odio perché percepiti come musulmani; o persone che non si esprimono secondo costrutti sociali di un dato genere, per esempio per il



## Crimini d'odio: in cerca di una definizione

modo di vestire, sono percepite come persone trans pur non essendolo) o può commettere un atto di violenza contro una persona che è associata ad un certo gruppo sociale (pur se non appartiene o non sembra appartenere ad esso) perché quella persona difende i diritti di quelle comunità.

Infine, il dibattito accademico in merito ai crimini d'odio si è focalizzato sulla rigida natura imposta dalla creazione di una gamma di categorie o di gruppi predefiniti che possono essere soggetti a crimini d'odio, in quanto si tratterebbe di una semplificazione della realtà. Ciò è stato reso particolarmente evidente nel caso di Sophie Lancaster, una giovane donna inglese brutalmente assassinata nel 2007 perché il suo aspetto fisico era percepito come diverso (gotico). Quindi alcuni autori hanno ribadito la necessità di comprendere che i crimini d'odio sono essenzialmente attacchi verso ciò che è percepito come “diverso” e vulnerabile. Questi autori sostengono che non è tanto l'identità della vittima in sé a renderla vulnerabile agli occhi del/la carnefice, ma piuttosto il modo in cui la loro identità si colleghi e si intrecci con altri fattori situazionali e contestuali (Chakraborti & Garland, 2012). In letteratura le opinioni più recenti si sono maggiormente concentrate sull'esperienza della vittima, riconoscendo l'impatto del crimine d'odio a prescindere dell'identità attaccata, invece di concentrarsi unicamente sui gruppi sociali minoritari, storicamente e/o attualmente marginalizzati presi di mira per mantenere il privilegio di altri gruppi (Mason, 2014). Altri gruppi possono dunque essere considerati come potenziali vittime di crimini guidati dal pregiudizio, tra cui anziani, senzatetto o sex worker.

Nel tentativo di definire o studiare i crimini d'odio, spesso vengono alla luce altri termini direttamente o incidentalmente collegati ad essi ed è dunque indispensabile chiarire brevemente il loro significato.

### 2.1. Incidenti d'odio

I crimini d'odio sono atti commessi a causa del pregiudizio dell'autore/autrice nei confronti della vittima e che, secondo le leggi nazionali, sono considerati reati. Tuttavia, il quadro normativo di un determinato paese potrebbe non includere nella definizione di crimine d'odio una vasta gamma di altri comportamenti violenti che potrebbero essere basati comunque sul pregiudizio e avere lo stesso scopo per il/la carnefice. Questo tipo di comportamento e/o attacco potrebbe comportare la distruzione di una proprietà, o minaccia, o intimidazione, o abuso fisico, o abuso verbale ed insulti, o attacchi fisici, o stupro, o abuso sessuale, o tortura, o anche l'omicidio. Per poter contrastare le limitazioni insite nell'uso del termine "crimine" nella lotta a questo tipo di fenomeno, alcuni autori hanno suggerito l'utilizzo del termine "incidenti d'odio". Questo non si riferisce solo alla violenza sottoforma di attacchi fisici ma anche ad altre forme di violazione della libertà e proprietà individuali - incluso il discorso d'odio. L'uso dell'espressione "incidenti d'odio" permette una concezione più ampia del fenomeno, con l'obiettivo di andare oltre il raggio di azione del diritto penale. Sebbene il termine "crimine d'odio" sia preferito dalle autorità, a causa della sua ampia portata, l'espressione "incidenti d'odio" è usato in gran maggioranza dalla società civile.

### 2.2. Discorso d'odio

Questo termine indica qualsiasi commento negativo riguardo un gruppo o un individuo, in genere basato su pregiudizi, che dissemina, incita, promuove o giustifica odio, ostilità o violenza contro una persona o un gruppo sulla base della loro presunta identità (tra cui origine etnica, nazionalità, religione, genere, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità), ma anche contro i difensori dei diritti umani e coloro che sostengono la promozione dei diritti di determinati gruppi e quella dei principi democratici. Il discorso d'odio può essere considerato o meno un crimine a seconda del contesto in cui è stato pronunciato e in base alla legislazione del paese.

### 2.3. Violenza discriminatoria

Di recente il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS, 2017) ha introdotto il concetto di violenza discriminatoria come definizione per atti condotti sulla base di odio, intolleranza o pregiudizio. Questa definizione include al suo interno l'intreccio tra questo tipo di atti (che supportano altre forme più ampie di discriminazione, come la marginalizzazione, esclusione sociale e ostracismo) e i processi sociali di costruzione del potere e dell'ordine sociale. Essa evita, dunque, le limitazioni del concetto di atti criminali (così come l'uso del termine "crimine"), nonché quelle del termine odio, mettendo in primo piano i moventi discriminatori e di ostilità.

La "violenza discriminatoria" deve quindi essere intesa come ogni "incidente violento che la vittima, un testimone o qualunque altra persona percepisce come motivata da pregiudizio, intolleranza, preconcetto o odio, e che può o meno costituire un reato sotto il codice penale vigente" (EFUS, 2017).

I crimini d'odio sono definiti dal loro movente sottostante, che è ciò che li distingue dagli altri crimini. Infatti essi sono caratterizzati da pregiudizi sociali. È importante distinguere altri concetti ad essi associati e comprendere come l'opinione sia costruita su preconcetti riguardanti un determinato gruppo sociale, o riguardo la diversità in generale, e come ciò possa determinare certi comportamenti (criminosi o meno).

Malgrado le numerose definizioni di “attitudine”, tutte le concettualizzazioni esistenti si riferiscono ad essa come ad una rappresentazione mentale basata su una valutazione fatta su di un determinato oggetto (Leyens & Yzerbyt, 2011). Queste valutazioni personali permettono di dare un certo significato e di avere una determinata conoscenza del mondo, che riflette le esperienze di vita vissute le quali ci permettono persino di prevedere il comportamento da assumere per affrontare quella realtà.

Prendendo in considerazione queste valutazioni, le attitudini possono essere *positive*, *negative* o *neutrali* e presentano tre componenti:

- a. **Emozionale** (emozioni e sentimenti verso l'oggetto in esame o una parte di esso; ad esempio 'mi piace quella soda' o 'non mi piace quella soda');
- b. **Cognitiva** (convinzioni riguardo caratteristiche specifiche dell'oggetto nel suo insieme; ad esempio 'Questa soda ha alti livelli di zucchero');
- c. **Comportamentale** (intenti comportamentali nei confronti di specifiche caratteristiche o dell'oggetto nel suo insieme; ad esempio 'Tendo a bere una soda ogni volta che ho caldo'). È degno di nota il fatto che la componente comportamentale riguarda l'intenzione generale che guida l'azione in un certo modo, ma non necessariamente il comportamento manifestato in ultima istanza. Per esempio, un individuo può manifestare l'intenzione di votare un certo partito politico con una determinata visione della società e dell'economia, ma nella pratica ciò potrebbe non avverarsi, a causa di circostanze sociali o contestuali.

Come menzionato in precedenza, le attitudini non sempre aiutano a predire con precisione un comportamento visibile adottato da un dato soggetto (Fishbein & Ajzen, 1974). Diversi fattori possono influenzare la relazione tra l'intento comportamentale e il comportamento effettivamente osservato (Fishbein & Ajzen, 1975; 1980):

- **Intento comportamentale** – l'attitudine influenzerà il comportamento solo se c'è l'intenzione reale di un'azione comportamentale in quel preciso momento;
- **Valutazione costi-benefici e pro-contro del comportamento** – per agire secondo

## Attitudini verso i crimini d'odio

una valutazione delle attitudini bisogna inoltre considerare la valutazione costi-benefici del comportamento che il soggetto compie sulla necessità di agire o non agire in una certa situazione ('Cosa mi offre questa situazione?' 'Se agisco in questo modo, quali saranno le conseguenze delle mie azioni?')

- **Interesse normativo** – l'influenza normativa può fungere da deterrente ed impedire ad un soggetto di comportarsi secondo la valutazione cognitiva ed emotiva fatta in precedenza nei confronti di un determinato oggetto ('Cosa penseranno gli altri se agisco in questo modo?').

La segmentazione delle componenti di un'attitudine unita alle variabili che possono influenzare la relazione tra un'attitudine e il comportamento manifesto porta alla conclusione dell'importanza di:

- a. In merito alle attitudini verso gruppi più vulnerabili, fornire informazioni reali, specifiche ed affidabili su quella popolazione al fine di influenzare, in modo neutrale o positivo, la componente cognitiva di quelle attitudini;
- b. Presentare in modo chiaro le conseguenze dell'adozione di determinati comportamenti discriminatori, soprattutto quando l'intento comportamentale è discriminatorio;
- c. Assistere le autorità e gli *influencer* in modo che possano guidare le attitudini e, in ultima istanza, le azioni comportamentali di una persona.

Pertanto, le attitudini sono alla base di altri concetti e comportamenti che si collegano direttamente e possono trasformarsi in gravi comportamenti criminosi, come, ad esempio, i crimini d'odio:

- **Stereotipi:** Convinzioni o opinioni generalizzate (ossia condivise con altri soggetti) riguardo altri gruppi di persone, che possono essere positivi, negativi o neutrali. In altri termini, questi sono atteggiamenti diretti a gruppi di persone e non solo ad un unico oggetto sociale, e che non corrispondono alla realtà (ad esempio, 'Tutte le persone asiatiche eccellono in matematica').
- **Pregiudizio:** Il pregiudizio implica uno specifico stereotipo che contiene una valutazione o un giudizio (generalmente negativo).
- **Discriminazione:** La discriminazione comporta sempre un'azione comportamentale che rende uno specifico gruppo incapace o meno capace di godere dei propri diritti umani. (Adattato da *'References - Handbook for fighting hate speech online through Human Rights Education'*, 2016).

Un crimine d'odio comporta un attacco alle caratteristiche dell'identità sociale della vittima (e/o del gruppo sociale di appartenenza), violando il principio di uguaglianza e colpendo gravemente l'io della (Iganski, 2002).

È cruciale comprendere che i crimini d'odio sono realtà complesse con delle definizioni legali che implicano un certo grado di semplificazione. Questa semplificazione scaturisce dal fatto che l'impatto reale che tali crimini hanno sulle vittime, spesso non include atti di violenza considerati di "minore intensità" che, nel contesto in cui avvengono, contribuiscono alla vittimizzazione (Kees, 2016).


Gli attacchi basati su pregiudizi sono percepiti come forme di aggressione con caratteristiche qualitative diverse da altre forme di violenza: da un lato, per il/la carnefice il reato ha uno scopo strumentale; dall'altro, esso ha anche una funzione simbolica. Spesso c'è un messaggio simbolico di pregiudizio che, attraverso il reato nei confronti di una vittima, è trasmesso all'intera comunità. In altre parole, quando si considera l'impatto che questo tipo di crimine ha su una vittima, è importante tenere conto: del tipo di reato; dell'impatto che il movente dietro l'atto criminale ha avuto sulla percezione di sé della vittima (che è stata attaccata "per quello che è" e non può cambiare o è una parte fondamentale della propria identità); e dell'impatto che l'atto ha avuto sulla comunità di appartenenza della vittima che ne condivide le stesse caratteristiche.

Inoltre, al di là della vittimizzazione primaria causata dal fatto criminoso, una vittima può subire anche una vittimizzazione secondaria (o doppia vittimizzazione) nella relazione che si stabilisce quando entra in contatto, tra gli altri, con il sistema di giustizia penale (forze dell'ordine, sistema giudiziario, ecc.), con il sistema sanitario e con i media (Herek & Berril, 1992). Il rischio di vittimizzazione secondaria non scaturisce solo dai problemi insiti nei sistemi stessi (ad esempio, la frequente ripetizione delle dichiarazioni fatta alle autorità) ma anche dal fatto che gli operatori possano condividere gli stereotipi o persino i pregiudizi prevalenti nella società riguardo alcuni gruppi sociali. Questi ultimi possono influenzare, anche se inconsciamente, il comportamento dei professionisti nei confronti della vittima. Situazioni di questo tipo possono alimentare sentimenti quali la mancanza di speranza e/o fiducia della vittima (e anche della sua comunità di appartenenza) verso le istituzioni.

L'impatto dei crimini d'odio e della violenza discriminatoria ha delle peculiarità. Ignanski (2001) ha sviluppato il concetto di "onde di danno" attraverso il quale cerca di spiegare il modo in cui questo tipo di incidenti colpisca diverse vittime, non solo quelle dirette ma anche quelle indirette, da membri della famiglia e amici ad altri membri della comunità vicina fino ad arrivare alle persone al di fuori della cerchia della vittima, incluse le persone che appartengono allo stesso gruppo sociale e membri di altri gruppi, generalmente minoritari.

## Che impatto ha sulle vittime?

Un crimine d'odio può inviare il messaggio che una specifica comunità e/o gruppo sociale non è ben accetto. A prescindere dal fatto se i membri del gruppo siano vicini o meno al luogo in cui è avvenuto l'incidente o se siano noti alla vittima o meno. Ad esempio, un attacco ad una moschea può interferire con il senso di sicurezza di tutti i musulmani che vivono o si trovano nella città in cui è avvenuto l'incidente, anche se questi non frequentano quella specifica moschea. Il quadro sviluppato da Ignasky presenta la seguente configurazione (adattata):



A questo punto ci si focalizzerà più a fondo sull'impatto che crimini d'odio e violenza discriminatoria possono avere sulle proprie vittime dirette e sulla comunità/gruppo sociale a cui appartengono o sembrano appartenere. Prima di fare ciò, è importante notare che ci sono delle peculiarità nell'impatto sulla società nel suo insieme:

- La carenza di indagini o accuse di questo tipo di crimine porta ad un aumento dei sentimenti di impunità, che possono spingere altre persone a commettere lo stesso tipo di reato e generare un aumento dei livelli di violenza.
- La scarsità di fiducia nell'applicazione della legge e/o nelle istituzioni statali, a causa di una mancanza di misure di protezione adeguate, incentiva la marginalizzazione di certe comunità.
- In casi estremi, aumenta la violenza vendicativa tra diversi gruppi sociali.

### 4.1. Impatto sulle vittime dirette

Sebbene non si possa parlare di un impatto comune, in quanto crimini e violenza colpiscono ogni vittima in modo differente, generalmente l'impatto socio-emotivo e quello psicologico sulle vittime dirette di un crimine d'odio sono comparativamente più alti rispetto a quelli provati nel caso di reati simili ma non motivati da pregiudizio (Klees, 2016).

Queste vittime, a causa dell'attacco nei confronti dei propri diritti fondamentali, hanno maggiori probabilità di soffrire di stress e malessere psicologico rispetto alle vittime di altri crimini violenti (APA, 1998; Herek, Gillis, & Cogan, 1999; McDevitt Balbonic, Garcia, & Gui, 2001).



A livello socio-emotivo, subito dopo un incidente violento è più probabile che le vittime abbiano dei problemi sul lavoro o a scuola e possono persino avere conflitti interpersonali con i membri della famiglia e gli amici. Sentimenti come mancanza di fiducia, incapacità di concentrarsi, minore vicinanza verso i propri cari, sfiducia nei riguardi di nuove conoscenze e riduzione della rete sociale sono solo alcuni esempi dei possibili effetti immediati di una situazione di crimine d'odio o violenza discriminatoria (Klees, 2016).

A livello psicologico, studi internazionali indicano che le conseguenze fisiche e psicologiche tendono ad essere più serie (Ignaski & Lagou, 2015), i sintomi più duraturi (Klees, 2016) e che c'è un aumento delle probabilità di mostrare i seguenti sintomi:

- Livelli più alti di ansia e sintomi di stress (McDevitt et al., 2001);
- Mancanza di fiducia e sensazione di vulnerabilità (Ehrlich, 1992);
- Difficoltà a concentrarsi (McDevitt et al., 2001);
- Maggior difficoltà a dormire (McDevitt et al., 2001);
- Rabbia;
- Paura e minor senso di sicurezza (McDevitt et al., 2001), così come sensazione di mancanza di controllo.

In aggiunta, queste vittime mostrano un rischio maggiore di sviluppare patologie quali:

- Depressione (McDevitt et al., 2001);
- Disturbi d'ansia (Ehrlich, 1992);
- Disturbi da stress posttraumatico (Boeckmann & Turpin-Petrosino, 2002).

Un altro aspetto fondamentale è il fatto che il processo di guarigione è più lungo per queste vittime se paragonate a vittime di crimini della stessa natura ma non motivati da pregiudizi (Gillis & Cogan, 1999).

Un altro punto degno di nota è la relazione tra le reazioni emotive delle vittime e i comportamenti reattivi che esse sviluppano. Paterson et al. (2018) concludono che un incremento dei livelli di ansia tende a generare dei comportamenti evasivi, come ad esempio evitare determinati luoghi; e una reazione emotiva di rabbia porta ad un aumento del sentimento di appartenenza ad una certa comunità. Queste reazioni possono essere sentite dalla stessa vittima in diversi momenti.

Va evidenziato, infatti, che un incidente di questo tipo può limitare la mobilità spaziale delle

## Che impatto ha sulle vittime?

vittime (Dzelme, 2008), può portare ad evitare dei luoghi percepiti come potenzialmente più pericolosi al fine di scongiurare nuovi episodi di violenza discriminatoria. Ciò può includere dei luoghi, determinate strade, un'intera città o persino un paese, divenendo così molto restrittivo per gli spostamenti della vittima.

Gli atteggiamenti evasivi adottati da alcune vittime possono comportare anche un'alterazione del proprio aspetto fisico per non essere identificati o emergere come membri di un determinato gruppo sociale.

Le vittime di crimini d'odio basati sulla 'razza' o sull'origine etnica possono soffrire di un impatto particolarmente complesso. Le implicazioni che questo tipo di crimine possono avere sull'immagine di sé, sulla percezione della comunità e sul senso di sicurezza sono molto complicate. Ciò è dovuto al fatto che le vittime si rendono conto che l'atto di violenza poteva essere rivolto solo a loro a causa di una caratteristica identitaria distinta identificabile e visibile. Dal momento che tali vittime fanno parte di gruppi fortemente stigmatizzati, spesso associati da resto della popolazione a pregiudizi negativi, il loro senso di disperazione può aumentare (Craig-Henderson & Sloan, 2003).

È importante comprendere che l'impatto che questo tipo di crimine ha sulle sue vittime dirette va oltre il loro benessere psicologico ed equilibrio emotivo. Come ogni altra forma di vittimizzazione, a prescindere dal movente che si nasconde dietro di essa, le vittime possono anche essere colpite (Doerner & Lab, 2012):

- nelle proprie funzionalità fisiche (Danni fisici, più o meno permanenti, inclusa la disabilità)
- nel proprio stato finanziario/economico (distruzione totale o parziale della proprietà, spese mediche, ecc.)
- nelle loro funzioni sociali (cambiamenti di abitudini, modelli diversi di interazioni sociali, stigma sociale, ecc.).

### 4.2. Impatto sulla comunità di appartenenza

Considerando che l'obiettivo e il messaggio sono generalmente associati alla commissione di un crimine d'odio, il senso di sicurezza e protezione della comunità a cui appartiene la vittima si riduce (Boeckmann & Turpin- Petrosino, 2002). Gli atti discriminatori contro membri di un determinato gruppo sociale possono influenzare in modo negativo il benessere e l'autostima del resto dei suoi membri (McCoy & Major, 2003). Tali vittime

indirette possono quindi mostrare alcune delle stesse conseguenze socio-emotive e psicologiche della vittima diretta, così come gli stessi atteggiamenti evasivi.

Paterson et al. (2018) presentano il seguente diagramma per illustrare come i crimini d'odio colpiscano le altre persone appartenenti alla comunità al di là della/e vittima/e diretta/e.



Il solo fatto di conoscere la vittima può generare la sensazione di essere sotto minaccia, vulnerabile, arrabbiato/a, ansioso/a, proattivo/a, attivo/a, evasivo/a o comportarsi focalizzandosi sulla propria sicurezza personale. Dunque, queste vittime indirette possono essere colpite in modo simile alle vittime dirette, seppur con minore intensità. Il loro senso di sicurezza diminuisce ed aumenta il sentimento di stigmatizzazione e rifiuto da parte della comunità, portando potenzialmente alle tensioni e all'isolamento sociale. Anche i membri della comunità che non conoscono personalmente la vittima possono soffrire delle medesime conseguenze.

## 4.3. Bisogni delle vittime

Per poter intervenire in questo campo in maniera appropriata, è importante capire i bisogni specifici delle vittime di questi tipi di crimini. Tenere a mente che ogni vittima ha i propri bisogni individuali e che molti di questi bisogni saranno comuni alle vittime di altri tipi di reati, ciononostante ci sono degli aspetti specifici molto comuni che devono essere identificati e portati a galla. La lista seguente mostra solo alcuni di questi possibili bisogni (Kees, 2016, adapted):

- sostegno per le conseguenze immediate (ad es., rifugi di emergenza o alloggi temporanei - in quanto la vittima potrebbe essere maggiormente a rischio se restasse nel vicinato in cui abita anche il/la carnefice);

## Che impatto ha sulle vittime?

- assistenza medica (a seconda del tipo di reato);
- informazioni e spiegazioni in merito ai propri diritti o alle procedure penali (quando si avvia il caso o è in corso), riguardo al rilascio del reo;
- informazioni circa dove e come chiedere aiuto, servizi e gruppi di supporto per aumentare la resilienza;
- rispetto per la propria dignità e trattamento appropriato, credendo a quanto dichiarato e l'esperienza raccontata (la mancanza di fiducia nelle vittime da parte di professionisti del settore è un problema molto comune ad altri tipi di reati, ma è particolarmente sentito dalle vittime di crimini d'odio e violenza discriminatoria e l'impatto che ha su di esse è molto acuto dal momento che può condurre ad isolamento e persino marginalizzazione);
- tempistiche su quando esprimere i propri bisogni, prendendo in considerazione l'impatto socio-emotivo e psicologico particolarmente elevato in questo tipo di crimine;
- opportunità di esprimere cosa e come si sentono (impatto del crimine);
- accompagnamento da parte di una persona di fiducia che possa aiutare non solo in termini di supporto emotivo ma anche per meglio articolare i propri bisogni quando si comunicano;
- supporto finanziario o pratico per garantire la salvaguardia della proprietà;
- spesso le vittime hanno bisogno di misure di sicurezza vicino alla propria residenza o dove si è consumato il crimine, a causa dell'alto rischio che l'episodio si ripeta.

### 4.4. Aspetti importanti nel percorso di guarigione della vittima

Similmente ad altre vittime con disturbo da stress post traumatico, le vittime di crimini d'odio mostrano un miglior percorso di guarigione quando hanno a disposizione sostegno e risorse appropriate immediatamente dopo l'avvenimento traumatico.

Da una prospettiva psico-sociale, ci sono numerose risorse di sostegno (passate, presenti e potenzialmente future) che possono influenzare positivamente la reazione e la guarigione di una vittima di un crimine d'odio, ossia (Fingerle & Bonnes, 2013):

- **Sostegno familiare** (famiglia nucleare o allargata; sostegno emotivo e supporto nei bisogni di base, ad esempio la possibilità di essere ospitati temporaneamente, di essere accompagnati presso le strutture sanitarie o il commissariato di polizia, ecc. da familiari);
- **Sostegno da parte della comunità di appartenenza della vittima** (sostegno da parte dei vicini, gruppi di appartenenza, ecc.);
- **Supporto sociale istituzionale** (sistema giudiziario, polizia, medici, ecc. sensibili ai bisogni reali delle vittime).

Quando un determinato sistema legale non contempla il ‘crimine d’odio’ come fattispecie autonoma di reato (come nel caso di alcuni paesi), al momento della denuncia non è possibile registrare il movente di pregiudizio che c’è dietro l’aggressione. Per questo motivo i dati statistici di questo tipo di crimine sono spesso limitati a statistiche raccolte da organizzazioni parallele al sistema giudiziario (ad es. le ONG), attraverso i loro progetti, e che possono non riflettere a pieno la realtà. La mancanza di dati statistici rende il fenomeno maggiormente invisibile e finisce con l’influire negativamente sulla progettazione e l’implementazione di politiche pubbliche per contrastare i crimini d’odio.

L’OSCE è un esempio di organizzazione che, attraverso il suo Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), raccoglie dati statistici riguardanti la dimensione dei crimini d’odio nei suoi numerosi Stati Membri. Tali informazioni sono raccolte in due modi differenti: attraverso i punti di contatto nazionali - ufficiali di polizia, magistrati e giudici nominati dai governi degli Stati Membri, che condividono il numero ufficiale di crimini d’odio e il tipo di incidenti d’odio che hanno registrato; attraverso le organizzazioni della società civile, organizzazioni intergovernative e il Vaticano - che forniscono tali informazioni dopo aver ricevuto un invito annuale a presentare dati e resoconti in materia di incidenti d’odio. È degno di nota il fatto che l’ODIHR considera i dati forniti come ‘incidenti’ e non come crimini d’odio, consapevole dell’impossibilità di verificare caso per caso se un’aggressione costituisca reato o meno. Oltre a questa difficoltà, l’ODIHR è altresì consapevole che le informazioni raccolte dalla società civile non possono essere comparate facilmente con quelle fornite dai punti di contatto nazionali, molto spesso differenti le une dalle altre. Ciò può essere spiegato dal fatto che alcuni incidenti d’odio, reati o meno, vengono denunciati alle organizzazioni della società civile ma non alle autorità statali.

Seguendo la metodologia brevemente summenzionata, l’ODIHR pubblica, annualmente, dati relativi ai crimini d’odio. I dati del 2016, pubblicati a novembre 2017, sono stati presentati dalle autorità di 44 paesi membri e da 128 organizzazioni della società civile che ricoprono un totale di 48 Stati partecipanti all’OSCE, focalizzandosi non solo sul numero di incidenti/crimini d’odio ma anche su dati disaggregati, ossia sui moventi discriminatori di questi dati. Attualmente le informazioni presentate dall’Ufficio dell’OSCE possono essere divise nelle seguenti categorie: razzismo e xenophobia; discriminazione contro le comunità Rom e Sinti; antisemitismo; discriminazione contro i musulmani; discriminazione contro i cristiani; discriminazione contro gli appartenenti ad altre confessioni; discriminazione contro le persone con disabilità; e discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

Considerando la carenza di dati statistici ufficiali, la raccolta e pubblicazione annuale di

## Cosa mostrano le statistiche?

informazioni da parte dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani è una delle principali risorse di informazione riguardo la diffusione di questi crimini e/o incidenti negli Stati Membri dell'OSCE. Di seguito, sono riportati brevemente i dati inerenti i paesi partner di questo progetto.

---

### **Austria**

In Austria, nel 2016, sono stati ufficialmente registrati 425 casi di crimini d'odio, la maggior parte dei quali (356) dovuti a razzismo e xenofobia. La società civile e le organizzazioni intergovernative hanno registrato 194 incidenti d'odio, 71 dei quali motivati da razzismo e xenofobia e altri 71 da antisemitismo.

---

---

### **Regno Unito**

Nel Regno Unito, nel 2016, le stime ufficiali indicano che sono avvenuti 80 763 episodi di crimini d'odio, 20 321 dei quali sono andati a processo. La maggioranza di questi crimini (circa il 78%) è stata motivata da razzismo e xenofobia. La società civile e le ONG hanno registrato 562 incidenti d'odio. Tuttavia, in questi casi l'antisemitismo era il movente dietro la maggior parte di essi (528).

---

---

### **Italia**

In Italia, un totale di 803 crimini d'odio è stato registrato dai punti nazionali di contatto. La società civile e le agenzie intergovernative hanno registrato, nel 2016, 103 incidenti d'odio - 39 con movente razzista e xenofobico e 32 di discriminazione contro i Cristiani.

---

---

### **Svezia**

Secondo ODIHR, i dati ufficiali raccolti dai punti nazionali di contatto indicano che nel 2016 sono stati registrati 4862 crimini d'odio, 257 dei quali sono andati a processo. In merito al movente, la maggioranza (3439) è stata motivata da razzismo e xenofobia. La società civile e le organizzazioni intergovernative hanno registrato in quell'anno 21 incidenti d'odio, 15 dei quali basati su pregiudizi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

---

---

### **Portogallo e Malta**

Sia per il Portogallo che per Malta mancano i dati relativi al 2016 o agli anni precedenti (gli unici dati disponibili per il Portogallo risalgono al 2014 e si riferiscono alle stime ufficiali, le quali parlano di 21 casi di crimini d'odio registrati). Certamente la mancanza di incidenti registrati non corrisponde all'assenza di questi incidenti in entrambi i paesi, bensì l'assenza di informazioni condivise con ODIHR, sia da parte delle autorità che della società civile. Ciò si riflette nelle osservazioni fatte da ODIHR che afferma come entrambi i paesi non presentino dati affidabili.

---

A seconda del paese, l'inclusione o l'esclusione/omissione di certe caratteristiche fondamentali e/o immutabili nella definizione legale del crimine d'odio dipende, soprattutto, dal contesto storico del paese, dai problemi sociali correnti e dall'incidenza di certi crimini specialmente rivolti contro la libertà personale.

Alcune caratteristiche sono più frequenti (come etnicità, "razza", orientamento sessuale, identità di genere, sesso, genere, età, disabilità), mentre altre (come l'ideologia o l'affiliazione politica) appaiono con minore frequenza.

Discussioni terminologiche circa le definizioni "gruppi minoritari" e "gruppi vulnerabili" persistono (e.g. Carmo, 2016). Una minoranza può essere definita attraverso l'identificazione di un determinato gruppo, dal momento che la maggioranza è definita da un gruppo generalizzato che stabilisce un presunto standard di normalità e che è considerato maggioranza rispetto agli altri che si differenziano da essa. La vulnerabilità emerge dalla pressione da parte di questo modello di normalità, che conduce ad una relazione di asimmetria sociale (economica, formativa, culturale, ecc.). Tuttavia, da un punto di vista legale, entrambi sono gruppi che soffrono a causa della discriminazione e sono vittima di intolleranza e altre forme di pregiudizio, con elementi caratteristici comuni, pur essendo concettualmente distanti (Séguin, 2002).

Infatti, le minoranze sono maggiormente soggette alla vulnerabilità legale e sociale (ad es. perché non sono protette dalle politiche pubbliche); esse si scontrano quotidianamente con i discorsi del gruppo maggioritario che detiene maggior potere (Sodré, 2005).

Tenendo conto dell'interconnessione tra i due termini, nel presente manuale si è deciso di optare per l'uso dei termini "gruppi minoritari", "gruppi vulnerabili" o "gruppi selezionati" come sinonimi, nel senso di gruppi di individui che, a causa del numero e/o dell'inferiorità nel controllo sociale, sono in una posizione di maggiore vulnerabilità (sociale, finanziaria, culturale, ecc.) e, quindi, diventano bersagli preferibili per quelli che commettono dei crimini basati sull'intolleranza, il pregiudizio e l'odio, spesso membri di gruppi maggioritari detentori del potere.

I gruppi che saranno menzionati nelle sezioni successive sono stati scelti in quanto sono le categorie usate più spesso nella maggior parte dei sistemi legali e rappresentano i gruppi verso i quali sono stati registrati maggiori livelli di discriminazione e crimini d'odio nell'UE.

È importante tenere a mente che non si tratta di categorie fisse e che non sono le uniche caratteristiche fondamentali/identitarie per le quali le vittime diventano tali o le uniche che rientrano nella loro esperienza di discriminazione nel suo complesso.

## Crimini d'odio contro gruppi specifici di vittime

A tal proposito, è indispensabile comprendere il concetto di intersezionalità anche in questo contesto. Tale termine è stato introdotto per la prima volta all'interno del movimento femminista portato avanti da autori/autrici come Kimberlé Crenshaw ed è un concetto utilizzato in diverse aree, ad esempio in sociologia. Si tratta di uno strumento analitico che ha l'obiettivo di identificare sistemi di potere che colpiscono gruppi marginalizzati, prendendo in considerazione il fatto che le varie forme di stratificazione sociale non sono indipendenti tra di loro, bensì interconnesse.

Senza addentrarsi nei complessi dibattiti accademici in materia e adattando il concetto al contesto dei crimini d'odio, l'intersezionalità può essere intesa come il modo complesso in cui diverse forme di discriminazione (razzismo, sessismo, classismo, e così via) si sovrappongono e alimentano a vicenda, in particolare nelle esperienze di gruppi e/o individui marginalizzati. Per semplificare, ciò significa che una donna nera lesbica avrà un'esperienza diversa da quella di una donna bianca o di un uomo nero perché le sue identità di donna e di persona nera si intersecano, così come il pregiudizio sociale verso entrambe.

Questa realtà può implicare la particolare vulnerabilità di alcuni gruppi all'interno dei gruppi sociali che tendono ad essere più vulnerabili, come il fatto che le donne musulmane migranti sono in genere colpite in modo particolare dalla violenza discriminatoria basata sull'origine etnica; o che le persone trans nere sono più soggette a crimini d'odio delle persone trans o delle persone nere; o che i/le richiedenti asilo LGBTQ+ hanno maggiori probabilità di subire episodi di violenza discriminatoria, sia per il proprio status di richiedenti asilo sia per la propria identità LGBTQ+, anche da parte di richiedenti asilo. È di cruciale importanza tenere conto di queste molteplici identità ed esperienze quando si entra in contatto e si dà sostegno a tali vittime. Tutto ciò è necessario per comprendere l'entità dell'impatto che il crimine ha avuto o può avere sulla vittima, così come le sue specifiche vulnerabilità. È inoltre fondamentale identificare i moventi di pregiudizio dietro l'azione del/la carnefice.

### 6.1. Comunità LGBTQ+

Diverse organizzazioni e gruppi si riferiscono a tale comunità in modi differenti. Pertanto è possibile trovare vari acronimi come, tra gli altri, LGBT, LGBT+, LBGTQTIS, LGBT\*. In generale si ritiene che la lettera T contenga tutte le identità di genere definite con un termine iniziante per questa lettera (Transgender, Transessuale e Travestito). Tuttavia, soprattutto nella lingua inglese, l'asterisco è spesso utilizzato (LGBT\*) per indicare che

la lettera T ha un significato più esteso. Nel presente prontuario si adotterà l'acronimo LGBTQ+ che sta a rappresentare tutte le persone che si identificano come Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali, Queer e altre che rientrano nel simbolo "+", tra cui persone Transgender, Intersessuali, Asessuali, Pansessuali, ecc.

Un sondaggio lanciato dall'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (FRA) nel 2012 ha intervistato oltre 93.000 membri di questa comunità in tutta l'Unione Europea e ha rivelato che quasi la metà dei rispondenti si sentiva discriminata o in qualche modo minacciata a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere. Inoltre, nei 5 anni precedenti alla data del sondaggio, un quarto di tutti/e i/le partecipanti ha dichiarato di essere stato bersaglio di violenza discriminatoria o minaccia di questo tipo di violenza. Per quanto riguarda le persone trans intervistate, la percentuale di persone che si è trovata in queste situazioni sale al 35%. Tale dato è in linea con quanto mostrato dagli studi in materia, ossia che 3 persone trans su 4 sono vittima di questo genere di violenza ogni anno, e le donne trans sono le maggiormente colpite in quanto tendono ad essere più visibili (Jamel, 2018).

Per comprendere meglio i problemi relativi alla discriminazione contro le persone LGBTQ+, è importante conoscere alcuni concetti di base (definizioni contenute nel glossario di ILGA Europe):

## Cisgender

Termine usato per riferirsi ad una persona che si identifica con il sesso assegnato alla nascita.

## Coming out

Espressione usata per riferirsi al processo in cui una persona rivela la propria identità come lesbica, gay, bisessuale, trans o intersex.

## Genere

Si riferisce ad un costrutto sociale che pone delle aspettative culturali e sociali sugli individui in base al loro sesso assegnato.

## Espressione di genere

Indica la manifestazione di un individuo della propria identità di genere agli altri attraverso, ad esempio, l'abbigliamento, il modo di parlare e di comportarsi. L'espressione di genere potrebbe corrispondere o meno alla/e propria/e identità di genere, o al genere assegnato alla nascita.

## Identità di genere

Si riferisce all'esperienza di genere interiore ed individuale profondamente sentita da ogni

## Crimini d'odio contro gruppi specifici di vittime

persona, che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita, inclusi la percezione personale del corpo (che può comportare, se scelto liberamente, modificazioni dell'aspetto o delle funzioni del corpo attraverso strumenti medici, chirurgici o altro) e altre espressioni di genere, tra cui l'abbigliamento, il modo di parlare e di comportarsi.

Per alcune persone, questa parte della propria identità cade al di fuori del binarismo di genere, e alle relative norme.

### Intersessuale

Un termine che si collega ad una serie di tratti o variazioni fisiche che ricadono nel mezzo di ideali stereotipati di maschile e femminile. Le persone intersessuali sono nate con caratteristiche fisiche, ormonali o genetiche che non sono né pienamente femminili né pienamente maschili; o una combinazione di femminile e maschile; o né maschile né femminile. Esistono varie forme di intersessualità; si tratta di uno spettro o di un termine ombrello, piuttosto che di una singola categoria.

Per questo motivo gli/le attivisti/e intersessuali preferiscono utilizzare più spesso il termine caratteristiche sessuali (ad esempio, quando si parla di fattori che possono essere protetti dalla discriminazione) Non c'è uno status immutabile, pertanto utilizzare l'espressione caratteristiche sessuali riflette il fatto di essere un'esperienza del corpo e, quindi, solo una parte dell'identità della persona.

### Outing

Quando l'identità di una persona come lesbica, gay, bisessuale, trans o intersessuale è rivelata senza il suo consenso.

### Queer

Utilizzato in passato nella lingua inglese come termine denigratorio per riferirsi agli individui LGBTI, il termine queer è stato reclamato da persone che si identificano al di là delle categorie di genere tradizionali e delle norme sociali eteronormative. Tuttavia, a seconda del contesto, alcune persone possono ancora trovarlo offensivo. Inoltre, si riferisce alla teoria queer, una disciplina accademica che sfida le norme sociali eteronormative riguardanti genere e sessualità.

### Sesso

La classificazione di una persona come maschio o femmina. È assegnato alla nascita e scritto sul certificato di nascita, in genere è basato sull'aspetto anatomico esterno e su una

visione binaria del sesso che esclude le persone intersessuali.

Il sesso di una persona, però, è in realtà una combinazione di caratteristiche fisiche inclusi: cromosomi, ormoni, organi riproduttivi interni ed esterni, e caratteri sessuali secondari.

## Caratteristiche sessuali

Un termine che indica i cromosomi, l'anatomia, la struttura ormonale e gli organi riproduttivi di una persona. L'intera Europa e le organizzazioni che ne fanno parte raccomandano la protezione degli individui intersessuali includendo le caratteristiche sessuali tra i fattori protetti nelle legislazioni anti-discriminatorie. Ciò è dovuto al fatto che molte questioni che le persone intersessuali devono affrontare non sono coperte dalle leggi esistenti le quali fanno riferimento esclusivamente ad orientamento sessuale e identità di genere.

Questa dicitura è vista da molti/e attivisti/e intersessuali come più inclusiva rispetto a quella di "status intersessuale", in quanto si riferisce ad uno spettro di possibili caratteristiche piuttosto che ad un singolo ed omogeneo status o esperienza dell'essere intersessuale.

## Orientamento sessuale

Si riferisce alla capacità di ogni individuo di provare profondo affetto, attrazione emotiva e sessuale per, e relazione intima e sessuale con, individui di un genere diverso, dello stesso genere o di più di un genere.

## Trans

È un termine ombrello inclusivo riferito a tutte le persone la cui identità di genere e/o espressione di genere differisce dal sesso/genere assegnato alla nascita.

Può includere, ma non è limitato a: persone che si identificano come transessuali, transgender, travestite/cross-dresser, androgine, polygender, genderqueer, agender, gender variant, gender non-conforming, o con qualsiasi altra identità di genere e/o espressione di genere che non rispecchia le aspettative sociali e culturali imposte sull'identità di genere.

## Transessuale

Un termine più antico e medicalizzato usato per riferirsi a persone che si identificano e vivono in un diverso genere. Il termine è ancora preferito da alcune persone che intendono sottoporsi, si stanno sottoponendo, si sono sottoposte al trattamento di rassegnazione del genere (che può includere o meno terapia ormonale o chirurgia).

## Crimini d'odio contro gruppi specifici di vittime

La violenza discriminatoria contro appartenenti alla comunità LGBTQ+ può essere basata sui seguenti tipi di pregiudizio:

- a. Omofobia:** Si tratta di un atteggiamento basato sul pregiudizio nei confronti di coloro che sono attratti da persone dello stesso genere, tra cui persone lesbiche, gay o bisessuali. Può basarsi sulla convinzione che le persone LGB siano deviate, malate, un danno per la società, debbano nascondere la propria identità, siano divertenti o meritino di essere derise;

La lesbofobia può manifestarsi attraverso stereotipi in merito al comportamento mascolino, all'abbigliamento, alla personalità o allo stile di vita. Oltre a domande a sfondo sessuale indesiderate, avance o aggressioni sessuali; incluso lo 'stupro correttivo'.

L'omofobia può includere stereotipi riguardo il comportarsi in modo femminile, presumere che una persona sia attratta sessualmente da tutti gli uomini, accostamento con la pedofilia ed espressioni di disgusto riguardo il sesso tra uomini.

La bifobia è un atteggiamento di pregiudizio verso le persone bisessuali. Include la convinzione che le persone bisessuali siano confuse, averse, subdole e promiscue o diffondano malattie. Questo termine si collega con il concetto di 'bisexual erasure', quando i bisogni delle persone bisessuali sono minimizzati o la loro esistenza è completamente negata. La bifobia può essere perpetrata da persone lesbiche e gay così come da quelle eterosessuali.

- b. Transfobia:** Si tratta di un atteggiamento di pregiudizio nei confronti delle persone trans. È un'intolleranza verso la diversità di genere e include la convinzione che ci siano due generi rigidamente definiti e che tutti dovrebbero conservare il genere assegnato alla nascita. Può essere anche vista come l'applicazione di regole sociali su come le persone dovrebbero esprimere il proprio genere.

Espressioni comuni di transfobia comprendono il cosiddetto 'misgendering' (utilizzare di proposito il termine femminile o maschile sbagliato nel riferirsi ad una persona trans), rifiuto di beni e servizi (come l'accesso ai camerini o spogliatoi) e contatti o attenzioni sessuali generalmente non richieste.

Preconcetti omofobici, lesbofobici, bifobici e transfobici sono presenti all'interno della società in generale; dunque si mostrano sia a livello individuale che istituzionale. Queste ampie manifestazioni di preconcetti sono rilevanti ad interpretare il pregiudizio, nel senso



che una cultura eterosessista (ossia il sistema di credenze che stigmatizza comportamenti, identità, relazioni e comunità non eterosessuali) influenza il pregiudizio omofobico e transfobico (Chakarborti & Garland, 2017). Herek (2009) ha sviluppato il concetto di ‘stigma sessuale’, che permette di capire bene il modo in cui l’omofobia e la transfobia si manifestano strutturalmente nelle istituzioni e negli individui. Tali pregiudizi rinforzano i valori sociali che normalizzano l’eterosessualità a danno di altri orientamenti sessuali, assicurando un sistema di norme comportamentali e identitarie basate sull’eterosessualità - eteronormatività (CIG, 2016), e l’identità cisgender a danno delle identità trans.

La discriminazione contro le persone LGBT+ ha delle peculiarità.

Le persone LGB crescono e si evolvono in un contesto di insulti, che è particolarmente dannoso in quanto prende di mira una parte fondamentale della loro identità, che include la sessualità e la sfera coniugale (omofobia interiorizzata). Fino a poco tempo fa non esistevano neppure parole per identificare identità LGB senza una connotazione negativa, quindi persone non etero crescevano associando l’insulto alla propria identità. Per questo motivo, le persone LGB hanno bisogno di trovare dei meccanismi per rigettare l’impulso negativo verso sé stessi. L’orientamento sessuale non è una caratteristica identitaria visibile e quindi, per essere riconosciuti come tali, gli individui LGB hanno bisogno di “venire fuori” (come out) nel processo di sviluppo della propria identità. Sia per le difficoltà nel respingere le offese sia per evitare la discriminazione, molte persone LGB restano invisibili, o in generale o in determinati contesti. L’invisibilità delle persone LGB deriva anche dall’eterosessismo, poiché l’eterosessualità è spesso data per scontata, le persone LGB possono essere costrette a dichiarare la propria identità o il proprio orientamento sessuale in molteplici circostanze, anche al momento della richiesta di aiuto. Infine, lo sviluppo e l’educazione della maggior parte degli individui LGB avvengono in un ambiente principalmente eteronormativo, con poche o nessun’altra persona LGB intorno (almeno di cui conoscano l’identità/orientamento). Ciò può rendere il proprio percorso segnato dall’isolamento, dalla difficoltà di entrare in contatto o mantenere delle relazioni con altre persone LGB, come risultato dell’invisibilità (CIG, 2016).

Malgrado la grande varietà all’interno della comunità, ci sono dei problemi e delle difficoltà specifici che sono comuni a tutte le persone trans e che nascono dalla differenza tra la loro identità di genere e il sesso assegnato alla nascita.

Innanzitutto, la necessità di adattare le espressioni di genere, i ruoli sociali e i loro corpi alla propria identità. Le persone trans possono attraversare processi di transizione (sociale, medica,

## Crimini d'odio contro gruppi specifici di vittime

legale) o meno, optando di non farlo sia perché non sentono l'esigenza di intraprendere dei cambiamenti fisici, sia per ragioni sociali (famiglia, lavoro o questioni finanziarie) (CIG, 2016).

Le persone trans possono rivelare o meno la propria storia di genere o lo status di persona trans. Gli studi mostrano l'importanza del coming out per le persone LGB, ai fini dell'accettazione di sé e dell'empowerment, ma non è chiaro se questi benefici valgano anche per le persone trans. Situazioni di outing sono comuni tra le persone trans, ad esempio quando devono produrre dei documenti che non riportano ancora il cambio del nome o i riferimenti all'interno non corrispondono al loro genere (Office for Victims of Crime, 2014).

Può essere importante conoscere questi aspetti così da comprendere come interfacciarsi in modo appropriato con le persone LGBTQ+ vittime di crimini d'odio. Un crimine d'odio può condurre ad un'instabilità nello sviluppo dell'identità della vittima e spingerla a cercare nuovamente di nascondere aspetti della propria identità o persino a rivoltarsi contro la comunità LGBTQ+.

### 6.2. Minoranze etniche, culturali e religiose

Il crimine d'odio "razzista" è ancora oggi quello erroneamente più spesso associato al concetto di crimine d'odio. Il crimine d'odio motivato dall'identità etnica della vittima è il tipo di crimine d'odio più frequentemente denunciato, è quello di cui si parla di più in pubblico, nei discorsi politici e in ambito accademico.

È fondamentale, dunque, per chi si approccia per la prima volta con questo tipo di crimine chiarire alcuni concetti per comprendere al meglio questo tema.

#### Etnicità

Il termine etnicità non ha una definizione unica e generalmente accettata, di solito è usato per descrivere una cultura condivisa (pratiche, valori e credenze) di un determinato gruppo di persone. Può trattarsi, tra gli altri aspetti, di lingua, religione e/o tradizioni condivise. Schermerhorn (1978) definisce l'etnicità come un collettivo all'interno della società più ampia che condivide determinati aspetti, come gli antenati comuni, storia ed elementi culturali (reali o presunti).

#### Razza

Il termine 'razza' è un costrutto sociale che manca di basi scientifiche, si tratta di un

concetto controverso sotto diversi aspetti (biologico, antropologico, sociologico, ecc.) e può causare problemi nelle interpretazioni legali. Secondo Bowling & Phillips (2002), la nozione di 'razzismo' si rifà all'Illuminismo europeo, quando la 'razza' era vista come uno strumento per distinguere la superiorità culturale degli europei bianchi in contrasto con le persone non bianche extraeuropee. Questa concezione si è poi affermata in tutto il mondo durante l'espansione del commercio transatlantico degli schiavi (Bhavani et al., 2006).

Tuttavia, l'uso delle espressioni connesse al 'razzismo' e alla 'discriminazione razziale' persistono ed hanno acquisito un valore simbolico e storico, come dichiarato dall'Agenzia FRA "non esiste un termine che, finora, incapsuli efficacemente la discriminazione etnica allo stesso modo del termine 'razzismo' che continua a catturare una serie di ideologie e pratiche discriminatorie" (EUMC, 2005).

Migranti, discendenti di migranti e gruppi etnici minoritari sono spesso vittime di varie forme di discriminazione, crimini d'odio e violenza discriminatoria. La seconda indagine dell'Unione Europea su Minoranze e Discriminazione (EU-MIDIS II, FRA, 2017) ha mostrato come le persone intervistate percepiscano che il movente principale dietro le discriminazioni/violenze/aggressioni subite sia il proprio background etnico o migratorio, ma anche che i loro nomi, il colore della pelle o la regione siano dei fattori aggiuntivi che conducono a questo tipo di fenomeno. L'indagine ha individuato che le comunità Rom (30%) e le persone migranti di origine nordafricana (23%) sono i gruppi più colpiti da crimine d'odio e violenza razzista.

**Le Comunità Rom**, minoranze etniche in molti paesi europei, sono fortemente stigmatizzate attraverso politiche pubbliche restrittive e risentimento in tutta Europa. Il pregiudizio contro queste comunità affonda le proprie radici negli stereotipi culturali che li rappresenterebbe come elementi pericolosi della società con un modo alternativo di vivere diverso dalla maggioranza della popolazione. Tale convinzione e sentimento hanno condotto, attraverso i secoli, alla marginalizzazione degli appartenenti a tale comunità in molti settori della vita pubblica, inclusi l'accesso ai servizi pubblici, assistenza sanitaria, istruzione e impiego, ma anche a politiche aggressive e discriminazione nell'intero continente (ODIHR, 2010).

La Commissione Europea Contro Razzismo e Intolleranza (ECRI) rende noto che la discriminazione contro le persone Rom rappresenta una specifica forma di razzismo: *storicamente persistente, geograficamente diffusa, sistematicamente e frequentemente accompagnata da atti di violenza. Seguendo Valeriu Nicolae, ECRI la riconosce come un'ideologia di supremazia razziale, una forma di disumanizzazione e razzismo istituzionalizzato*, alimentati dalla discriminazione storica (ECRI, 2012).

## Crimini d'odio contro gruppi specifici di vittime

Sebbene queste comunità rappresentino il gruppo minoritario più piccolo in Europa, dati ufficiali e non ufficiali mostrano chiaramente che esse sono soggette in maniera sproporzionata ad alti livelli di crimini d'odio, pregiudizio e altre forme di discriminazione (James, 2014).

Secondo l'EU-MIDIS II (FRA, 2017), in media, il 42% delle persone Rom nei nove Stati Membri soggetti al sondaggio si è sentito discriminato a causa del proprio background gipsy almeno una volta nei cinque anni precedenti e almeno in uno degli aspetti della propria vita quotidiana (ad esempio nella ricerca del lavoro, accesso all'abitazione, assistenza sanitaria ed istruzione). Il 26% ha menzionato che l'ultimo incidente discriminatorio è avvenuto nei dodici mesi precedenti all'indagine.

D'altro canto, l'attenzione nei confronti dei crimini d'odio contro gruppi religiosi è stata per lungo tempo oscurata dall'esclusivo focus su crimini d'odio su basi razziali o etniche. La mancata differenziazione ha portato ad una possibile invisibilità del movente di pregiudizio su base religiosa, implicando conseguentemente il mancato riconoscimento di determinati comportamenti come crimine d'odio o violenza discriminatoria. Inoltre, l'invisibilità è stata alimentata anche da un'omogeneizzazione di realtà diverse, come ad esempio le esperienze discriminatorie vissute da persone di origini asiatiche a prescindere dal fatto che siano musulmane, indù o sikh (Chakraborti & Garland, 2015).

**Le comunità islamiche** rappresentano il secondo gruppo religioso più grande in Unione Europea e fanno i conti con la discriminazione in molti settori - ricerca del lavoro, luogo di lavoro e accesso ai servizi pubblici e privati. Le comunità islamiche sono molto variegate al loro interno, in quanto sono formate da diverse etnicità, affiliazioni religiose (diversi filoni di Islam), credenze filosofiche, ideologie politiche, lingue e tradizioni culturali. Si stima che circa 20 milioni di musulmani vivono nell'UE, rappresentando circa il 4% della sua popolazione totale - con una varietà considerevole nelle dimensioni all'interno dei singoli Stati membri (maggiormente rappresentati in paesi come la Francia e la Germania).

I livelli di violenza anti-musulmana sono aumentati negli anni, sia gli abusi fisici verso le persone musulmane sia gli attacchi ai luoghi di culto, ossia moschee e altre istituzioni islamiche, attraverso discorsi d'odio disseminati sui social media. La maggior parte di questi incidenti non sono denunciati alle autorità (Awan, 2013; Copsey et al., 2013).

Atti discriminatori e di violenza contro i musulmani possono essere basati su pregiudizi islamofobici o anti-musulmani. Il termine 'islamofobia', definito da Runnymede Trust (1997),

ingloba qualsiasi ostilità infondata verso l'Islam (incluse esperienze di discriminazione ed esclusione sociale e politica dei musulmani). Ha iniziato ad essere utilizzato diffusamente verso la fine degli anni '80.

Di recente il termine odio/pregiudizio anti-musulmano ha iniziato a diffondersi, riconoscendo che “molti attacchi contro i musulmani sembrano essere motivati da una forte convinzione politica che i musulmani siano una minaccia per la sicurezza piuttosto che verso una paura o un odio per l'Islam in sé” (Githens-Mazer & Lambert, 2010).

Il Consiglio d'Europa definisce l'“islamofobia” come il pregiudizio o l'odio o la paura della religione islamica o delle persone musulmane (Consiglio d'Europa, 2015).

L'EU-MIDIS II (FRA, 2017) ha raccolto informazioni su 10.527 individui in 15 paesi UE che quando richiesto si dichiarano musulmani. Circa il 27% dei/lle intervistati/e ha affermato di essere stato/a aggredito/a a causa del proprio background etnico o nazionale nei 12 mesi precedenti e il 45% di questi individui è stato vittima di sei o più incidenti durante lo stesso periodo. Più di 200 partecipanti hanno affermato di essere stati fisicamente attaccati a causa dell'origine etnica e dell'affiliazione religiosa nello stesso periodo.

Membri della comunità che hanno dei segni più ‘visibili’, come abbigliamento o nomi islamici, che consentono di identificare la loro affiliazione religiosa sono particolarmente colpiti (Awan & Zempi, 2015). Membri di altre comunità, come quella Sikh, sono spesso presi come bersaglio in attacchi anti-musulmani perché vengono erroneamente scambiati per musulmani (come nel famoso caso di Baldir Singh Sohdi). L'indagine EU-MIDIS II ha rivelato che, tra le partecipanti, il 31% delle donne musulmane che indossa il velo o il niqab ha già vissuto situazioni di aggressioni a causa della propria origine etnica o migratoria, mentre solo il 23% delle donne musulmane che non indossa questo segno distintivo è stata vittima degli stessi incidenti (EU-MIDIS II, FRA, 2017).

La letteratura sull'odio islamofobico ha evidenziato come l'identità islamica abbia subito un processo di ‘razializzazione’, nel senso che entrambe le dimensioni (religione/‘razza’) si combinano nel pregiudizio anti-musulmano, così colore della pelle, etnicità e religione sono considerati intrecciati e inestricabili dal/la carnefice. “L'identità islamica è stata soggetta ad un processo di razializzazione nel quale questa identità è definita sulla base della razza dell'individuo piuttosto che esclusivamente sulla base della sua religione (...)” (Awan & Zempi, 2015). Una partecipante allo studio di Awan & Zempi (2015) ha persino dichiarato che *“sebbene usino la religione in quanto sono identificabile come donna musulmana, le*

## Crimini d'odio contro gruppi specifici di vittime

*parole che escono dalla loro bocca hanno a che fare con la razza, quindi la razza e la religione sono legate insieme nella mente delle persone”.*

L'incidenza di crimini d'odio anti-musulmano tende ad aumentare in specifici momenti che fungono da innesco per questo tipo di violenza, come gli attacchi terroristici a Parigi e in Tunisia o la morte di Lee Rigby (Awan & Zempi, 2015).

A parte le comunità islamiche che negli ultimi anni sono state particolarmente colpite, altre comunità religiose o spirituali sono vittime di crimini d'odio e violenza discriminatoria in U.E. Ad esempio, di recente c'è stato un incremento del numero di incidenti antisemiti in molti paesi europei. Sebbene le comunità ebraiche siano presenti nei paesi occidentali da secoli, e abbiano segni distintivi, credenze e pratiche religiose meno visibili se confrontate con altri gruppi minoritari (Hunt, 2005), l'antisemitismo è ancora un grave problema nell'Unione Europea. Le motivazioni dietro ai crimini d'odio antisemiti sono spesso basate su ideologie e attività di gruppi organizzati di estrema destra. Molti di questi gruppi incitano alla violenza contro le comunità ebraiche in base alla convinzione della superiorità della “razza bianca”; percependo le comunità ebraiche come una minaccia alla “purezza” della razza bianca (Perry, 2003).

In un'indagine condotta dall'Agenzia FRA (2012) su 5.900 rispondenti ebrei è emerso che il 26% è stato vittima di incidenti di abuso verbale o molestie a causa della propria identità ebraica e il 4% è divenuto bersaglio di violenza fisica o minaccia nei 12 mesi precedenti l'indagine. Il 64% delle vittime di violenza o minaccia di violenza ha dichiarato di non aver denunciato il crimine subito.

### 6.3. Persone con disabilità

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S., 2001) disabilità è un termine ombrello per menomazioni, limitazioni dell'attività e restrizione della partecipazione. Denota gli aspetti negativi dell'interazione tra un individuo (con una condizione di salute) e fattori contestuali dell'individuo (fattori ambientali e personali).

L'O.M.S. ha stabilito che il termine menomazione include qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o funzione psicologica, fisiologica o anatomica; mentre le disabilità sono qualsiasi restrizione o mancanza di abilità (derivante da una menomazione) di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano (WHO, 1976).

Gli studi trasversali (o di prevalenza) hanno mostrato che la disabilità, a prescindere dal tipo, contribuisce ad aumentare il rischio di vittimizzazione. Tuttavia, disabilità intellettuale, disabilità comunicative e disabilità comportamentali, così come la presenza di tipi di disabilità multipla (ad es. menomazione intellettuale e fisica) sembrano rafforzare il rischio di vittimizzazione (Sullivan & Knutson, 2000).

Ci sono numerosi pregiudizi all'interno della società riguardo la salute delle persone con disabilità, che spesso le mettono in posizione svantaggiata, soggette a forme multiple di discriminazione e, a volte, di crimine d'odio e violenza discriminatoria. Alcuni di questi stereotipi sono collegati all'errata convinzione che le persone con disabilità siano dipendenti, abbiano un basso o nessun livello di istruzione, non siano produttive e non possano trovare lavoro, e che dunque debbano essere istituzionalizzate e dipendano dal sostegno sociale (OSCE, 2015).

Quando si parla di crimini d'odio basati sulla disabilità, si può discutere di crimini commessi sulla base di alcuni di questi pregiudizi. Le vittime possono essere prese di mira perché il/la carnefice le considera vulnerabili a causa di determinati sintomi delle proprie condizioni di salute. Il pregiudizio si manifesta sia nelle espressioni di ostilità sia nel movente di scelta della vittima, per esempio perché l'aggressore la considera un "bersaglio facile" (OSCE, 2015).

Le persone con disabilità possono essere vittima di crimini d'odio costituiti, tra gli altri, dai seguenti elementi: violenza fisica contro gli ausili per disabili, ad esempio le stampelle; umiliazione e trattamenti degradanti legati alla natura della disabilità; false accuse di "pedofilia", diffuse ad altri; eccessiva violenza; e molto altro ancora (OSCE, 2015).

### 6.4. Migranti, richiedenti asilo e rifugiati

La situazione migratoria in U.E., soprattutto dopo il 2015, ha portato alla polarizzazione nei discorsi pubblici e politici, istigando da un lato al sostegno e dall'altro al rifiuto. Questo clima sociale ha portato ad un aumento di discorsi d'odio, crimini d'odio e violenza discriminatoria contro migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

Per comprendere in modo adeguato la situazione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo riguardo ai crimini d'odio, è importante distinguere tra alcuni concetti chiave.

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nel suo Glossario della Migrazione (2009) definisce:

## Crimini d'odio contro gruppi specifici di vittime

### Migrante

Ogni persona che si sposta o si è spostata attraverso un confine internazionale o in uno Stato diverso dal luogo della propria residenza abituale, a prescindere (1) dallo status legale della persona; (2) che il movimento sia volontario o involontario; (3) da quali siano le cause dello spostamento; o (4) di quanto sia lunga la permanenza. L'OIM si occupa di migranti e questioni legati ad essi e, in accordo con gli Stati interessati, di migranti che necessitano di servizi migratori internazionali.

### Richiedente asilo

Una persona che cerca la sicurezza da persecuzioni o danni gravi in un paese diverso dal proprio e in attesa di una decisione sulla domanda per ottenere lo status di rifugiato ai sensi delle norme giuridiche internazionali e nazionali. In caso di esito negativo, la persona deve lasciare il paese e può essere espulsa, così come ogni individuo non cittadino che si trovi in una situazione irregolare o illegittima, salvo che non ottenga un permesso di soggiorno su base umanitaria o altri fattori.

### Rifugiato

Una persona che, “nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato. (Art. 1(A)(2), Convenzione sullo status dei rifugiati, Art. 1A(2), 1951 come modificato dal Protocollo del 1967). In aggiunta alla definizione di rifugiato della Convenzione del Rifugiato del 1951, Art. 1(2), la Convenzione dell'Organizzazione per l'Unità Africana del 1969 definisce rifugiato ogni persona obbligata ad abbandonare il proprio paese “a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza.” Similmente, la Dichiarazione di Cartagena del 1984 stabilisce che il termine rifugiato include anche coloro che fuggono dal proprio paese “perché la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà erano minacciate da una violenza generalizzata, un'aggressione straniera, conflitti interni, una violazione massiccia dei diritti dell'uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l'ordine pubblico.”

### Migrante irregolare

un individuo (non cittadino) che entra o permane in un paese senza la documentazione appropriata. Questa definizione include, tra l'altro: una persona (a) che non possiede la documentazione legale per entrare e riesce ad introdursi clandestinamente, (b) che entra o permane utilizzando una documentazione falsa, (c) che, dopo essere entrato con documenti

legali, resta oltre il tempo concesso o viola in altro modo i termini di ingresso e permane senza autorizzazione.

Questa distinzione non è importante solo per comprendere le possibili realtà dietro ogni termine e il tipo di pregiudizio che può colpire ogni gruppo, ma anche le differenze nello status legale in un determinato paese, che è fondamentale al momento della denuncia di un crimine.

In questo prontuario il termine 'migrante' è utilizzato nel suo significato più ampio per includere tutti questi gruppi, a meno che non ne sia fatta specifica menzione.

L'incidenza di crimini d'odio e violenza discriminatoria contro i migranti in U.E. è preoccupante. In molti paesi europei è stato identificato un allarmante numero di crimini violenti contro migranti appartenenti a minoranze etniche (incluse minacce, intimidazioni e persino omicidio). La percezione di gran parte della popolazione europea è che la risposta fornita a questo tipo di incidenti è debole ed insufficiente (FRA, 2016). I/le migranti sono quindi particolarmente a rischio di violenza razzista o discriminazione etnica. In aggiunta, la loro situazione nel paese, il fatto che non sono cittadini (o sono percepiti così dal/la carnefice), lo status che hanno per permanere legalmente nel paese o il fatto che sono nel paese illegalmente, può essere tra i moventi del crimine. Un ulteriore fattore frequentemente associato alla commissione del crimine è l'affiliazione religiosa della vittima migrante. In alcuni paesi il discorso politico dà per scontato che i richiedenti asilo siano musulmani e un discorso istigatorio è usato contro di loro basato sul pregiudizio anti-musulmano (FRA, 2016).

In base a quanto sostenuto dall'Agenzia FRA (2016), tra i reati commessi più di frequente contro i migranti vi sono i seguenti: abuso verbale, aggressione o minaccia, incluse quelle perpetrare nei quartieri popolati da migranti, attacchi ai centri di accoglienza e alle strutture ricettive per richiedenti asilo (tra cui gli incendi dolosi). Dal rapporto dell'Agenzia emergono sviluppi preoccupanti in Germania con un incremento degli attacchi rivolti a bambini rifugiati.

Questo tipo di violenza e di discorso è grave, persistente e diffuso in Unione Europea. Tali atti sono commessi sia da singoli individui sia dalle autorità e da gruppi di vigilanza. Anche i difensori dei diritti dei migranti diventano bersaglio di crimini d'odio (FRA, 2016).

Il rischio di incidenza di crimini d'odio contro migranti tende ad aumentare nelle aree urbane e il conseguente rischio di marginalizzazione ed esclusione è particolarmente alto per questo gruppo (UNODC, 2015).

## Crimini d'odio contro gruppi specifici di vittime

Alcuni dei fattori principali identificati come possibili ragioni per la mancata denuncia tra i/le migranti sono: scarsa conoscenza del sistema nazionale, la condizione di esclusione in cui si trovano, la fragilità del loro status legale nel paese (e la paura di deportazione o di un impatto negativo sulla procedura di asilo), la mancanza di accesso alle informazioni, mancata fiducia verso le autorità, mancanza di sistemi comparabili nel paese di origine (riguardo il funzionamento del sistema giudiziario), barriere linguistiche e paura di ritorsioni (FRA, 2016). L'indisponibilità di dati statistici sul fenomeno nella maggior parte dei paesi dell'U.E. contribuisce alla sua grande invisibilità (FRA, 2016).

### 6.5. Altre minoranze e gruppi vulnerabili

L'origine del termine 'crimine d'odio' risale agli anni '60 ed è stato fondato sulle sofferenze condivise della comunità LGBTQ+ e delle minoranze etniche (Gerstenfeld, 2013). La concettualizzazione del termine ha incoraggiato un sentimento di solidarietà condivisa tra diversi gruppi e un disegno comune di lotta sociale per i diritti civili e l'uguaglianza contro la situazione di svantaggio e di esclusione vecchia di decenni o centinaia d'anni. Tuttavia, negli ultimi anni, il termine ha tentato di includere altri gruppi sociali che, a causa di fattori di rischio comune, differenza e vulnerabilità possono essere altrettanto a rischio di subire crimini d'odio ma che sono stati invisibili negli sforzi per combatterli. Tra questi gruppi, ad esempio, rientrano le persone anziane, quelle senza fissa dimora, le sex workers, coloro che hanno ideologie politiche minoritarie, e così via.

Ad esempio, l'inclusione delle persone anziane tra i gruppi vulnerabili a crimini d'odio può dimostrare che, pur non essendo una minoranza nelle società occidentali, esse presentano un grande rischio di vulnerabilità e sono in una posizione sociale percepita come inferiore. Crimini contro gli/le anziani/e tendono ad essere commessi in ambienti più "riservati", come le abitazioni o all'interno delle istituzioni. L'invisibilità dei crimini contro individui anziani, spesso commessi da persone di fiducia, mostra delle similitudini rispetto all'esperienza di altri gruppi di vittime più tradizionali di crimini d'odio.

Come menzionato in precedenza, considerando che alcuni gruppi possono essere maggiormente soggetti a crimini d'odio, quando si ragiona sul termine "crimine d'odio", bisogna tenere in considerazione sia la storia della vittimizzazione a cui questi gruppi sono sempre stati soggetti sia alle statistiche ufficiali aggiornate.

## 7.1. Crimini d'odio nel diritto internazionale

La regolamentazione punitiva delle condotte illegali con basi discriminatorie è fondamentale per salvaguardare i diritti lesi dai crimini d'odio. Leggi appropriate sui crimini d'odio che condannano esplicitamente i moventi discriminatori inviano un chiaro segnale ai perpetratori che una società giusta e umana non tollera questo tipo di comportamenti (OSCE/ODIHR, 2009). Questa è stata la preoccupazione della comunità internazionale e molti sforzi sono stati sviluppati nel diritto internazionale per contrastare la discriminazione e i crimini d'odio (Belchior da Silva, 2016).

Il diritto internazionale, o diritto internazionale pubblico, è il corpo di norme giuridiche che governano le relazioni tra stati sovrani. È importante tenere in considerazione che i soggetti del diritto internazionale sono gli Stati stessi, non gli individui sotto la loro giurisdizione. Dunque questa branca del diritto non impone alcuna obbligazione sui cittadini, né regola le relazioni tra di essi. Ciò potrebbe indicare che non c'è bisogno di analizzare il quadro giuridico internazionale in questo prontuario. Tuttavia, il diritto internazionale crea degli obblighi effettivi sugli Stati - spesso richiedendo la creazione, emendamento e/o rifiuto di leggi e politiche nazionali in conformità ai principi e agli obblighi internazionalmente accordati assunti da ogni Stato - che, a propria volta, interessano direttamente i cittadini. Inoltre, sin dalla sua nascita, il diritto internazionale ha avuto una forte influenza sulla costruzione e lo sviluppo dei sistemi legali nazionali. Da qui emerge l'importanza di una presentazione, seppur concisa, degli strumenti legali internazionali che creano obblighi per gli Stati in materia di discriminazione e crimini d'odio.

Il sistema internazionale dei diritti umani, nato dalla necessità di rispondere alle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale e sviluppato a partire dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani<sup>1</sup>, si basa su principi quali uguaglianza e non discriminazione (Belchior da Silva, 2016):

*“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”*

Articolo 2, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Di conseguenza, una serie di trattati universali è stata adottata, formando quelli che oggi

<sup>1</sup> La Carta Internazionale dei Diritti Umani è costituita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata con la risoluzione 217 A (III) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e i suoi due Protocolli addizionali, e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottate con la risoluzione 2200 A (XXI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966.

## 7

## Quadro giuridico

sono definiti gli strumenti internazionali chiave sui diritti umani.<sup>2</sup> Tutti questi trattati si fondano sul principio di non discriminazione delineato in precedenza. Tuttavia, tre dei trattati - la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne e la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - sono incentrati sul contrasto di specifiche forme di discriminazione. La prima di queste convenzioni è stata decisiva per la criminalizzazione delle pratiche discriminatorie in molti paesi.

La Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale si basa sulla convinzione che “(...)qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente (...)” (Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale, 1965) e che “(...)la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli (...)” (ibid). L'Articolo 2(d) della Convenzione determina che lo Stati contraente “deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni”. L'espressione “se le circostanze lo richiedono” è di estrema importanza, in quanto determina l'obbligo degli stati di adottare delle misure legislative. Nuove legislazioni che proibiscano la discriminazione razziale sarebbero superflue qualora non esistesse nello Stato firmatario discriminazione razziale o le leggi dello Stato includessero già il divieto (Schwelb, 1966). Questo articolo stabilisce che l'incriminazione di comportamenti discriminatori deve avvenire anche se esistono già misure per combattere la discriminazione al di fuori del contesto penale (Belchior da Silva, 2016).

Al di là dei precedenti obblighi, gli Stati Parti hanno anche il dovere di criminalizzare la disseminazione di idee basate sulla superiorità razziale o su odio, incitamento alla discriminazione razziale e ogni atto di violenza o incitamento alla violenza contro ogni razza o gruppo di persone di altro colore o origine etnica, così come l'assistenza di attività razziste, incluso il loro finanziamento.<sup>3</sup>

Infine, in base al significato dichiarato nell'Articolo 2 summenzionato, l'Articolo 6 della Convenzione crea un obbligo per gli Stati firmatari ad assicurare alle vittime di atti di discriminazione razziale, che violano i loro diritti umani e le libertà fondamentali, l'accesso ad una protezione efficace e a misure di riparazione davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti.

<sup>2</sup> I trattati internazionali chiave sui diritti umani sono (per data di adozione): la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale, adottata con la risoluzione 2106 (XX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1956; la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici; la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne, adottata con la risoluzione 34/180 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979; la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani e Degradanti, adottata con la risoluzione 39/46 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984; la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, adottata con la risoluzione 44/25 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989; la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e i Membri delle loro Famiglie, adottata con la risoluzione 45/158 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1990; la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, adottata con la risoluzione A/RES/61/116 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006; e la Convenzione Internazionale per la Protezione di Tutte le Persone dalla Sparizione Forzata, adottata con la risoluzione A/RES/61/177 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006.

<sup>3</sup> Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale adottata con la risoluzione 2106 (XX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1956, Articolo 4(a).

La Convenzione appena presa in esame, al momento dell'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata recepita con grande entusiasmo e alte aspettative dalla comunità internazionale, e molti dei suoi articoli stabiliscono degli obblighi ben oltre la mera imposizione promozionale dei precedenti strumenti internazionali (Schwelb, 1966).

L'importanza di questa Convenzione e della sua influenza nella criminalizzazione di condotte discriminatorie in vari sistemi legali, come l'Italia, non oscura la rilevanza di altri strumenti legali internazionali, in particolare europei, che meritano altresì di essere menzionati.

### 7.2. Crimini d'odio e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, anche nota come Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), è stata il primo trattato adottato dal Consiglio d'Europa e il primo strumento a dare effetto vincolante ad alcuni diritti presenti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Partendo da queste considerazioni, la CEDU rappresenta, in questo scritto, la prima fonte sugli strumenti europei contenente una clausola di non discriminazione.<sup>4</sup>

La CEDU contiene un catalogo originale di diritti e libertà che è stato esteso dai successivi protocolli.<sup>5</sup> Oltre a fornire i diritti, essa detta anche i divieti, come ad esempio il divieto di schiavitù e dei lavori forzati e, ciò è particolarmente rilevante al tema preso qui in esame, il divieto di discriminazione.

L'Articolo 14 stabilisce i diritti e le libertà espresse nella Convenzione che devono essere protetti senza qualsivoglia discriminazione sulla base di, ad esempio, *“sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, associazione con una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status.”* Dunque, questo articolo impone agli Stati firmatari un obbligo a non discriminare sulla base dei fattori menzionati o *“qualsiasi altro status”* (O'Connell, 2009).

Sebbene tale norma non contenga una lista restrittiva delle motivazioni discriminatorie e abbia un'ampia portata di applicazione, dal momento che include l'espressione *“o altro status”*, essa è limitata ad essere una norma accessoria in relazione ai diritti e alle libertà protetti dalla CEDU (Arnardóttir, 2007).

Dei summenzionati protocolli e in merito al divieto di discriminazione, è importante

<sup>4</sup> Adottata ed aperta alla firma dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 a Roma.

<sup>5</sup> La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, dalla sua entrata in vigore nel 1953, è stata emendata da un totale di 16 Protocolli, l'ultimo dei quali adottato e aperto alla firma il 2 ottobre 2013 a Strasburgo.



## Quadro giuridico

menzionare il Protocollo No. 12<sup>6</sup>, che supera le limitazioni dell'Articolo 14 della CEDU. Questo Protocollo ammette un divieto generale di discriminazione, da parte di qualsiasi autorità, in relazione a tutti i diritti sanciti dalla legge, e non limitata al godimento dei diritti e delle libertà stabiliti dalla Convenzione.<sup>7</sup>

L'Articolo 1 del Protocollo No. 12<sup>8</sup> estende il raggio del divieto di discriminazione a casi nei quali l'individuo è discriminato: (i) nel godimento di qualsiasi diritto conferito dalla normativa nazionale; (ii) nel godimento di un diritto che può essere dedotto da un chiaro obbligo imposto a qualsiasi autorità pubblica dalla legislazione nazionale; (iii) da un'autorità pubblica nell'esercizio del suo potere discrezionale; e (iv) da qualsiasi altro atto od omissione di un'autorità pubblica (Consiglio d'Europa, 2000).

La breve analisi precedente permette di chiarire l'importante differenza tra l'Articolo 2 (d) della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale e l'Articolo 14 della CEDU. Infatti, l'obiettivo del primo supera quello dell'ultimo in quanto né l'Articolo 14, né il suo Protocollo No. 12, impone un obbligo positivo sugli Stati firmatari di prevenire e rimediare alle condotte discriminatorie nella relazione tra gli individui (Consiglio d'Europa, 2000). La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) ammette che l'Articolo 14 della Convenzione imponga sugli Stati firmatari un obbligo di "smascherare" i moventi discriminatori dietro i reati, punendo i crimini d'odio più severamente di altri crimini (FRA, 2012), ma non richiede l'introduzione di legislazioni nazionali specifiche per i crimini d'odio (OSCE/ODHIR, 2009).

I trattati internazionali come quelli sopracitati, in congiunzione con la CEDU, hanno condotto l'Unione Europea ad agire contro la discriminazione (Belchior da Silva).<sup>9</sup>

### 7.3. Crimini d'odio nel Diritto dell'Unione Europea

A livello dell'Unione Europea (UE) il principio di uguaglianza è stato inizialmente integrato con il principio di uguaglianza dei generi. Il Trattato costitutivo della Comunità Economica Europea (1957) proibiva la discriminazione sulla base del genere sul posto di lavoro e stabiliva la competenza necessaria per l'approvazione della prima direttiva riguardante l'uguaglianza.<sup>10</sup>

Da allora sono stati adottati numerosi strumenti per ampliare il potere degli Stati Membri di combattere la discriminazione sulla base di una vasta gamma di fattori. Il processo è culminato, nel 2000, con l'adozione di due importanti Direttive: la Direttiva 2000/43/EC

6 Protocollo No. 12 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, adottato il 4 novembre 2000 a Roma ed entrato in vigore nel diritto internazionale il 1 aprile 2005.

7 Articolo 1 del Protocollo No. 12 stabilisce che: "Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita ad ogni altra condizione"

8 Il Protocollo No. 12 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali è stato ratificato solo da 20 Stati membri del Consiglio d'Europa, non sono inclusi l'Austria, l'Italia, il Regno Unito e la Svezia.

9 L'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali sebbene prevista nell'articolo 6 [2] del Trattato di Lisbona deve ancora essere formalizzata.

10 Direttiva 75/117/EEC del Consiglio del 10 febbraio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile e la **Direttiva 76/207/EEC del 9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.**



del Consiglio del 29 giugno che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica<sup>11</sup> e la Direttiva 2000/78/EC del Consiglio del 27 novembre, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.<sup>12</sup>

La prima Direttiva proibisce la discriminazione nei seguenti settori: accesso all'impiego e al lavoro, sia indipendente che autonomo; accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale; occupazione e condizioni di lavoro; affiliazione e attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro; protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; ottenimento di prestazioni sociali; accesso all'istruzione; accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.<sup>13</sup> Tale Direttiva stabilisce una gamma di settori più ampia nella quale il diritto comunitario proibisce la discriminazione (ERA, s/d).

La seconda Direttiva, seppur proteggendo dalla discriminazione un gruppo più ampio di persone (sulla base della religione, dell'orientamento sessuale, della disabilità o dell'età), si applica esclusivamente nel contesto dell'impiego, dell'occupazione e di aree ad essi connesse, come la formazione professionale e l'attività nelle organizzazioni di lavoratori (ERA, s/d).

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha modificato in maniera significativa il quadro costituzionale dell'UE. Attualmente, e in linea con la ristrutturazione avviata dal Trattato di Lisbona, ci sono tre documenti che governano i poteri e le funzioni dell'UE: il Trattato sull'Unione Europea (TUE), il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Il Trattato sull'Unione Europea, che regola gli obiettivi dell'UE, pone il principio della non discriminazione tra i valori comuni degli Stati Membri sui quali si fonda l'Unione stessa.<sup>14</sup> A sua volta, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che regola le competenze dell'UE, stabilisce i poteri necessari per contrastare la discriminazione da parte delle istituzioni europee: “(...)il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.”<sup>15</sup>

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, pur essendo stata adottata nel dicembre 2000, ha ottenuto valore vincolante per gli Stati Membri con l'approvazione del Trattato di Lisbona. Essa proibisce, attraverso l'Articolo 21, la discriminazione “(...)È

11 Direttiva 2000/43/EC del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, l'articolo 1 pone come obiettivo di: “[...]stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento”.

12 Direttiva 2000/78/EC del Consiglio del 27 novembre 2000, l'articolo 1 pone come obiettivo di: “[...] stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento”.

13 Articolo 3 della Direttiva 2000/43/EC del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

14 L'Articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea stabilisce che: “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.”

15 Articolo 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

## Quadro giuridico

*vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.”*

La Carta ha sintetizzato tutti i diritti fino a quel momento sparsi negli strumenti legali della sfera nazionale, dell'UE, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Belchior da Silva, 2016). Tuttavia, il suo obiettivo è ancora limitato: l'Articolo 51 della Carta determina che le sue disposizioni si applichino alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e agli Stati Membri *“esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.”*

Come nel caso della CEDU, gli strumenti comunitari summenzionati, seppur condannando e proibendo atti di discriminazione, non impongono un obbligo positivo sugli Stati Membri per criminalizzare le condotte motivate dall'odio.

Dopo sette anni di negoziazioni, nel novembre 2008 gli Stati Membri dell'UE hanno approvato la Decisione Quadro 2008/913/JHA del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Riconoscendo le grandi differenze nei sistemi legali degli Stati Membri riguardo al quadro normativo in materia di comportamenti razzisti e xenofobi, il Consiglio ammette l'impossibilità di armonizzare il diritto penale degli Stati Membri a riguardo. Riconoscendo inoltre che la lotta al razzismo e alla xenofobia richiede diversi tipi di misure non limitate a questioni penali, la Decisione Quadro enfatizza la necessità di riavvicinare le disposizioni legislative dei vari sistemi legali. Pertanto, a differenza degli strumenti comunitari sopra descritti, questa Decisione Quadro richiede agli Stati Membri di assicurare che certe condotte siano punibili attraverso pene efficaci e proporzionate.

La Decisione Quadro stabilisce all'Articolo 1 che gli Stati Membri devono assicurare di adottare le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:

- L'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;
- L'incitamento pubblico alla violenza attraverso la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
- L'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale; e

- L'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945<sup>16</sup>.

Da questo articolo emerge che esiste un obbligo degli Stati Membri a criminalizzare tali condotte. Tuttavia, l'Articolo 1(2) indica che gli Stati Membri "(...) possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi", permettendo quindi una certa libertà agli Stati Membri nel rendere la condanna penale dell'atto dipendente dal turbamento e dalla minaccia e non coprendo le situazioni che cadono al di fuori di quel criterio. D'altro canto, il paragrafo 1 dello stesso articolo dichiara che gli atti elencati devono essere puniti nel sistema legale degli Stati Membri come "illecito penale", che non comporta necessariamente la criminalizzazione dei crimini d'odio, e possono essere gestiti, come accade in numerosi sistemi legali nazionali, come "illeciti amministrativi".

Monitorare l'implementazione della Decisione Quadro e valutare la trasposizione delle disposizioni nella legislazione degli Stati Membri è un compito della Commissione Europea. Nella sua Relazione del 2014 sull'attuazione della Decisione Quadro, la Commissione Europea ha concluso che *"Le disposizioni sull'istigazione all'odio o alla violenza di stampo razzista e xenofobo vigenti nella maggior parte degli Stati membri non sempre inglobano pienamente i reati previsti dalla decisione quadro"* (Commissione Europea, 2014). La Commissione identifica delle lacune nelle disposizioni trasposte, in particolare quelle su reati di negazione, apologia o minimizzazione grossolana di determinati crimini, motivazione razzista e xenofoba dei reati - coperta dall'Articolo 4 della Decisione Quadro - e responsabilità delle persone giuridiche e giurisdizione - collocate negli articoli 5 e 6 della Decisione Quadro (Commissione Europea, 2014).

Tale Decisione Quadro impone efficacemente un obbligo diretto e positivo sugli Stati Membri a criminalizzare comportamenti motivati da razzismo e xenofobia, obbligo in precedenza assente nel diritto comunitario.

Questo e gli altri strumenti internazionali menzionati in precedenza influenzano i sistemi legali nazionali, e oggi esiste un consenso europeo sulla necessità di una protezione dalla discriminazione a livello penale (Belchior da Silva, 2016). Tuttavia, secondo quanto concesso dalla Decisione Quadro del 2008, i vari Stati hanno deciso di incorporare tale protezione in diversi modi e, dunque, risulta di particolare interesse esaminare le varie opzioni adottate dai giuristi penalisti, specialmente all'interno dei paesi che partecipano al presente progetto.

<sup>16</sup> La Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della Decisione Quadro 2008/913/JHA del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, COM(2014) 27 finale, del gennaio 2014, p. 5, spiega che *"A norma della decisione quadro gli Stati membri sono tenuti a considerare reati l'apologia, la negazione e la minimizzazione grossolana pubbliche dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità perpetrati dai principali criminali di guerra dei paesi europei dell'Asse. Questi comportamenti possono essere considerati una precisa manifestazione di antisemitismo, se posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio."*

## Quadro giuridico

### 7.3.1. Le vittime di crimini d'odio e la Direttiva 2012/29/EU

Il rafforzamento dei diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato sono una priorità per l'Unione Europea (Commissione Europea, 2013). La Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 rappresenta un grande passo in avanti stabilendo gli standard minimi in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e sostituendo la Decisione Quadro 2001/220/JHA del Consiglio. La Direttiva (spesso definite Direttiva delle Vittime) è stata approvata e pubblicata nel novembre 2012 e ha posto il 16 novembre 2015 come termine ultimo per la sua trasposizione all'interno dei sistemi legali degli Stati Membri.

La Direttiva stabilisce una serie di diritti di base per tutte le vittime di reato, a prescindere dalla nazionalità e dallo Stato Membro in cui si consuma il crimine. Tali diritti sono connessi all'accesso ai servizi di assistenza, al godimento dei diritti procedurali di base - come, tra gli altri, il diritto ad essere ascoltati, il diritto ai servizi di traduzione e di interpretariato - e all'accesso a misure di protezione (Human Rights Monitoring Institute, 2013). La Direttiva riconosce le specificità dei crimini d'odio e quelle delle loro vittime e garantisce un'attenzione e una protezione speciali.

Il testo della Direttiva fa specifico riferimento alle vittime di crimini d'odio, riconoscendo loro bisogni di protezione specifici, a causa del tipo, della natura e delle circostanze dei crimini.<sup>17</sup> L'ammissibilità a queste misure di protezione specifiche dipende da una valutazione individuale che ha lo scopo di determinare se la vittima sia particolarmente vulnerabile a vittimizzazione secondaria e ripetuta (Commissione Europea, 2013). Secondo la Direttiva, le vittime di crimini d'odio dovrebbero essere valutate attentamente in merito a tali aspetti, avendo un maggior rischio di subire questi tipi di vittimizzazione (Human Rights Monitoring Institute, 2013).

Dunque, la Direttiva, oltre ad assicurare che le vittime di crimini d'odio ricevano misure di protezione generale, fornisce anche delle misure di protezione speciali. Le vittime sono libere di rifiutare queste misure speciali in conformità con l'Articolo 22(6) della Direttiva, che stabilisce che i desideri della vittima devono essere presi in considerazione.

La Direttiva prevede due tipi di misure di protezione specifiche: misure disponibili durante l'indagine penale e misure disponibili durante il processo. Il primo gruppo di misure mira ad assicurare che la vittima goda di un ambiente più favorevole e meno stressante quando entra in contatto con le autorità investigative. Il secondo gruppo vuole minimizzare danni

<sup>17</sup> Punto 56 e Articolo 22 (3) della Direttiva 2012/29/EU.

psicologici alla vittima, nel momento in cui è chiamata a confrontarsi con l'aggressore, al fine di prevenire possibili aggressioni fisiche e psicologiche, e per salvaguardare la privacy della vittima (Human Rights Monitoring Institute, 2013).

La seguente tabella specifica le summenzionate misure e gli articoli della Direttiva corrispondenti:

Tipo di misura di protezione	Misura	Articolo
Disponibile durante l'indagine penale	Audizioni svolte in locali appositi o adattati allo scopo.	23(2)(a)
	Audizioni effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo.	23(2)(b)
	Tutte le audizioni devono essere effettuate dalle stesse persone.	23(2)(c)
	In alcune circostanze, tutte le audizioni con vittime di violenza sessuale, violenza di genere o violenza nelle relazioni strette, devono essere svolte da una persona dello stesso sesso della vittima.	23(2)(d)
Disponibile durante il processo	Evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione.	23(3)(a)
	Consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente.	23(3)(b)
	Evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato.	23(3)(c)
	Permettere di svolgere l'udienza a porte chiuse.	23(3)(d)

Bisogna mettere in evidenza che l'applicazione di tali misure è soggetta alle seguenti eccezioni, elencate all'Articolo 23(1): esigenze operative o pratiche; o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

L'accesso ai servizi di sostegno è fondamentale per tutte le vittime ma in misura maggiore per quelle di crimini d'odio. Questi sono stabiliti all'Articolo 8 della Direttiva, ritenuto una delle sue disposizioni più importanti (Commissione Europea, 2013). Riconoscendo l'importanza fondamentale dei servizi di supporto per la guarigione della vittima, l'articolo summenzionato stabilisce che le vittime e i propri familiari abbiano accesso a servizi di assistenza gratuiti, riservati e di qualità.

La Direttiva prevede che le vittime abbiano accesso ai servizi di assistenza a seconda dei propri bisogni individuali e, in questo senso, la Commissione Europea ritiene che le vittime

## Quadro giuridico

di crimini d'odio necessitano di un'assistenza specializzata, a causa della loro personale vulnerabilità e del maggior rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsione (Commissione Europea, 2013).

In conclusione, la Direttiva delle Vittime, stabilendo degli standard minimi in merito ai diritti di tutte le vittime di reato in UE, evidenzia espressamente la particolare vulnerabilità delle vittime di crimini d'odio e il loro maggior rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsione, fornendo l'applicazione di misure di protezione speciali e accesso a servizi di assistenza specializzata. Questo ulteriore livello di protezione è fondamentale perché crea un obbligo sugli Stati Membri a considerare in maniera appropriata le vittime di crimini d'odio, ed è particolarmente importante in quegli Stati Membri dove il diritto penale e le politiche pubbliche non soddisfano ancora in maniera adeguata la necessità crescente di protezione di queste vittime.

### 7.4. Crimini d'odio in Europa

#### 7.4.1. Austria

Secondo l'ODIHR, nel 2016, la polizia austriaca, che fornisce dati aggregati per crimini d'odio e discorso d'odio, ha registrato 425 avvenimenti di questo tipo in quell'anno - 356 motivati da razzismo e xenofobia, 41 da antisemitismo e 28 da pregiudizio contro i musulmani.<sup>18</sup>

L'Austria ha, sia a livello costituzionale che penale, numerose disposizioni per contrastare odio e discriminazione. Alcune di queste sono state approvate dopo la ratifica nel 1974 della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale al fine di adempiere ai suoi obblighi.

Nella sfera penale, non c'è alcuna differenziazione per i crimini d'odio. Il movente discriminatorio per qualsiasi condotta che costituisce reato è trattata, in conformità con il Codice Penale, Sezione 33, paragrafo 5, come una circostanza aggravante del crimine, che aumenta la pena applicabile al/la carnefice del crimine.

D'altro lato, l'incitamento pubblico alla violenza e all'odio sono criminalizzati autonomamente nel Codice Penale austriaco, con la peculiarità che il crimine di incitamento alla violenza (e non all'odio) dipende dal fatto che possa disturbare la quiete pubblica (Commissione Europea, 2014).

<sup>18</sup> OSCE/ODIHR, *Hate Crime Reporting* (disponibile in <http://hatecrime.osce.org/austria>, consultato il 20 marzo 2018).

Il summenzionato rapporto della Commissione Europea riporta che l’Austria non ha adottato disposizioni penali riguardo pubblica apologia, negazione o minimizzazione grossolana di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra e che, in merito a pubblica apologia, negazione o minimizzazione grossolana di crimini definite all’Articolo 6 della Carta del Tribunale Militare Internazionale, c’è un riferimento al regime nazionalsocialista e alla Germania nazista come i carnefici di questi crimini.

### 7.4.2. Malta

Fino a poco tempo fa, il sistema legale maltese non includeva disposizioni riguardanti i crimini motivati da odio e discriminazione. Nel 2013, il codice penale è stato emendato per includere, all’articolo 83B, l’odio come circostanza aggravante di tutti i tipi di reati.

Malta adesso conferisce una considerevole protezione legale dai crimini d’odio, discriminazione e discorso d’odio (Muskat, 2016). L’incitamento alla violenza e all’odio sono criminalizzati nell’Articolo 82A del Codice Penale di Malta.<sup>19</sup> Pertanto, la Commissione Europea ritiene che Malta si sia conformata alla Decisione Quadro del Consiglio del 2008 per quanto concerne la descrizione delle potenziali vittime di questo crimine, menzionando espressamente i gruppi e i singoli membri; tuttavia, non fa riferimento alla discendenza e all’origine nazionale tra i motivi di incitamento alla violenza e all’odio (Commissione Europea, 2014).

La Commissione nota anche che Malta criminalizza la pubblica apologia, negazione o minimizzazione grossolana di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, facendo chiaro riferimento agli articoli attinenti dello Statuto della Corte Penale Internazionale. D’altra parte, per quanto riguarda apologia pubblica, negazione e minimizzazione grossolana dei crimini definiti dall’Articolo 6 della Carta del Tribunale Militare Internazionale, Malta non ha delle disposizioni specifiche per criminalizzare tali condotte, come nel caso italiano.

### 7.4.3. Portogallo

Sebbene siano diverse le fattispecie che sanzionano la commissione di reati d’odio secondo il Codice Penale portoghese, le più comuni sono: reato di discriminazione, incitamento all’odio e violenza, sanciti dall’Articolo 240. Inoltre, l’odio configura una circostanza aggravante soggettiva, descritta dagli Articoli 132(2)(f) e 145(2) e 155(1)(e).

<sup>19</sup> Articolo 82A(1) del Codice Penale stabilisce che: “Chiunque utilizza qualsiasi espressione o comportamento minaccioso, offensivo o ingiurioso, o mostra qualsiasi materiale scritto o stampato che sia minaccioso, offensivo o ingiurioso, ovvero si comporta in un certo modo, con l’intento di accrescere la violenza e l’odio contro un’altra persona o un gruppo sulla base di genere, identità di genere, orientamento sessuale, razza, colore, lingua, origine etnica, religione o credo o opinione politica o altro o laddove tale violenza o odio razziale possa, sulla base delle circostanze, essere incrementata, egli deve, su condanna, essere passibile di detenzione per un periodo dai 6 agli 8 mesi.”

## Quadro giuridico

Infine, esaminando i diversi tipi di reati inseriti nel Codice Penale portoghese, si possono identificare alcuni crimini che, sebbene non facciano esplicito riferimento all'odio, includono nei loro elementi tipici dei riferimenti alle convinzioni politiche, religiose o filosofiche, affiliazioni a partiti o a gruppi, vita privata o origine etnica.

Il reato di discriminazione è stato racchiuso nell'Articolo 189 del Codice Penale portoghese del 1982. Nella versione originale dell'articolo, tale reato per configurarsi presupponeva la commissione di atti di genocidio, e rispondeva agli obblighi di criminalizzazione assunti dallo Stato Portoghese per l'accesso alla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale. Come Francisca Van-Dunem mette in evidenza, con la riforma del Codice Penale nel Decreto Legge 48/95, del 15 marzo, il reato di discriminazione è stato reso autonomo dal crimine di genocidio, e adesso è incluso nell'Articolo 240 (Van-Dunem, 2001). La stessa autrice nota che, nel paragrafo 2 dell'articolo, la cattiva condotta intenzionale (dolo) è diventata un requisito, tradotto nell'espressione "con l'intento di incitare o incoraggiare la discriminazione razziale, religiosa o sessuale" (Van-Dunem, 2001). Questo punto legato alla cattiva condotta volontaria, che era un requisito in tutti i sottoparagrafi dell'Articolo 240(2), è rimasto inalterato fino all'approvazione della Legge No. 94/2017, del 23 agosto, nella quale la cattiva condotta intenzionale è divenuta il nuovo sottoparagrafo (d). Tale cambiamento ha avuto un duplice effetto molto importante: da un lato, esso ha ampliato l'azione tipica punibile dal reato e, dall'altro, ha reso la criminalizzazione meno rigida, rimuovendo un elemento soggettivo specifico a cosa sia considerato reato. In aggiunta a questo cambiamento principale, l'Articolo 240 del Codice Penale - che inizialmente si riferiva esclusivamente all'odio motivato dalla razza - è stato soggetto a successivi emendamenti con lo scopo di ampliare i fattori tipici di pregiudizio rilevanti per il reato d'odio coperto dalla disposizione.

Infine, la Direttiva delle Vittime precedentemente menzionata è stata trasposta nel sistema legale portoghese dalla Legge No. 130/2015, del 4 settembre, che ha emendato il Codice di Procedura Penale e ha approvato lo Statuto della Vittima.

### 7.4.4. Regno Unito

Secondo i dati forniti all'ODIHR, nel Regno Unito sono stati registrati 80,763 casi di crimini d'odio dalle autorità e, di questi, 20,321 sono stati perseguiti.<sup>20</sup> Per molti decenni il Regno Unito ha avuto un approccio al crimine d'odio molto frammentato, ciò è risultato in un quadro giuridico vasto e complesso (WALTERS et al., 2017).

<sup>20</sup> OSCE/ODIHR, *Hate Crime Reporting* [disponibile in <http://hatecrime.osce.org/united-kingdom>, consultato il 20 marzo 2018]

L'attuale definizione di crimine d'odio nel Regno Unito è stata consolidata dalle agenzie del sistema di giustizia penale nel 2007.<sup>21</sup> Secondo la loro interpretazione, i crimini d'odio sono “qualsiasi reato percepito, dalla vittima o da qualsiasi altra persona, come motivato da ostilità o pregiudizio verso qualcuno basati su una caratteristica personale.” (Home Office, Office for National Statistics and Ministry of Justice, 2013).

Nel 1998, il *Crime and Disorder Act 1998* ha introdotto delle disposizioni per aggravare determinati reati quando motivati da razzismo. In conformità con la Sezione 29 e 32, questi reati sono: reati contro l'integrità fisica, lesioni, reati contro l'ordine pubblico e reati di violenza e stalking. Nel 2011, il *Crime and Disorder Act* è stato emendato dall'Anti-terrorism, *Crime and Security Act 2001* che ha aggiunto ai motivi aggravanti la discriminazione basata sulla religione o sulle credenze religiose della vittima.

Poco dopo è stato approvato il *Criminal Justice Act 2003*. Esso ha stabilito che i moventi legati al presunto orientamento sessuale o alla disabilità della vittima debbano essere presi in considerazione dalle corti nell'emettere la sentenza. Tale Legge è stata emendata nel 2012 per includere moventi di discriminazione o di odio verso le persone transgender. In base a quando suddetto, si può concludere che mentre il *Crime and Disorder Act* stabilisce l'aggravante solo per alcuni reati motivati da odio verso la 'razza' o la religione della vittima, il *Criminal Justice Act* copre tutti i tipi di reato ma solo in merito alla decisione nella sentenza concreta della corte.

Il regime penale applicabile all'incitamento all'odio è altrettanto frammentato. Tra i vari strumenti legali, si evidenziano: il *Public Disorder Act 1986*, emendato dal *Racial and Religious Hatred Act 2006* – che ha aggiunto la criminalizzazione dell'incitamento all'odio razziale e religioso -, il *Malicious Communications Act 1988*<sup>22</sup>, il *Football (Offences) Act 1991*<sup>23</sup> e il *Communications Act 2003*.<sup>24</sup>

Nel Regno Unito, come nel caso dell'Austria, non ci sono disposizioni di diritto penale per l'apologia pubblica, negazione o minimizzazione grossolana di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Come nel caso dell'Italia e di Malta, anche nel Regno Unito non c'è una criminalizzazione della pubblica apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini definiti nell'Articolo 6 della Carta del Tribunale Militare Internazionale (Commissione Europea, 2014).

21 *Police Service, Crown Prosecution Service (CPS), National Offender Management Service* e altri.

22 Sezione 1 del *Malicious Communications Act 1988* considera reato inviare lettere e qualsiasi tipo di comunicazione simile intese a creare stress e ansia.

23 Sezione 3 del *Football (Offences) Act 1991* stabilisce che cori indecenti o razzisti durante le partite di calcio costituiscono reato.

24 Sezione 127 del *Communications Act 2003* considera reato l'uso improprio di reti di comunicazione elettronica pubbliche.

## Quadro giuridico

### 7.4.5. Svezia

In Svezia, nel 2016 sono stati registrati dalle autorità 4,862 casi di crimini d'odio, 257 dei quali secondo l'ODIHR sono stati perseguiti.<sup>25</sup> La maggior parte di questi reati sono stati motivati da razzismo e xenofobia (3,439).

La Sezione 2 del Capitolo 29 del Codice Penale svedese stabilisce, similmente ai casi esaminati in precedenza, l'aggravante dei reati motivati da odio e discriminazione a causa di razza, colore, origini etniche e nazionali, credo religioso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere o altri circostanze simili.

In aggiunta, la Sezione 8 del Capitolo 16 dello stesso Codice penalizza la disseminazione di minacce e di espressioni contenenti allusioni alla razza, al colore, alle origini etniche e nazionali, al credo religioso, all'orientamento sessuale con una sentenza di detenzione fino a due anni o, nel caso di reati minori, una multa. Inoltre, nella Sezione 9, il diritto penale svedese criminalizza la discriminazione sulla base degli stessi fattori a cui si aggiungono l'identità o espressione di genere, nel contesto dei servizi pubblici, nelle attività commerciali private e nei raduni pubblici.

La Commissione Europea riporta che la Svezia non criminalizza né pubblica apologia, negazione o minimizzazione grossolana di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra né i crimini definiti dall'Articolo 6 della Carta del Tribunale Militare Internazionale (Commissione Europea, 2014).

Questa è una sintesi del quadro giuridico in materia di crimini d'odio dei paesi partecipanti al presente progetto. La tabella seguente fornisce un resoconto sistematico, seppur non esaustivo, di quanto descritto in precedenza, incluse le informazioni sulla legislazione - ciò non preclude la necessità di consultare i diversi strumenti legali per ottenere informazioni più dettagliate.

<sup>25</sup> OCSE/ODIHR, *Hate Crime Reporting* (disponibile in <http://hatecrime.osce.org/sweden>, consultato il 21 marzo 2018)



Paese	Definizione legale di crimine d'odio	Autonomia del crimine d'odio	Crimine d'odio come una circostanza aggravante	Incitamento all'odio, discriminazione e violenza	Regime giuridico di reati
Austria	No	No	Si – Sezione 33(1)(5) StGB – circostanze aggravanti particolari	Si – Sezione 283 StGB – incitamento all'odio e alla violenza	
Italia	No	No	Si – Articolo 3, Legge No. 205/1993, <i>Legge Mancino</i> , emendata dalla Legge No. 85/2006	Si – Articolo 415, Codice Penale – criminalizza l'incitamento all'odio tra le classi sociali (contesto storico - periodo post fascista)  Legge No. 205/1993, Legge Mancino, emendate dalla legge No. 85/2006	Si – Articolo 43, Legge No. 3000/1970 in materia di impiego  Legge No. 286/1998 sull'immigrazione, conosciuta come <i>Legge Turco-Napolitano</i>  Leggi No. 215/2003 e 216/2003, trasposizione delle Direttive 2000/43/EC e 2000/78/EC  Articolo 724, <i>Libro III: contravvenzioni</i> , Codice Penale – blasfemia ed insulti religiosi contro i defunti (NOTA – Emendato per comprendere non solo la religione cattolica, ma tutte le religioni – no condanne del tribunale)
Malta		No	Si – Articolo 83B, Codice Penale	Si – Articolo 82A, paragrafo 1, 82B e 82C, Codice Penale	
Portogallo	No	No	Si – – Articolo 132(2)(f) – omicidio  Articolo 145(2) - reato all'integrità fisica  Per i riferimenti nell'Articolo 155(1)(e): Articolo 153 - minaccia; Articolo 154 - coercizione; Articolo 154A – persecuzione; Articolo 154B - matrimonio forzato; Articolo 154C – atti preparatori, tutti nel Codice Penale	Si – Articolo 240, Codice Penale Discriminazione ed incitamento all'odio e alla violenza	Si – Legge No. 39/2009, del 30 luglio – quadro giuridico per combattere violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza negli eventi sportivi, con l'emendamento della Legge No. 52/2013 del 25 luglio  Legge No. 93/2017, del 23 agosto, riguarda il quadro giuridico per la prevenzione, proibizione e il contrasto alla discriminazione
Svezia	Dal 1 gennaio 2015 esiste una definizione comune di crimine d'odio, approvata dalla polizia e dalla procura (rapporto della commissione governativa, 23-01-2015). Un crimine d'odio è un'agitazione contro	No	Si – Capitolo 29, Sezione 2, paragrafo 7, Codice Penale	Si – Capitolo 16, Sezione 8, Codice Penale	In conformità con la colonna 1, un certo numero di reati può essere considerato crimine d'odio.



## Quadro giuridico

	<i>un gruppo etnico o nazionale (Capitolo 16, Sezione 8), una discriminazione illegale (Capitolo 16, Sezione 9, Codice Penale) e qualsiasi altro crimine in cui il movente è quello di affliggere una persona, un gruppo etnico o qualsiasi altro gruppo a causa della razza, del colore, delle origini etniche o nazionali, della fede, dell'orientamento sessuale o qualsiasi circostanza simile.</i>			
<b>Regno Unito</b>	Non c'è una definizione legale di crimine d'odio ma le autorità, come il Crown Prosecution Service, si sono accordate su una definizione indicativa. Crimine d'odio è <i>qualsiasi reato percepito dalla vittima o da qualsiasi altro individuo come motivato dall'ostilità o dal pregiudizio basato sulla razza reale o presunta dell'individuo; credo religioso reale o presunto; orientamento sessuale reale o presunto; disabilità reale o presunta e qualsiasi altro crimine motivato dall'ostilità o dal pregiudizio contro una persona transgender o presunta tale dal perpetratore.</i>	No	Si – <i>Crime and Disorder Act 1998, emendato dall'Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001</i>	Si – <i>Public Order Act 1986, emendato dal Racial and Religious Hatred Act 2006</i>  <i>Malicious Communications Act 1988</i>  <i>Communications Act 1993</i>

### 7.5. Il quadro giuridico dei crimini d'odio in Italia<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Approfondimento a cura della Dott.ssa Anna Pisani

<sup>27</sup> Articolo 3, Costituzione Italiana: "1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali avanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Attualmente in Italia il principale strumento legislativo che l'ordinamento offre per la repressione di crimini d'odio e discriminazione è la Legge No. 205/1993, del 25 giugno, definita *Legge Mancino*, dal nome dell'allora Ministro dell'Interno che ne fu proponente. La *Legge Mancino* si colloca all'interno di un complessivo quadro normativo volto a sanzionare le condotte discriminatorie, con particolare riguardo al fascismo e al razzismo. Di seguito si analizzeranno le principali fonti normative in materia.

Innanzitutto, è la Costituzione Italiana, all'Articolo 3<sup>27</sup>, a fissare il 'principio di uguaglianza' (formale e sostanziale) di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali. Lo stesso art. 3, al comma 2, impone allo Stato di adottare tutti gli strumenti che consentano di superare gli ostacoli alla piena realizzazione del principio di uguaglianza. È in questa finalità che trova giustificazione la legislazione diretta a reprimere tutti i comportamenti discriminatori.



Altri articoli della Costituzione rilevanti in materia di crimini d'odio e discorso d'odio, richiamati anche nella formulazione dell'Articolo 3, sono l'Articolo 8<sup>28</sup> in merito al pluralismo religioso, l'Articolo 19<sup>29</sup> che fa riferimento alla libertà religiosa e l'Articolo 21<sup>30</sup> sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Nel corso del tempo si sono susseguiti numerosi interventi legislativi che sono stati finalizzati a consentire alle vittime di comportamenti discriminatori di poter ottenere, in sede giudiziale, la repressione di condotte discriminatorie e la rimozione degli effetti derivanti da tali condotte.

Per quanto riguarda il fascismo, in Italia è considerata reato l'apologia del fascismo. La XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, al primo comma, stabilisce che „È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista“. In attuazione della predetta Disposizione, è stata approvata la Legge 20 giugno 1952, n. 645, in materia di „Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione“, anche nota come Legge Scelba. Tale disposizione, all'Articolo 1, precisa che *“si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”*. Dunque, la legge in esame non si limita a proibire la riorganizzazione del partito fascista, ma punisce tutti i comportamenti che esaltano il fascismo (reato di apologia del fascismo), prevedendo inoltre la reclusione per organizzatori, promotori, dirigenti o partecipanti di associazioni, movimenti o gruppi con caratteristiche e finalità fasciste.

Per quanto concerne il razzismo, l'Italia ha ratificato uno dei principali strumenti internazionali in materia di discriminazione razziale, ossia la Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965. Ciò è avvenuto con la Legge No. 654/1975 (*Legge Reale*) - *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”* del 13 ottobre pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 1975. In conformità a questa legge, discriminazione e razzismo sono reati puniti con la reclusione. Nella sua formulazione originale, l'Articolo 3, comma 1, della legge, prevedeva un periodo di reclusione da uno a quattro anni per *“a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale”* e *“b)*

28 Articolo 8, Costituzione Italiana: *“1. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20]. 2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 3. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”*

29 Articolo 19, Costituzione Italiana: *“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt. 8, 20].”*

30 Articolo 21, Costituzione Italiana: *“1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stesso prescrive per l'indicazione dei responsabili. 3. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 4. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 5. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”*

## Quadro giuridico

*chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti a un gruppo nazionale, etnico o razziale*". Erano poi puniti dallo stesso articolo (al comma 2) con la reclusione da uno a cinque anni i partecipanti (o coloro che prestino assistenza) ad associazioni od organizzazioni aventi tra gli scopi quello *"di incitare all'odio o alla discriminazione razziale"*; per i capi o promotori di siffatte organizzazioni o associazioni la pena era aumentata. L'ipotesi di reato di cui all'Articolo 3 comma 1 Legge No. 654/1975 è stata però significativamente modificata dapprima dall'art. 1 del d.l. 122/1993 (convertito nella Legge No. 205/1993 - *Legge Mancino*, di cui si parlerà di seguito), poi dall'art. 13 della Legge No. 85/2006<sup>31</sup> ed infine dalla Legge No. 115/2016.

Secondo i due autori, Giuseppe Pavich e Andrea Bonomi, emergono due punti critici nelle fattispecie che incriminano la diffusione delle idee razziste e - in qualche misura - in quelle che puniscono l'incitamento alla discriminazione razziale. Da un lato, la nozione di "diffusione delle idee" e quella di "incitamento"; dall'altro, il possibile conflitto fra principi generali di portata anche costituzionale: in particolare tra quello in base al quale è vietata ogni forma di discriminazione (desumibile sul piano generale dall'Articolo 3 Costituzione) e quello di libertà di manifestazione del pensiero (Articolo 21 Costituzione). In merito al primo punto, tali nozioni sono state sostituite, almeno sul piano lessicale dalla Legge No. 85/2006, del 24 febbraio, che alla lettera a), oltre ad aver diminuito la pena (che ora è alternativa: reclusione fino a un anno e sei mesi, oppure multa fino a 6000 euro), ha modificato i termini definitori della condotta penalmente rilevante: è punito non più chi *"diffonde in qualsiasi modo"*, ma chi *"propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico"*; mentre alla lettera b), è ora punito non più chi *"incita"*, ma chi *"istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"*.

La modifica più recente alla *Legge Reale* risale al 16 giugno 2016, con la Legge No. 115/2016 - *"Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale"*. Questa disposizione introduce il reato di negazionismo, aggiungendo dopo il terzo comma dell'Articolo 3 il comma 3bis in base al quale: *"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232"*.

31 G. Pavich, & A. Bonomi (2014), *Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente*, Diritto Penale Contemporaneo [Disponibile in [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1412690237PAVICH-BONOMI\\_2014.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1412690237PAVICH-BONOMI_2014.pdf)]

Nel 2017 il deputato Emanuele Fiano ha presentato un nuovo disegno di legge sull'apologia del fascismo. Tale disegno mirava all'introduzione nel codice penale di una nuova fattispecie di reato, prevista dall'articolo 293-bis, che avrebbe punito *“chiunque propaga le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco”*. La Camera dei deputati aveva approvato la proposta ma il termine della legislatura ha messo fine alla discussione della legge in Senato.

L'incitamento alla violenza e all'odio sono criminalizzati in maniera più organica dalla, già citata, *Legge Mancino*, ossia Legge No. 205/93, del 25 giugno, “di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa”. La suddetta legge prevede le seguenti disposizioni:

- punisce con la reclusione fino a tre anni la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero l'incitamento a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni l'incitamento in qualsiasi modo a commettere o la commissione di violenza e atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- vieta organizzazioni, associazioni, movimenti e gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- punisce con la reclusione la partecipazione, l'assistenza, la promozione di tali movimenti o gruppi;
- abbassa le pene di reclusione minime e massime;
- inserisce pene accessorie rieducative;
- aggiunge la religione ai motivi di discriminazione (razza, etnia, nazionalità);
- introduce la circostanza aggravante: ciò è di fondamentale importanza, soprattutto per la potenziale estensione a numerose fattispecie di reato. Infatti, l'Articolo così recita: *“1. per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante”*. Trattasi di circostanza rinforzata, ossia non soggetta al giudizio di bilanciamento.

## Quadro giuridico

Nell'ordinamento italiano, una nozione di discriminazione viene fornita anche dall'Articolo 43 d.lgs. 286/1998 (**Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**) che, sia pure in esclusiva correlazione alla normativa in cui tale disposizione è collocata, si ricollega alla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale (vedi paragrafo 7.1 Parte I del presente manuale). Infatti, tale disposizione, al comma 1, afferma che *“1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”*. Al comma 2, sono elencate le condotte discriminatorie, ossia:

- a. il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- b. chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- c. chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- d. chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
- e. il datore di lavoro o i suoi preposti i quali compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.

Di particolare rilievo è il comma 3, in base al quale gli articoli 43 e 44 (sull'Azione civile

contro la discriminazione) *“si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea presenti in Italia”*.

Nel 2003, l’Italia ha recepito la Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica con il D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 215. L’intervento normativo in esame si segnala, in particolare, per aver chiarito le definizioni di discriminazione diretta, indiretta e di molestie, inserite nell’Articolo 2:

- a. sussiste discriminazione diretta quando per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga;
- b. sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone;
- c. sono altresì considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio o ostile, degradante, umiliante e offensivo.

Nello stesso anno è stata recepita la Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, a prescindere dagli handicap, dalla religione, dalle convinzioni personali, dall’età o dall’orientamento sessuale con il D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 216. In conformità a questa legge (e in particolare all’Articolo 7.1) è stato *“istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso”*. Tale ufficio ha preso il nome di UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, esso, in base all’Articolo 7 comma 2, ha il compito di:

- a. fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle

## Quadro giuridico

- persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori;
- b.** svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
  - c.** promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;
  - d.** diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
  - e.** formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;
  - f.** redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;
  - g.** promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

In anni recenti, l'Italia ha introdotto delle disposizioni in materia di discorso d'odio online, di seguito si citeranno le più importanti. Il D. Lgs. 70 del 9 aprile 2003 Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 „Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico“ limita la libera circolazione di contenuti informatici nell'ambito della lotta contro l'incitamento all'odio. Infatti, l'Articolo 5 comma 1(a) recita *“1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di: a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana”*. In aggiunta, nel 2008 l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul crimine informatico del 2001 con la Legge 18 marzo 2008, n. 48 riguardante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*.

Nello stesso anno è stata approvata la **Carta di Roma** o “*Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti*”. Il documento è stato redatto congiuntamente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Scopo della Carta è fornire le linee guida per il trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana. Al suo interno, in base al criterio deontologico fondamentale “del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati” contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani sono invitati a: **a.** Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e dall’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri; **b.** Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti; **c.** Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media; **d.** Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

Infine, nel 2018 sono stati introdotti nel Codice Penale due articoli (604 bis e ter) in materia di discriminazione razziale etnica e religiosa. L’Articolo 604 bis<sup>32</sup> riguarda la “**propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**” - inserito nel in virtù del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, attuativo della cd. riserva di codice. Tale articolo ricalca testualmente l’art. 3 della Legge 654/1975 e si colloca nella neo introdotta sezione I-bis intitolata ai delitti contro l’uguaglianza. Mentre l’Articolo 604 ter - introdotto anch’esso da d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 - concerne la **circostanza aggravante** per “*i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi*

32 Articolo 604 bis Codice Penale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”

## Quadro giuridico

*che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”, in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. “Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”.*

In conclusione, analizzando l’evoluzione del quadro giuridico italiano in materia di crimini d’odio e violenza discriminatoria, va evidenziata la mancanza di qualunque riferimento ad orientamento sessuale, identità di genere e disabilità quali moventi dei crimini d’odio. Si tratta di un vuoto giuridico che l’Agenzia per i Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (FRA), *Human Rights Watch* e le organizzazioni nazionali hanno chiesto, più volte, di colmare. Come si è visto, infatti, le Leggi Mancino e *Reale* fa esclusivo riferimento alla discriminazione su base razziale, etnica, religiosa e nazionale. I tentativi di ampliare la categoria dei soggetti tutelati da questa legge, specie per quanto riguarda la comunità LGBT, sono stati portati avanti con diversa intensità in diverse legislature, ma nessuno di questi ha mai ottenuto i risultati sperati. Purtroppo, il disegno di legge No. 1052 che prevederebbe l’estensione della Legge No.654/75 e della *Legge Mancino* al movente d’odio basato sulla discriminazione in base all’identità di genere ed orientamento sessuale, è ferma al Senato da più di cinque anni. La legge è stata infatti approvata alla Camera il 19 settembre 2013 e trasmessa al Senato quattro giorni dopo. Da quel momento in poi, non è stata mai inserita nel calendario dei lavori dell’assemblea e, nonostante gli emendamenti proposti, non è mai stata discussa. Lo scopo principale della norma sarebbe l’introduzione del reato di discriminazione e istigazione all’odio e alla violenza omotransfobica, introducendo i motivi *“fondati sull’omofobia o sulla transfobia”*.

### 7.5.1. L’efficacia della normativa italiana

L’Italia ogni anno segnala i dati sui crimini d’odio raccolti dalle forze dell’ordine all’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) dell’OSCE. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dei crimini d’odio, come emerge dalla tabella sotto riportata relativa ai crimini d’odio registrati dalle forze di polizia nel periodo 2013-2016 (Fonte: OSCE/ODHIR - Hate Crime Reporting Italy 2016).



Anno	Crimine d'odio registrato dalla Polizia	Perseguito	Condannato
2016	803	non disponibile	non disponibile
2015	555	non disponibile	non disponibile
2014	596	non disponibile	non disponibile
2013	472	non disponibile	non disponibile

Bisogna mettere in evidenza come la raccolta di informazioni su tali reati presenta notevoli difficoltà sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, i crimini d'odio sono segnalati senza distinzione dai casi di discorso d'odio o discriminazione; inoltre, non sono disponibili dati sui procedimenti giudiziari avviati e sulle sentenze di condanna adottate; è evidente una difficoltà nella raccolta delle denunce, dovuta, da un lato, alla difficoltà delle vittime di sporgere denuncia formale e, dall'altro, dalla mancanza di formazione delle Forze dell'Ordine.

Attualmente le principali fonti di informazione sull'incidenza di crimini d'odio ed incidenti discriminatori in Italia sono: l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e alcune organizzazioni non governative, quali Amnesty International, l'Osservatorio Carta di Roma e Vox - Osservatorio italiano sui diritti. Di seguito sono presentati gli ultimi dati presentati dai suddetti enti.

Nel 2016 l'UNAR ha aperto 2.939 istruttorie, di cui 2.652 sono risultate pertinenti: il 69% ha riguardato fatti discriminatori per motivi etnico-razziali, (per il 17% si è trattato di eventi riguardanti Rom, Sinti e Caminanti); il 9% motivi religiosi o per convinzioni personali; il 16% disabilità; 9% orientamento sessuale; 5% età.

Nel 2017 l'Osservatorio Carta di Roma ha registrato 182 episodi di discorsi d'odio nei confronti di Rom e Sinti, di cui 51 (il 28,1% del totale) sono stati classificati di una certa gravità;

600 attivisti di Amnesty International hanno monitorato dal 08 febbraio 2018 al 02 marzo 2018 i profili Facebook e Twitter di 1.419 candidati alle elezioni politiche e regionali 2018. Sono state raccolte 787 segnalazioni, più di un messaggio offensivo, razzista e discriminatorio all'ora, moltiplicato dalla rete (Barometro dell'odio).

Vox - Osservatorio italiano sui diritti ha realizzato "la Mappa dell'intolleranza" estrapolando da Twitter tra maggio e novembre 2017 e marzo e maggio 2018 6.544.637

39 In ähnlicher Weise kommentiert Paulo Pinto de Albuquerque Artikel 145, indem er beständig auf die Anmerkung zu Artikel 132 (beide aus dem Strafgesetzbuch) verweist. *Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem*, 3. aktualisierte Ausgabe, Lissabon: Universidade Católica Portuguesa, 2015, S. 564 und S. 565.

40 Ein Überblick über den aktuellen Stand der Debatte findet sich in Paulo Pinto de Albuquerque, *Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem*, 3. aktualisierte Ausgabe, Lissabon: Universidade Católica Portuguesa, 2015, S. 509 und 510 und in Figueiredo Dias/Nuno Brandão, *Comentário comimbricense ao Código Penal*, 1. 2. Ausgabe, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, S. 48 bis 54.

41 Es wäre nur von begrenztem Interesse, den für die Mittelposition sprechenden Gründen zu folgen, da die Schlussfolgerungen dieselben wären, sich aber auf jeden Absatz beschränken würden. Wir widersprechen der These, die das Problem als Ganzes behandelt, da die Ergebnisse ähnlich ausfallen und lediglich in der Größenordnung variieren.

## Quadro giuridico

milioni di tweet, dei quali 547.100 tweet di odio. Di questi: 326mila tweet contro le donne; 22mila tweet contro gli omosessuali; 15mila tweet contro gli ebrei; 64mila tweet contro i musulmani; 73mila tweet contro i migranti.

### 7.5.2. Giurisprudenza

Dal punto di vista giurisprudenziale, i tribunali italiani più volte hanno affrontato questioni legate a crimini e discorsi d'odio. Di seguito sono riportate le sentenze più significative in materia.

#### SENTENZE SUL CRIMINE D'ODIO

- Il 13 settembre 2009 4 sostenitori della Lega Nord hanno attaccato due camerieri stranieri durante un meeting a Venezia. Dopo un anno, il 29 settembre 2010 il pubblico ministero ha accusato gli imputati di lesioni e danni con la circostanza aggravante dell'odio razziale.
- Il 25 gennaio 2011 la Corte di Parma ha condannato 10 agenti della Polizia municipale per aver picchiato e insultato un ragazzo ghanese durante un'operazione antidroga in un parco pubblico perché „loro pensavano fosse un collaboratore di un pusher“. Tutti sono stati accusati con la circostanza aggravante dell'odio razziale.
- Con sentenza del 05 luglio 2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato quattro giovani italiani per l'aggressione nei confronti di alcuni richiedenti asilo ospiti di un centro di prima accoglienza del casertano. Durante l'aggressione avevano rivolto ai cittadini extracomunitari frasi ingiuriose a sfondo razzista quali “vaffanculo ... basta nero ... dovete andare fuori da qui!”. Il giudice di SMCV ha dunque riconosciuto la sussistenza dell'aggravante delle finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso in quanto le espressioni utilizzate dagli aggressori manifestavano chiaramente la sussistenza di un pregiudizio di inferiorità nei confronti della “razza africana”.

#### SENTENZE SUL DISCORSO D'ODIO

- Sussiste l'aggravante a sfondo razzista collegata ad un'espressione ingiuriosa quando un soggetto esprime, in modo inequivocabile, un sentimento di grave pregiudizio e un giudizio di disvalore nei confronti di una categoria di cittadini italiani, in particolare quelli che vivono nel Sud d'Italia, se intesa come “popolazione distinta” per origini e tradizioni, sussistendo nell'espressione il riferimento a una diversità di “razza” e

- all'inferiorità della stessa (Tribunale di Varese, sentenza n. 67/2013).
- Costituisce diffamazione aggravata dall'odio "razziale", ai sensi dell'art. 595 c. p. e dell'art. 3 della legge n. 205/2003, l'affermazione "torna nella giungla dalla quale sei uscita" indirizzata a "persona di colore", poiché – lungi dal costituire libera manifestazione del pensiero – suggerisce l'idea di una inferiorità originaria della persona determinata dal colore della pelle ed è dunque espressione altamente lesiva dell'onore e del prestigio della persona alla quale è riferita (nella fattispecie, l'affermazione era rivolta all'allora Ministro dell'Integrazione) (Corte d'Appello di Trento, sentenza del 1° giugno 2016).
  - Anche un'espressione generica di disprezzo verso gli stranieri come "che venite a fare qua ... dovete andare via" può far scattare l'aggravante dell'odio razziale. È infatti irrilevante l'esplicita manifestazione di superiorità razziale, dal momento che simili parole risultano "intenzionalmente dirette a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico (Corte di Cassazione, sentenza 32028 del 19 luglio 2018).

### 7.6. Crimini d'odio come reato autonomo: la strada migliore da percorrere?

L'analisi - fin qui svolta - del quadro normativo in materia di crimini d'odio permette al lettore di conoscere in maniera più approfondita quelli che sono gli strumenti nazionali ed internazionali che vengono in gioco allorché sia stato commesso un crimine d'odio. Si tratta di un passaggio necessario a comprendere l'importanza della scelta di prevedere, a livello nazionale ed internazionale, crimini d'odio quali figure autonome di reato. La sezione che segue analizzerà i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta, alla luce dell'indagine condotta sul punto dall'OSCE (OSCE, 2009).

Sul primo versante la scelta di considerare i crimini d'odio quali reati a sé è in grado di assicurare un'adeguata criminalizzazione degli stessi, ciò alla luce del fatto che i medesimi suscitano un allarme sociale particolarmente intenso, per i loro effetti dirompenti in danno a singoli e/o gruppi.

Bisogna, inoltre, enfatizzare come coloro che difendono la tipizzazione autonoma del crimine d'odio e una sentenza più severa per i suoi perpetratori, sostengano che questo sia un passo necessario per rispondere al maggiore impatto che i crimini d'odio hanno sulle vittime rispetto ad altri crimini, e al fatto che questi reati hanno un impatto negativo anche sul gruppo di appartenenza della vittima.

## Quadro giuridico

L'approvazione di una legislazione penale per rendere il crimine d'odio autonomo implicherebbe una discussione pubblica e governativa su questi comportamenti. Pertanto, una legislazione appropriata potrebbe sensibilizzare sulle questioni legate ai crimini d'odio.

Una volta approvata, l'implementazione di queste leggi richiederebbe la formazione di professionisti/e, in particolare forze di polizia e autorità giudiziarie, che, a loro volta, migliorerebbero le risposte del sistema di giustizia penale a situazioni di crimini d'odio.

L'autonomia dei crimini d'odio nel diritto penale permetterebbe una raccolta di dati più adeguata ai fini delle analisi statistiche. Una buona qualità di raccolta dati renderebbe visibile la reale estensione del fenomeno dei reati d'odio in ogni paese, ciò potrebbe consentire una corretta distribuzione di risorse per la formazione di professionisti e per l'indagine dei crimini d'odio, così come la prevenzione e la sensibilizzazione di questo fenomeno.

Al di là di questi vantaggi visibili, ci sono anche degli svantaggi o delle difficoltà che possono derivare dall'autonomia dei crimini d'odio. Innanzitutto, c'è la difficoltà di provare l'intenzione del perpetratore. Una delle maggiori problematiche per le autorità investigative e per le corti quando si trovano a dover affrontare dei crimini d'odio è quella di intuire e provare, attraverso il comportamento dell'autore/trice del crimine, qualcosa che appartiene alla sfera intima della persona che ha commesso un atto contrario alla legge.

L'autonomia dei crimini d'odio presenta un ulteriore svantaggio, che allo stesso tempo può essere visto come un argomento in favore dell'idea dell'odio come circostanza aggravante del reato. L'autonomia del crimine d'odio implica che si debba investigare sull'odio come base dell'atto e richiede prova di tale movente, l'assenza della quale condurrebbe al non soddisfacimento dei requisiti legali necessari per la condanna. Ciò risulterebbe nella non incriminazione o nel proscioglimento dell'accusato/a. D'altro canto, se l'odio è visto come circostanza aggravante, nel caso in cui non fosse possibile dimostrare l'intento discriminatorio o l'odio del/la criminale, quest'ultimo/a potrebbe essere punito/a solo per il crimine principale, senza l'inasprimento della sentenza applicabile. In questo caso, l'accusa e la possibile condanna dell'imputato/a non sarebbero messe a repentaglio.

Il fatto che l'odio come movente per un crimine possa essere una 'mera' circostanza aggravante presenta dei vantaggi. Uno dei principali è il fatto che le circostanze aggravanti possono essere applicate alla maggior parte dei reati previsti e puniti dal diritto penale. Questa idea eliminerebbe il potenziale pericolo causato dalla criminalizzazione autonoma dei crimini d'odio, dal momento che non è possibile rendere autonomi tutti i tipi di




comportamenti motivati dall'odio che possono costituire reati.


Tuttavia, associare l'odio ad una circostanza aggravante di un altro crimine presenta dei lati negativi. Il mancato riconoscimento dei crimini d'odio come categoria distinta e speciale conduce, nella maggior parte dei casi, ad un trattamento non adeguato delle situazioni ricoperte dal sistema di giustizia penale. Se i reati d'odio non sono autonomi, le autorità responsabili per l'indagine penale potrebbero fallire nell'indagare (o potrebbero non indagare affatto) tutte le accuse e gli indizi che indicherebbero che il crimine è stato motivato dal pregiudizio nei confronti della/e vittima/e. In più, l'odio non rappresenta una circostanza aggravante per tutti i reati all'interno del Codice Penale. Ciò implica che il procuratore rischia di minimizzare il reato commesso nel caso in cui per quello specifico crimine non sia prevista l'aggravante dell'odio. Infine, l'assenza di meccanismi di registrazione dei possibili moventi di pregiudizio contro la vittima e una insufficiente indagine di quel movente potrebbe condurre le corti a non usare il proprio potere per dare peso al movente nel determinare la sentenza.

Con ciò si conclude la lista dei pro e dei contro delle possibili opzioni che il legislatore penalista può prendere in considerazione in materia di crimini d'odio.





**PARTE 2 — SOSTENERE**



# Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d'odio



La vittima di un crimine d'odio può subire una vittimizzazione primaria derivante direttamente dall'atto criminoso, ma anche una secondaria (o doppia vittimizzazione) nella propria relazione con il sistema di giustizia penale (forze di polizia, sistema legale, ecc.), il sistema sanitario, i media, ecc. (Herek & Berril, 1992). Pertanto è fondamentale che i/le professionisti/e che si trovano a sostenere questo tipo di vittima minimizzino i rischi di vittimizzazione secondaria. Ciò si può ottenere stabilendo un'interazione con la vittima che sia modellata sui suoi bisogni reali e comprenda le sue caratteristiche, che potrebbero essere state la causa dell'aggressione.

## 1.1. Aspetti fondamentali

Nella relazione con le vittime di crimini d'odio, tutti i/le professionisti/e dovrebbero prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali riguardo l'esperienza della vittima e il loro posizionamento personale (Kees et al., 2016; Hill, 2009). Alcuni dei più rilevanti sono la necessità di:

**Riflettere su pregiudizi personali e relazioni di potere:** tutti i/le professionisti/e che hanno a che fare con vittime di crimini d'odio dovrebbero riflettere sui propri pregiudizi e come questi ultimi possono influenzare la percezione e il significato che le persone attribuiscono alle cose. È fondamentale essere consapevoli dei propri pregiudizi personali in relazione alla comunità di appartenenza delle vittime o dei valori culturali di queste ultime, che possono influenzare gli atteggiamenti di una persona, al fine di essere in grado di evitare comportamenti inadeguati e di costruire una relazione di lavoro basata su fiducia e rispetto. È inoltre importante riflettere sulle differenze, disuguaglianze e diverse relazioni di potere che possono esistere tra il/la professionista e la vittima (sulla base di età, genere, colore della pelle, etnicità, cultura, religione/credenze, nazionalità, orientamento sessuale, identità di genere, classe sociale, ecc.).

**Affrontare questioni derivanti da caratteristiche di identità sociali multiple e sovrapposte:** Sarà fondamentale considerare come le caratteristiche dell'identità sociale della vittima siano interrelate, sia nell'esperienza della vittimizzazione che nelle esperienze della discriminazione o dello svantaggio (intersezionalità). Questa dimensione è rilevante per una migliore comprensione di come l'esperienza della vittima possa essere condizionata da diversi fattori, incluso il possibile impatto della vittimizzazione.


**Non dare giudizi di valore:** I/le professionisti/e dovrebbero sempre accettare le vittime

## Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d'odio

per quello che sono, senza dare dei giudizi di valore circa le loro caratteristiche, i comportamenti o le esperienze, e rispettare la loro dignità.

**Attuare un approccio non discriminatorio:** I/le professionisti dovrebbero assicurarsi che le vittime dei crimini d'odio (o altre forme di violenza ad essi associate) non siano trattati diversamente da altri a causa della loro identità e delle caratteristiche sociali. Un posizionamento non discriminatorio richiede una riflessione personale da parte del/la professionista riguardo le proprie pratiche e il modo in cui la propria identità sociale interferisca con il proprio lavoro di assistenza alle vittime di crimini motivati dal pregiudizio. Tuttavia va sottolineato che il trattamento non discriminatorio non deve essere confuso con il fornire la stessa terapia a tutte le vittime. In aggiunta alla necessità di tenere sempre a mente la dimensione individuale di ogni vittima, è importante non mostrarsi insensibili verso le specifiche questioni ed esperienze della comunità della vittima.

Per poter assicurare un trattamento che sia rispettoso e attento ai bisogni delle vittime di reati d'odio, i/le professionisti/e che entrano in contatto con queste vittime devono tenere a mente la triade delle competenze per la diversità individuale e culturale (CIG, 2016 - adattata).





## 1.2. Comportamento non verbale

Un ascolto attivo implica prestare attenzione al contenuto del messaggio, così come al modo in cui esso viene trasmesso, ossia, al tono della voce e al linguaggio del corpo (Jacobs et al., 2011) e richiede empatia e dedizione nella conversazione. Per empatia si intende l'abilità dell'interlocutore/trice di comprendere come si sente l'altra persona, inclusi i sentimenti, i pensieri, i punti di vista e la motivazione per il proprio comportamento, e di rispondere in maniera appropriata, con una risonanza affettiva (Batson, 2009). L'empatia permette agli individui di comunicare in maniera efficace, crea una relazione tra il/la professionista e la vittima e incoraggia la vittima a fornire le informazioni e le prove necessarie (Sommers-Flanagan and Sommers-Flanagan, 2014; Themeli, 2014; Morrison, 2014).

Per poter essere un buon ascoltatore o una buona ascoltatrice, bisogna prendere in considerazione alcuni atteggiamenti verbali e non verbali. È fondamentale minimizzare le distrazioni e le interruzioni, dimostrare un'apertura e non dare dei valori di giudizio, incoraggiare la vittima ad esprimersi liberamente, dare chiari segnali (verbali e non verbali) che si sta prestando attenzione a ciò che la vittima sta dicendo, porre delle domande chiare e aperte che si concentrino su ciò che è importante per la vittima. Un ascolto attivo ed empatico implica, quando si interagisce con vittime di crimini d'odio e violenza discriminatoria, una certa umiltà da parte del/la professionista, essere consapevoli dei propri limiti e di circostanze e bisogni specifici della vittima. Ciò richiede attenzione ai vari aspetti della comunicazione verbale e non verbale e di informarsi in merito alle questioni che potrebbero essere rilevanti per l'interazione con le vittime che appartengono a determinati gruppi sociali con cui il/la professionista non ha familiarità (Chahal, 2016).

Anche il linguaggio simbolico è di grande importanza. Bisogna fare attenzione alle questioni spaziali (ad esempio, pulizia, disposizione degli oggetti, comodità e riservatezza della stanza dell'incontro) così come al modo in cui il/la professionista è vestito/a o come si comporta (puntualità, ecc.) (Chahal, 2016).

In termini di linguaggio non verbale, è importante considerare come creare un ambiente di sicurezza e fiducia che permetta alla vittima di sentirsi a proprio agio a parlare della violenza subita, e assicurare una sensibilità verso la loro realtà, e, in alcuni casi, comunicando in un modo interculturalmente sensibile.

Un modello utilizzato nella comunicazione non verbale con vittime di reati d'odio è SOLER (Egan, 2014), che stabilisce che il/la professionista deve: posizionarsi esattamente



## Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d'odio

(*Squarely*) di fronte alla vittima, in modo da permettere immediatamente un contatto visivo diretto; adottare una postura aperta (*Open*) - ad esempio, evitando le braccia conserte o di girare le spalle alla vittima; inclinarsi (*Lean*) verso la vittima; mantenere un buon contatto visivo (*Eye*), mostrando interesse ed essendo attenti alla loro esperienza, ma anche mostrando empatia in modo da non forzare il contatto se la vittima manifesta un disagio o lo evita; rilassare (*Relax*) la postura del corpo e l'espressione facciale, mantenendo l'attenzione verso la vittima, senza dare l'impressione di essere distratti.

È importante notare il simbolismo culturale di alcuni elementi del linguaggio non verbale. Ad esempio, in alcune culture, un contatto visivo diretto potrebbe essere considerato irrispettoso, o la forma di saluto iniziale potrebbe variare, per esempio a seconda del genere degli/delle interlocutori/trici. Di conseguenza, la comunicazione simbolica, il linguaggio del corpo (contatto visivo, espressioni facciali, postura, tono di voce, posizione del corpo e gesti), il silenzio attivo e la distanza interpersonale potrebbero essere interpretati in maniera diversa in culture differenti (Chahal, 2016).

Infine, come nel caso di qualsiasi altra vittima di ogni genere di reato, annuire e sorridere aiutano a dimostrare che il/la professionista è in empatia con la vittima, aiuta a validare le proprie emozioni e sentimenti. Tuttavia, generalizzazioni, false speranze, luoghi comuni ed espressioni stereotipate (come “So come ti senti” o “Capisco la tua posizione”) devono essere evitate.

### 1.3. Buone pratiche per entrare in contatto ed interagire con vittime LGBTQ+

Le vittime LGBTQ+ sono soggette ad un doppio stigma: un giudizio valutativo negativo in merito al proprio orientamento sessuale e lo stigma derivante dalle situazioni di violenza (Moleiro et al., 2016). In aggiunta allo stigma legato a questo gruppo, che è multidimensionale, ci sono anche un gran numero di pregiudizi e miti riguardanti le persone LGBTQ+, come l'omosessualità concepita come una malattia o innaturale o il fatto che le persone trans abbiano una malattia mentale.

Si raccomanda, dunque, quando si entra in contatto e si interagisce con delle vittime LGBTQ+ di prestare attenzione, tra gli altri, ai seguenti fattori (adapted from CIG, 2016):

- i. Non dare per scontato che la vittima è eterosessuale o cisgender;



- ii.** Usare un linguaggio inclusivo riguardante il genere e l'orientamento sessuale;
- iii.** Usare un linguaggio non patologizzante e inclusivo (evitare espressioni come 'normale', 'naturale', 'problema', 'opzione sessuale', 'scelta sessuale', 'travestiti' o espressioni dispregiative);
- iv.** Non comportarsi in maniera troppo intima solo per dimostrare di non avere pregiudizi;
- v.** Non evitare un approccio diretto all'orientamento sessuale (non comportarsi come se fosse un argomento tabù);
- vi.** Non chiedere nè cercare le ragioni per cui una persona è LGBTQ+, non cercare le cause dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima e non cercare di intuirli dal modo in cui la vittima esprime il proprio genere;
- vii.** Evitare di fare delle supposizioni o delle asserzioni basate su stereotipi comuni e mirare a comprendere che il genere è un costrutto non binario che permette delle identità multiple e che queste potrebbero non corrispondere al genere assegnato alla nascita;
- viii.** Non mostrare sgomento quando i documenti di identità ufficiali (ad esempio patente di guida, tessera sanitaria) non riportano lo stesso genere espresso dalla vittima (nel caso di persone trans);
- ix.** Specialmente nel contatto con le vittime trans, evitare espressioni come 'Signore' o 'Signora/Signorina' che ricadono nel binarismo di genere, a meno che la vittima non abbia espresso chiaramente una preferenza per il loro uso. Un'etichetta di genere può essere particolarmente dolorosa per una vittima transgender, e, in alcuni casi, le vittime possono decidere di non cercare l'aiuto di cui hanno bisogno (assistenza medica, polizia, servizi di sostegno alla vittima) perché non vogliono essere classificate in modo errato in una categoria di genere. Ad esempio, al posto di "Signora, ha sentito qualche parola o aggettivo al momento dell'aggressione?", usare una formula più neutrale come "Ha sentito qualche parola o aggettivo al momento dell'aggressione?".

Se una persona utilizza una specifica 'etichetta' di genere (perché la esprime volontariamente o perché le viene richiesta una preferenza), deve essere usata quell'etichetta. Non ci si deve sentire a disagio a chiedere alla vittima come preferisce essere chiamata (quale pronome o titolo). Ad esempio, se una vittima dice "mi identifico come una donna transgender" allora la vittima deve essere trattata usando il femminile. È preferibile che la vittima sia chiamata con il proprio nome senza una 'etichetta' di genere.

Ai fini dei procedimenti legali (per es. referenze per l'accoglienza presso un rifugio), deve prevalere l'identità legale, anche se la vittima potrebbe essere identificata con il genere opposto in base alla propria volontà. In qualsiasi contatto diretto con la vittima deve essere usata l'identità prescelta dalla vittima.



## Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d'odio

### 1.4. Buone pratiche per entrare in contatto ed interagire con vittime con disabilità

L'acquisizione di conoscenze riguardanti gli elementi specifici da tenere a mente quando si interagisce con vittime con disabilità intellettiva è essenziale per professionisti, polizia o altre entità che assistono le vittime di reati nella pratica quotidiana. Tuttavia, a causa della complessità delle disabilità intellettive e della molteplicità dei fenotipi ad esse associati (che varia dalla totale dipendenza alla minima dipendenza dalle altre persone), non c'è spazio in questo prontuario per approfondire il tema. Ciononostante, come raccomandazione generale e di base, è importante capire che, nell'interazione con una persona avente disabilità cognitiva o intellettiva, bisogna comportarsi in maniera naturale, mostrare rispetto e considerazione e rapportarsi a lei in base alla sua età, piuttosto che trattarla come un/a bambino/a (SNPD, 2015).

Per meglio comprendere come relazionarsi con queste vittime, si suggeriscono le seguenti fonti, che si occupano di buone pratiche nel contatto e nell'interazione con vittime con disabilità intellettive:

**SART Toolkit – Resources for Sexual Assault Responses Team:**

<https://ovc.ncjrs.gov/sartkit/focus/culture-vwd-d.html>

**National Center for Victims of Crime:**

<http://victimsofcrime.org/library/resource-directory-victims-with-disabilities/crime-victims-with-disabilities>

#### 1.4.1. Disabilità visiva

Quando si parla di persone con disabilità visiva ci si può riferire sia a persone affette da cecità che a quelle con minorazioni della vista. Sebbene la definizione clinica stabilisca che una persona è cieca quando la sua acutezza visiva è minore di 0.1 (Classificazione ICD-9-CM), una persona è considerata cieca se, pur essendo ipovedente, ha bisogno di istruzioni in braille. Un individuo con una vista inferiore al normale (vicina alla cecità o ipovedente) può fare affidamento su strumenti ottici o essere in grado di leggere quando la scrittura è ingrandita.

Nel caso di persone con minorazioni visive, è importante ricordare che avranno bisogno di toccare gli oggetti e le persone per poter identificare ciò che le circonda; avranno



inoltre bisogno di una descrizione specifica dell'ambiente circostante per farsi un'idea del percorso e per aggirare gli ostacoli e, di conseguenza, per muoversi all'interno dello spazio in maniera sicura (Domingues & Carvalho, 2014). Ad esempio, per aiutare una persona cieca a sedersi quando manifesta questa necessità, il/la professionista per il sostegno alla vittima deve guidarla fino alla sedia, posizionare la sua mano sulla sedia, informarla se la sedia ha i braccioli o meno e lasciare che si sieda da sola.

Per quanto riguarda la mobilità, devi chiedere alla persona se ha bisogno di aiuto nel muoversi; in caso affermativo, posiziona la sua mano sul tuo gomito piegato o sulla tua spalla per guidarla, adatta la tua velocità alla sua quando cammini e non parlare con un tono di voce troppo alto come se la persona avesse delle difficoltà uditive. Per facilitare il movimento, le persone con menomazioni della vista possono utilizzare dei supporti come stampelle, cani guida, audio guide, e così via.

È importante anche considerare l'illuminazione, in quanto determinati contrasti permettono alle persone con menomazioni visive un maggior grado di autonomia (Domingues & Carvalho, 2014).

Quando spieghi delle direzioni ad una persona cieca, devi indicare le distanze in metri o utilizzando altre unità di misura.

Quando rispondi ad una persona cieca (con perdita completa della vista o vista ridotta), evita di usare gesti, di annuire o di indicare. Se devi andar via, devi informare la persona con minorazione visiva; altrimenti potrebbero non accorgersi della tua assenza.

I cani guida hanno il compito di guidare il/la proprio/a proprietario/a, per questo motivo non devono essere distratti, accarezzati o sfamati senza il consenso del/la padrone/a.

## 1.4.2. Disabilità motoria

Le persone con disabilità motoria devono avere informazioni su quanto sia accessibile il luogo in cui vogliono andare (se ci sono gradini, rampe o ascensori, quanto sono ampie le porte, se ci sono servizi sanitari adatti, ecc.).

È inoltre importante considerare la necessità di altri tipi di supporto, come l'assistenza per il trasporto dei bagagli, il trasferimento dalla sedia a rotelle ad un altro luogo, l'eliminazione degli ostacoli, e anche il rispetto dell'andatura della persona (Domingues & Carvalho, 2014).



## Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d'odio

È fondamentale chiedere alla persona se ha bisogno di aiuto e come poter dare questo aiuto. Bisogna inoltre prestare attenzione al fatto che la sedia a rotelle, le stampelle e il bastone, se usati, fungono da estensione del corpo della persona, si deve quindi rispettare quello spazio e non muovere tali oggetti senza il permesso della persona.

Può essere scomodo e stancante per una persona sulla sedia a rotelle guardare verso l'alto per un lungo periodo di tempo, dunque fai in modo di posizionarti al livello dello sguardo della persona che usa la sedia a rotelle, ad esempio sedendoti.

Quando inizi una conversazione con qualcuno, assicurati di girare la sedia nella giusta direzione così la persona può partecipare alla conversazione.

Quando muovi una persona sulla sedia a rotelle fai attenzione:

- Ai piedi e alle braccia della persona, specialmente nei luoghi stretti o negli spazi di difficile accesso;
- A salire le scale, devi inclinare la sedia a rotelle all'indietro così da sollevare le ruote anteriori e sostenerle nell'elevazione;
- Per scendere un gradino, è più sicuro farlo all'indietro;
- Per salire o scendere più di un gradino di fila, è importante cercare una rampa; se non c'è, è meglio chiedere aiuto di una o più persone per svolgere questo compito.

Se la vittima fa affidamento su stampelle o altri ausili alla mobilità (diversi dalla sedia a rotelle), le stampelle/il bastone (o qualsiasi altro ausilio) devono rimanere sempre vicino alla persona.

Se l'individuo che si muove con l'ausilio di un bastone o di stampelle cade, devi offrire il tuo aiuto ma non fare nulla nell'immediato se non sai come farlo; chiedi prima alla persona se ha bisogno di aiuto e come aiutarla nella maniera appropriata.

Le persone con paralisi cerebrale potrebbero avere difficoltà a muoversi, camminare o parlare, o potrebbero fare dei movimenti involontari con braccia e gambe. La paralisi cerebrale non è associata alla disabilità cognitiva o intellettuale; una persona con paresi cerebrale ha un danno, che è associato a bisogni specifici, e molto spesso ha difficoltà a parlare. Pertanto è fondamentale rispettare i suoi ritmi e, se non capisci subito ciò che sta dicendo, chiedile gentilmente di ripetere (SNPD, 2015).



## 1.4.3. Disabilità uditiva

Per le persone con disabilità uditiva, il contatto visivo con le persone con cui stanno interagendo è fondamentale e facilita la lettura delle labbra, per questo è richiesta una buona illuminazione.

Evita di dare le spalle alla luce (ad esempio della finestra), in quanto sarebbe difficile leggere il tuo volto.

Parla lentamente, articola le parole in maniera chiara e mantieni il contatto visivo con la persona mentre le parli.

Sii espressivo/a mentre parli, dal momento che le persone con menomazioni uditive non possono sentire i sottili cambiamenti nel tono della voce che indicano le emozioni; dunque, le espressioni facciali, i gesti, e altre forme di linguaggio non verbale sono di grande importanza.

Non tutti gli individui sono in grado di leggere le labbra, in quanto solo circa il 15-25% di quello che diciamo è visibile nei movimenti delle labbra. Molte persone con disabilità uditiva sono accompagnate da un/a interprete. Rivolgiti alla persona e non all'interprete.

Un altro modo per aiutare coloro che hanno una minorazione uditiva è avere una conoscenza di base del linguaggio dei segni della tua lingua o della Lingua Internazionale Dei Segni, se la vittima la conosce, oppure, se non conosci la lingua dei segni, cerca di trovare un modo alternativo per comunicare e trasmettere le informazioni (Domingues & Carvalho, 2014).

## 1.5. Buone pratiche per entrare in contatto ed interagire con vittime migranti, richiedenti asilo o rifugiate

Persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate, come quelle appartenenti a minoranze etniche, sono le più colpite da crimini d'odio e violenza discriminatoria nell'Unione Europea (FRA, 2016).

Spesso queste vittime presentano delle difficoltà aggiuntive nell'accesso ai servizi di assistenza a causa della mancanza di familiarità con le strutture esistenti nel paese; esse tendono inoltre a non nutrire grande fiducia nelle autorità e nelle istituzioni; hanno maggiori problemi ad accedere alle informazioni, spesso perché non hanno padronanza della lingua locale; e, in alcuni casi, perché si trovano in situazioni socio-economiche svantaggiate.



## Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d'odio

Alcuni aspetti da considerare quando si promuovono un contatto e un'interazione adeguati con tali vittime sono:

- Assicurarsi che le informazioni siano fornite alla vittima attraverso più mezzi (scritti e orali) che tengano conto dei requisiti linguistici della vittima, così come altri bisogni esistenti (ad esempio quelli legati alla disabilità). Verificare che la comunicazione con la vittima avvenga utilizzando una lingua a lei comprensibile e attraverso la quale le informazioni trasmesse possano essere comunicate ed assimilate in maniera appropriata. Quando si cerca un/a interprete per assolvere il compito, scegliere con cautela. Spesso gli/le interpreti appartengono alla comunità della vittima o alle stesse reti sociali e bisogna assicurarsi che l'interprete scelto/a sia imparziale e idoneo/a;
- Considerare la possibilità che la vittima possa attraversare uno shock culturale non provato prima dell'incidente. Lo shock culturale è un processo associato ad un temporaneo sentimento di adattamento sbagliato e frustrazione, di confusione ed incertezza, che a volte causa ansia, la quale può influenzare negativamente l'esposizione della persona ad una cultura o ad un ambiente non familiari che non sono preparati per questo;
- Fare attenzione all'uso della terminologia, scegliendo i termini appropriati da un punto di vista dei diritti umani e della non stigmatizzazione (ad esempio, non usare il termine immigrato clandestino);
- Prendere in considerazione le specificità culturali della vittima;
- Differenziare tra l'esperienza migratoria e l'esperienza della vittimizzazione. In aggiunta, le questioni legate allo status legale della persona nel territorio del paese (legate a permesso di soggiorno, processo di regolarizzazione o procedura di asilo) devono essere prese in considerazione ma differenziandole dalla situazione di vittimizzazione;
- Non esprimere alcuna opinione circa l'aspetto personale della vittima, le caratteristiche identitarie, il comportamento o la storia di vita.

### **1.6. Aspetti da prendere in considerazione quando si entra in contatto e si interagisce con vittime appartenenti a minoranze etniche, culturali e religiose**

Per poter comprendere al meglio quali aspetti culturali possano essere coinvolti nell'interazione con le vittime appartenenti a determinate minoranze e poiché non esiste una definizione universale di cultura, è importante fissarne una.

# Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d'odio



L'UNESCO fa riferimento alla seguente definizione essendo la più comunemente accettata:

*“[Cultura] è quell’insieme complesso che include conoscenza, credenze, arti, morali, leggi, costumi e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita da [una persona] come membro della società.” (Tylor, 1986).*

La cultura è quindi un complesso set di valori, tradizioni, visioni del mondo, esperienze, significati, relazioni politiche e sociali che, essendo variabili, sono condivise da un gruppo di persone intrecciate dalla combinazione di un numero di fattori (lingua, storia comune, posizione geografica, religione, classe sociale, ecc.) e che si accumulano nelle generazioni.

L'identità culturale di una persona è formata da aspetti come etnicità, genere, età, credenze e valori sposati. La comunicazione interculturale abbraccia le differenti forme della comunicazione verbale e non verbale tra persone appartenenti a contesti culturali diversi (Hybels, 2009).

La cultura può influenzare il modo in cui comunichiamo, quando e come spieghiamo le cose (in modo più o meno diretto), quali gesti sono considerati educati o meno, simboli o gesti a cui attribuiamo significato (ad esempio, guardare qualcuno direttamente negli occhi è considerato un segno di rispetto in alcune culture mentre in altre è visto come intimidatorio o persino aggressivo).

Quando si entra in contatto con vittime di reati d'odio appartenenti a minoranze etniche, culturali o religiose, fallire nel rispettare o comprendere le specificità (e l'identità) culturali della vittima può aggravare il potenziale impatto del crimine su di essa.

Pertanto è essenziale capire che viene dato sostegno ad individui assimilati in determinate norme sociali. D'altro lato, sebbene assimilati a tali norme sociali, categorizzare una vittima in un gruppo sociale ed ignorare le differenze tra i suoi membri può essere ugualmente dannoso.

Gli aspetti chiave della comunicazione interpersonale che variano considerevolmente in base alle norme culturali della comunità sono: la distanza sociale e quello che è considerato contatto fisico adeguato. Una distanza sociale adeguata dipenderà da una varietà di fattori come la cultura e l'etnicità, ma anche dal genere della vittima, se essa ha una disabilità o meno, la religione e altre circostanze di natura più spaziale (le caratteristiche della stanza) o legate alla vittima stessa (paura o mancanza di fiducia). Tuttavia, norme culturali diverse ammettono il contatto fisico in modo differente, così, nel dubbio, si deve adottare una postura empatica ma mantenere una distanza rispettosa ed essere aperti/e ai segnali



## Entrare in contatto ed interagire con le vittime di crimini d'odio

di apertura e prossimità trasmessi dalla vittima. Ad esempio, nelle cosiddette 'culture occidentali' è comune usare una stretta di mano come saluto neutrale; tuttavia, per una donna musulmana questo gesto potrebbe essere visto come inappropriato.

È importante notare il simbolismo culturale di alcuni elementi del linguaggio non verbale. Per esempio, in alcune culture il contatto visivo diretto potrebbe essere visto come non rispettoso e il saluto iniziale potrebbe variare anche in base al genere dell'interlocutore/trice. Aspetti come la comunicazione simbolica, il linguaggio del corpo (contatto visivo, espressioni facciali, postura, tono di voce, posizione del corpo e gesti), il silenzio attivo e la distanza interpersonale possono essere interpretati in modo diverso in culture differenti (Chahal, 2016).

Quando si entra in contatto con persone con riferimenti culturali diversi, è fondamentale innanzitutto essere consapevoli delle proprie conoscenze limitate e cercare maggiori informazioni. È inoltre importante non iniziare da idee preconfezionate o generalizzazioni. È consigliabile contattare qualcuno che possa spiegare in maniera efficace alcuni codici culturali al fine di acquisire una conoscenza generica delle peculiarità culturali delle minoranze maggiormente presenti nel paese in cui il crimine si è consumato.

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

Il fatto che i crimini d'odio abbiano un impatto così significativo sulle vittime è una delle ragioni che giustificano la necessità di stabilire delle procedure specifiche per assistere tali vittime. Una risposta inappropriata o scorretta da parte di un/a professionista del sostegno alla vittima porterebbe ad un processo di supporto inefficace e, nel peggiore dei casi, ad una vittimizzazione secondaria, che particolarmente grave in vittime che si trovano già in una situazione di vulnerabilità.

L'organizzazione tedesca RAA Sachsen, in partnership con altri soggetti europei, ha promosso nella sua pubblicazione, intitolata *Hate Crime Victim Support in Europe - A Practical Guide* (2016), una serie di principi base per fornire sostegno a questo tipo di vittime che dovrebbe guidare l'intero intervento dei/lle professionisti/e del sostegno alle vittime:

- **Anonimato e riservatezza** – per poter garantire alle vittime sicurezza e fiducia, tutte le informazioni condivise durante il processo di sostegno devono rimanere confidenziali e le vittime hanno il diritto di restare anonime. La vittima deve ricevere tutte le informazioni in merito al proprio caso e quelle fornite a terzi (ad es. le autorità coinvolte nel processo investigativo). In alcuni paesi coloro che entrano in contatto con le vittime non sono obbligati dal punto di vista legale a garantire la riservatezza dei dati dei/lle clienti; nonostante ciò, rispettare la confidenzialità e l'anonimato sono consigliati come principio di base.
- **Parzialità** – tutti/e i/lle professionisti/e del supporto alla vittima in contatto con vittime di crimini d'odio devono assumere un atteggiamento di totale accettazione e solidarietà a guidare le proprie azioni verso i/lle propri/e clienti. La prospettiva delle vittime è quella importante per il processo di sostegno, e i/lle professionisti/e che assistono queste vittime devono rispettare e prendere in considerazione i loro desideri e interessi. È inoltre consigliato che tutti/e coloro che supportano le vittime di reati d'odio non lavorino direttamente con i/lle carnefici dei crimini.
- **Indipendenza** – Per poter ottemperare al principio di parzialità, l'indipendenza finanziaria e organizzativa dei/lle professionisti/e è essenziale.
- **Accettare la differenza, la diversità socio-culturale e l'intersezionalità** – supportare le vittime di crimini d'odio, a causa delle loro specificità, richiede ai/lle professionisti/e di riflettere costantemente sui propri pregiudizi, riconoscendo che viviamo in una società fatta di pregiudizi che influenzano le percezioni di tutti e il significato che diamo alle cose. È importante identificare tali pregiudizi in modo tale che questi non interferiscano con il sostegno fornito alla vittima. Pertanto è importante per i/lle professionisti/e valutare la propria capacità e conoscenza di occuparsi del gruppo sociale in questione e di offrire durante gli appuntamenti uno spazio sicuro, aperto alla

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

comprensione di dimensioni meno familiari. Per poter costruire una relazione lavorativa basata su fiducia e rispetto, è essenziale essere consapevoli dei propri pregiudizi sulla comunità della vittima (o la percezione di appartenenza del quale ha motivato il crimine) o i loro valori culturali, così come la propria posizione sociale rispetto alla vittima e come questa possa influenzare gli atteggiamenti della persona.

Inoltre è importante riflettere sulle differenze, disuguaglianze e diverse relazioni di potere che potrebbero esistere tra il/la professionista e la vittima (riguardo età, genere, colore della pelle, etnicità, cultura, religione/credenze, nazionalità, orientamento sessuale, identità di genere, classe sociale, ecc.). In aggiunta, sarà essenziale prendere in considerazione il modo in cui le caratteristiche dell'identità sociale sono interrelate con l'esperienza della vittima della situazione di violenza che ha subito, nonché le esperienze di discriminazione o svantaggio (intersezionalità).

La dimensione è rilevante per comprendere meglio come l'esperienza della vittima possa essere condizionata da diversi fattori, che possono anche influenzare il possibile impatto della vittimizzazione. Un/a professionista nel sostegno alla vittima di un crimine d'odio deve capire, ad esempio, che:

- a. la vittima può avere delle credenze e dei bisogni culturali diversi dai propri;
  - b. la vittima può avere delle esigenze fisiche diverse per le condizioni di accesso e di contatto da quelle di altre vittime di reati differenti;
  - c. la vittima può non voler essere interrogata in merito al proprio orientamento sessuale e può desiderare di ricevere la comprensione del/la professionista quando la sua famiglia e altri gruppi di sostegno sociale mostrano un rifiuto a seguito dell'esposizione del proprio orientamento sessuale.
- **Approccio olistico** – i/le professionisti/e del sostegno alle vittime dei crimini d'odio devono prendere in considerazione non solo i bisogni individuali delle vittime, ma anche l'ambiente sociale, culturale e politico con cui sono in contatto tali vittime. È importante collaborare in maniera stretta con partner sociali rilevanti (ad es. scuole, governi locali) nonché rappresentanti della comunità della vittima (ad es. membri della famiglia, vicini, capi religiosi, associazioni, ecc.). Questo approccio multisistemico permette al/la professionista di costruire un clima appropriato per la totale guarigione della vittima attraverso la creazione di una rete di sostegno multi-livello.
  - **Approccio non discriminatorio** – è responsabilità del/la professionista del sostegno alla vittima di assicurare che le vittime dei crimini d'odio (o altre forme di violenza correlate) non siano trattate in modo diverso dalle altre vittime a causa delle

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

loro caratteristiche identitarie. Così come accettare le differenze e la diversità socio-culturale richiede ai/lle professioniste di mettersi in discussione, un posizionamento non discriminatorio richiede inoltre al/la professionista di riflettere sulle proprie pratiche e sul modo in cui la propria identità sociale interferisca con il lavoro di sostegno alle vittime di reati motivati da pregiudizio. È importante, tuttavia, che il trattamento non discriminatorio non sia confuso con un trattamento uguale per tutte le vittime. In aggiunta alla necessità di tenere sempre a mente la dimensione individuale di ogni vittima, è fondamentale non cadere in situazioni di insensibilità nei riguardi delle questioni e delle esperienze specifiche della comunità della vittima.

- **Posizionamento acritico** – il/la professionista deve adottare una posizione scevra da giudizi ed accettare i/le propri/e clienti così come sono, nonché riconoscere le loro decisioni ed azioni in modo genuino ed empatico. In pratica, un tale trattamento implica l'accettare la vittima così com'è; accettare la sua versione dei fatti ed il suo resoconto dell'esperienza di vittimizzazione; non dare dei giudizi circa il comportamento della vittima; non prendere delle decisioni al posto della vittima; non cercare di imporre le proprie idee alla vittima; ed essere cauti nelle raccomandazioni fornite alla vittima. È inoltre necessario promuovere un ambiente sicuro, aperto e ricettivo, che richiede al/la professionista di rispettare le differenze. Molte vittime di reati d'odio appartengono a gruppi sociali minoritari o svantaggiati e potrebbero mostrare una sfiducia iniziale o ritenere di non essere comprese o persino ascoltate. Ciò potrebbe derivare da pregresse situazioni di discriminazione o dall'esperienza della violenza subita dalla vittima che potrebbe averla condotta a chiedere aiuto, pertanto costruire la fiducia con queste vittime può apparire come una sfida.

Lo scopo di questo approccio incentrato sulla vittima è quello di favorire lo sviluppo di un intervento di servizi di supporto per le vittime di crimini d'odio che (Kees et al., 2016):

- Promuova il fatto di credere nell'esperienza della vittima e di avallarla;
- Agisca immediatamente per sostenere la vittima e risponda ai suoi bisogni;
- Fornisca supporto emotivo;
- Renda disponibile la rappresentanza (dove possibile e appropriato);
- Indirizzi la vittima a servizi di assistenza specializzati, se necessario e appropriato;
- Sostenga la risoluzione del problema, attraverso la promozione di processi di empowerment e di decision-making informati;
- Riconosca i limiti delle competenze (del servizio di assistenza e/o delle tecniche di sostegno alla vittima) o dell'intervento (il/la professionista di sostegno alla vittima non sarà in grado di risolvere tutti i problemi di una vittima né di risolvere tutte le questioni legate ai crimini d'odio).

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

### 2.1. Incontri iniziali – Raccolta di informazioni e valutazione

#### 2.1.1. Costruzione del rapporto per una raccolta di informazioni efficiente

Prima di iniziare a raccogliere qualsiasi informazione, è importante creare un ambiente in cui la vittima si senta al sicuro e a suo agio a condividere la propria esperienza (Yuille et al., 1999). Una buona relazione serve a stabilire vicinanza, armonia, empatia, attenzione, comprensione reciproca dei sentimenti e degli ideali, ed apertura per una condivisione sincronizzata delle aspettative (Coan, 1984; Morrison, 2014). Costruire questo tipo di relazione interpersonale, che è guidata dalla sincronia empatica, aumenta la quantità di informazioni fornite dalle fonti o dagli/le informatori/trici, incrementa la fiducia e produce maggiore cooperazione (Collins, Lincoln e Frank, 2002). Questi sono elementi chiave per la raccolta delle informazioni da vittime o da testimoni oculari, a prescindere da chi conduce il colloquio (professionista del sostegno alla vittima, agente di polizia o altri).

#### 2.1.2. Raccolta di informazioni e identificazione di crimini d'odio e/o violenza discriminatoria

Per promuovere una raccolta efficiente di informazioni e per rispondere all'esigenza di far ripercorrere più volte alla vittima l'evento traumatico, è consigliabile che il/la professionista del sostegno alla vittima crei tutte le condizioni necessarie alla vittima per richiamare tutti gli avvenimenti con i propri tempi e con il maggior numero di dettagli possibile (Paulo, Albuquerque, & Bull, 2015), preferibilmente una sola volta.

Sebbene le vittime di crimini d'odio o violenza discriminatoria siano spesso consapevoli del movente discriminatorio - pregiudizio, intolleranza o odio - alle origini del crimine contro di loro, potrebbero non essere in grado di identificarlo. Pertanto, il/la professionista del sostegno alla vittima deve essere in grado di riconoscere gli indicatori specifici per una corretta identificazione della natura del reato.

D'altro canto, è difficile definire cosa costituisca dal punto di vista legale un reato d'odio. Inoltre, secondo la legislazione attuale, solo alcune condotte costituiscono "crimine d'odio", e generalmente corrispondono ad offese considerate più gravi o più estreme. È dunque necessario per il/la professionista comprendere che ci possono essere delle circostanze in cui la vittima, pur non essendo stata presa di mira da un atto premeditato motivato

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

da pregiudizio, è stata nondimeno una vittima di atti considerati di minore importanza (secondo la legge), ma che costituiscono violenza discriminatoria (Kees et al., 2016). A tal proposito è importante sottolineare che, a prescindere dal quadro normativo specifico dei singoli paesi, è essenziale che una serie di atti di violenza siano considerati dei possibili crimini d’odio: violenza contro le persone - violenza fisica (offese all’integrità fisica, violenza sessuale, persecuzione, omicidio, ecc.); violenza verbale (minacce, affermazioni discriminatorie, graffiti o messaggi, attacchi sui social network); insulti non verbali (ad es. gesti o uso di simboli offensivi); violenza contro la proprietà (distruzione e/o furto di proprietà della vittima, di simboli sacri e/o simboli che rappresentano un’identità o un gruppo, incendi, ecc.) o qualsiasi altra forma di violenza che si verifica su basi discriminatorie.

(Nota: una lista di indicatori per una corretta identificazione del movente discriminatorio può essere ritrovata in questo prontuario nella sezione *Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio* (Parte II: Sostenere – 6).

Identificare correttamente un crimine d’odio è fondamentale per sviluppare un processo di sostegno che miri ai bisogni reali della vittima e delle comunità colpite, e che sia complementare all’eventuale denuncia e al processo giudiziario. Allo stesso modo, comprendere che determinati atti, non riconosciuti come reati d’odio a livello legale, possono avere lo stesso impatto sulle vittime e sulle comunità è essenziale affinché i servizi di sostegno alla vittima siano in grado di fornire un sostegno adeguato e a contribuire efficacemente al processo di guarigione.

Dopo che la vittima ha fornito un racconto libero degli eventi (o nel momento in cui la vittima è emotivamente instabile e non è capace di costruire un racconto degli avvenimenti di cui è stata protagonista in modo strutturato), il/la professionista deve porre delle domande su aspetti aggiuntivi ma essenziali al processo di sostegno che non sono stati affrontati durante il resoconto della vittima. Queste domande permettono al/la professionista di raccogliere ulteriori informazioni (o informazioni non fornite dalla vittima) circa quanto avvenuto e di ottenere una prospettiva più completa del possibile impatto sulla vittima (Sommers-Flanagan, 2014). Particolarmente importanti sono i quesiti che permettono di identificare la causa del crimine al fine di definire il piano e le strategie di intervento.

Di seguito suggeriamo delle domande per aiutare a raccogliere le informazioni in maniera strutturata durante il primo incontro con una vittima di un crimine d’odio (Adattate da OSCE/ODIHR, 2009):



## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

<b>CHI?</b>	<p><b>VITTIMA</b> Dati identificativi e informazioni di contatto della vittima (può includere l'indirizzo, il numero di telefono e/o l'indirizzo e-mail della vittima o di un'istituzione o una persona che possa fungere da tramite) - Rispetta la volontà della vittima se vuole restare anonima.</p> <p><b>CARNEFICE</b> Qualsiasi dato identificativo del/la carnefice del crimine (nome, indirizzo, luogo di lavoro, ecc.); qualsiasi segno distintivo che permetta di identificare il/i carnefice/i; informazioni se è la prima volta che la persona sia vittima di un reato di questa natura e, in caso negativo, se i precedenti atti siano stati inflitti dallo/gli stesso/i assalitore/i.</p> <p><b>TESTIMONI</b> Dettagli identificativi e di contatto dei/le possibili testimoni.</p>
<b>DOVE?</b>	Il luogo dove si è consumato l'incidente.
<b>QUANDO?</b>	Data e ora dell'incidente.
<b>COME?</b>	Descrizione di cosa è successo e cosa è stato detto (è particolarmente importante chiedere alla vittima di ricordare gli insulti o ciò che è stato detto e la sequenza degli eventi); identificare se c'è stata violenza fisica, uso di armi e/o distruzione di proprietà .
<b>PERCHÉ?</b>	Identificare la presenza di moventi discriminatori, sia attraverso il racconto della vittima sia nei dettagli riportati dalla vittima.
<b>INTERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI?</b>	Informazioni riguardanti organizzazioni con cui la vittima possa essere entrata in contatto (autorità, servizi sanitari, servizi di assistenza) e una breve descrizione di questo contatto.

### 2.1.3. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio delle vittime è un processo complesso che implica un'interazione di molte variabili e non è sempre possibile predirle o analizzarle. Il grado di rischio o insicurezza della vittima e/o di altre persone può essere determinato, in una certa misura, dalla loro stessa percezione; tuttavia, la valutazione personale della vittima/altri soggetti deve, se e quando possibile, essere guidata e strutturata attraverso l'esperienza, la conoscenza della letteratura pregressa e di statistiche rilevanti del/la professionista.

La valutazione iniziale del rischio (e, per certi versi, dell'impatto) deve chiarire in che misura la sicurezza della vittima può essere compromessa nelle seguenti dimensioni (Dunbar, 2001):

- Rischio di nuove minacce da parte dell'aggressore;
- - Rischio di comportamenti autodistruttivi;
- - Rischio di ritorsione;
- - Livello di declino dell'abilità di svolgere compiti quotidiani di base.

Questo tipo di valutazione, che può essere più o meno formale, è essenziale per incrementare

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali



il senso di sicurezza della vittima e di ridurre il numero delle situazioni di rischio.

Sebbene lo sviluppo di specifici strumenti o questionari di valutazione del rischio per i crimini d'odio sia ancora in fase embrionale, esiste un questionario strutturato dalla Polizia del Nottinghamshire<sup>33</sup> contenente le basi per una lista di dimensioni e questioni che, a nostro avviso, il/la professionista del sostegno alla vittima (o altri/e professionisti/e) deve prendere in considerazione e valutare:

## 1. Domande riguardanti il crimine/l'incidente d'odio:

- Valutare la percezione della vittima sul perché è stata presa di mira: la vittima pensa che il crimine potesse colpire solo lei o la propria famiglia? La vittima ritiene che il reato potesse essere rivolto a qualunque persona appartenente alla propria comunità? Perché?;
- Il luogo in cui si è consumato il crimine: casa, luogo di lavoro, scuola, mezzi di trasporto, online o in un luogo specifico all'interno della comunità della vittima;
- La relazione tra il crimine e l'attività professionale della vittima: l'incidente è legato al lavoro della vittima? Se sì - La vittima ritiene che il reato abbia influito sulla propria capacità di lavorare?;
- Conseguenze dirette: secondo la vittima, che tipo di conseguenze ha avuto l'incidente d'odio su sé stessa o su altre persone (altre vittime o vittime indirette) - fisicamente; emotivamente; materialmente; economicamente; qualsiasi altra conseguenza specifica per ogni situazione?;
- Verificarsi di altri incidenti: la vittima è a conoscenza di altre situazioni simili avvenute nella stessa area e allo stesso momento e/o con vittime simili?;
- Relazione con altri incidenti o avvenimenti: la vittima ritiene che l'incidente sia la conseguenza di o legato ad altri incidenti o avvenimenti verificatisi nello stesso momento?;
- Uso di armi e/o oggetti;
- Simboli specifici: la vittima ha potuto identificare dei simboli associabili ad ideologie e/o gruppi organizzati?;
- Percezione della gravità del crimine: la vittima come valuta la gravità dell'incidente?.

## 2. Domande sull'aggressore:

- Relazione tra la vittima e l'aggressore: la vittima conosce il/i carnefice/i del crimine? Se sì: come si conoscono?/ da dove?/ La vittima sa se l'aggressore vive nel vicinato?;

33 Available at: <http://nottscounty.pb.org/wp-content/uploads/2016/08/7a.-Risk-Assessment-March-2016-28-July-2016.pdf>

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

- Altri reati commessi dallo stesso aggressore: la vittima o qualche conoscente della vittima è stato il bersaglio di altri comportamenti violenti perpetrati dallo stesso aggressore? Se la vittima conosce altre vittime: queste ultime appartengono alla sua rete sociale (famiglia e/o amici) e/o condividono alcune caratteristiche della vittima (ad es. abbigliamento, etnia, disabilità, ecc.);
- La percezione della vittima sulla possibilità che eventi simili possano verificarsi di nuovo: in che misura la vittima ritiene che l'aggressore o persone a lui collegate possano di nuovo prendere di mira altre persone? (si può usare una scala).

### 3. Domande su incidenti d'odio precedenti (se ce ne sono):

- Altri crimini d'odio o violenza discriminatoria: la vittima è stata in precedenza il bersaglio di questo tipo di crimine o violenza?;
- Frequenza delle situazioni di vittimizzazione: quanto spesso situazioni simili colpiscono la vittima?;
- Dettagli sulla situazione più recente: chiedi alla vittima di descrivere l'incidente più recente e chiedile di raccontare in maniera sintetica gli incidenti precedenti;
- Denunce precedenti: i precedenti incidenti sono stati denunciati alle autorità competenti? Se no, perché?;
- Relazione tra gli incidenti: la vittima ritiene che ci sia una relazione tra i precedenti incidenti e l'ultimo?;
- Crescente frequenza di situazioni simili: la vittima pensa che questo tipo di incidenti si stia verificando più di frequente? Se la risposta è affermativa, chiedi maggiori informazioni in merito alla percezione della vittima.

### 2.1.4. Valutazione dei bisogni e dell'impatto

Gli autori che hanno studiato l'impatto dei crimini d'odio hanno concluso che l'effetto traumatico di tali atti può essere devastante, non solo per la qualità della vita della vittima, ma anche per quella di amici/che, famiglia e comunità sia sul breve che sul lungo periodo.

Quando il crimine o l'atto di violenza si verifica, l'impatto più ovvio sarà sul benessere fisico della vittima, nel caso di un'aggressione fisica che porta a delle lesioni, e sull'equilibrio psicologico, soprattutto se il reato è particolarmente violento e causa intense reazioni fisiche e psicologiche legate allo stress traumatico (Craig-Henderson & Sloan, 2003). D'altro canto, i crimini d'odio possono avere conseguenze dirette o indirette su altre

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

dimensioni della vita della vittima: atteggiamenti, routine ed attività quotidiane; vita sociale e familiare; situazione economica; lavoro e/o scuola.

Pertanto, di seguito proponiamo quegli aspetti che il/la professionista del sostegno alla vittima deve valutare al fine di comprendere l'impatto del crimine d'odio su di essa e di identificare i suoi bisogni più immediati (adattato dal questionario della valutazione del rischio usato dalla Polizia di Nottinghamshire):

- In che misura e in che modo la vittima pensa di essere stata colpita dall'incidente;
- L'impatto dell'incidente come sta influenzando sulla vittima e quanto è grave (in termini di equilibrio psicologico e benessere);
- L'impatto dell'incidente come sta influenzando la vita di altre persone e quanto è grave (in termini di equilibrio psicologico e benessere);
- Chi altro è stato colpito dagli eventi (famiglia, amici/che, comunità);
- In che modo l'incidente ha influito sulla vita sociale e sulle relazioni della vittima (famiglia, amici/che, lavoro, comunità);
- In che misura l'incidente ha influito sul senso di sicurezza della vittima;
- Come ha influito l'incidente sulla salute della vittima o di altre persone (salute mentale, salute fisica e benessere generale);
- In che misura e in che modo la vittima o altre persone appartenenti alla sua rete sociale o famiglia ha cambiato le proprie abitudini (e in quale dimensione) dopo l'incidente;
- Com'è cambiata la percezione della vittima nei confronti della propria abitazione (ad es. Non se la sente di uscire, non si sente al sicuro o sta prendendo in considerazione l'idea di trasferirsi);
- Secondo la vittima quali altri effetti derivanti dall'incidente hanno influito sulla propria vita;
- In che misura e in che modo la vittima è preoccupata su ciò che potrebbe accadere in futuro;
- La vittima ha provato sentimenti ed atteggiamenti di isolamento e/o in che misura la vittima percepisce il sostegno o la mancanza di sostegno (da parte di famiglia, amici/che o comunità);
- In che misura e in che modo la vittima pensa che l'incidente possa avere delle ripercussioni su altre persone nella comunità, chi sono e perché la vittima ritiene che potrebbero essere particolarmente esposte;
- In che modo la vittima ritiene che l'incidente (nonché quelli avvenuti in precedenza) abbia avuto un impatto generale sulla propria vita (salute, benessere, attività quotidiane, sicurezza, ecc.);
- La vittima cosa vuole e ha la necessità che si verifichi a seguito dell'incidente?

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali

### 2.1.5. Definizione di strategie di intervento

Le informazioni raccolte durante la fase iniziale del processo di sostegno influiscono sul piano di intervento e sulla scelta di strategie e misure più adatte alla situazione specifica.

Immediatamente dopo aver valutato le questioni sopraelencate, potrebbe essere necessario (Chahal, 2017):

- Consigliare alla vittima di consultare immediatamente un medico;
- Indirizzare la vittima alle autorità competenti per la raccolta di prove fotografiche necessarie per le indagini future;
- Consigliare alla vittima di denunciare l'incidente alle autorità e informarla sull'aiuto che può fornire il/la professionista del sostegno alla vittima;
- Indirizzare la vittima ai servizi e alle organizzazioni pertinenti;
- Valutare la necessità di un rifugio di emergenza temporaneo ed indirizzare la vittima ad organizzazioni adatte o aiutare la vittima a trasferirsi da amici/che o familiari con cui si sente al sicuro.

Il/la professionista del sostegno alla vittima deve aiutare la vittima a formulare un piano di sicurezza personale per reagire al meglio all'insicurezza causata dalla sua esperienza di vita. Questo piano includerà delle strategie per prevenire la violenza/rivittimizzazione (sapendo come prevederla, mettendo in atto dei comportamenti, considerando la reazione migliore da avere, ecc.) e per sopravvivere alla violenza (come difendersi quando si è attaccati, dove scappare, cosa portare con sé, ecc.). Alla luce di quanto appena detto, la collaborazione dei membri della famiglia e/o di amici e amiche è importante perché questi possono stare con la vittima durante il giorno, dormire con lei ed accompagnarla quando esce. L'insicurezza della vittima può essere reale, ossia ci può essere un reale rischio di essere aggredita di nuovo, o può essere una reazione psicologica naturale a seguito dell'evento traumatico. In entrambi i casi, è importante continuare a seguire la vittima da vicino (Craig-Henderson & Sloan, 2003).

A livello individuale, la definizione di altre strategie di intervento dipenderà dalla volontà della vittima di continuare il processo di sostegno e dai suoi bisogni specifici. Il sostegno fornito deve seguire determinate procedure e linee guida che saranno discusse più avanti nel presente manuale.

In merito all'intervento della comunità, i servizi di sostegno alla vittima possono attuare

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – Considerazioni generali



delle misure a seguito della valutazione del rischio e della valutazione dell'impatto del crimine d'odio per rafforzare la comunità, rispettivamente:

- Se c'è un possibile rischio per altri membri della comunità, il/la professionista del sostegno alla vittima deve prendere in considerazione l'idea di allertare le autorità sulla necessità di aumentare la sorveglianza in aree specifiche o presso determinati gruppi (ad es. adottare misure di sicurezza nei riguardi della comunità della vittima o dei residenti di un determinato quartiere);
- Il servizio di sostegno alla vittima deve stabilire vicinanza e fiducia con altre organizzazioni sociali pertinenti (servizi di sostegno, organizzazioni di advocacy, associazioni religiose e/o culturali, associazioni locali, ecc.) e con leader religiosi, avendo in mente i seguenti obiettivi:
  - Disseminare le informazioni sui servizi di sostegno e sui diritti delle vittime dei crimini d'odio;
  - Promuovere lo scambio di conoscenze specifiche;
  - Sviluppare attività per la promozione della coesione comunitaria al fine di mostrare sostegno alla/e vittima/e diretta/e e/o stabilire dei momenti di mutuo aiuto per reagire all'impatto del crimine d'odio;
  - Incoraggiare un'azione congiunta dei membri della comunità per sviluppare delle misure di prevenzione dei crimini d'odio;
  - Creare gruppi di mutuo aiuto per i membri della comunità che si sentono maggiormente colpiti dall'incidente.



# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico



## 3.1. Intervento in situazioni di crisi

Nel primo contatto con una vittima, è possibile identificare la necessità di attuare un approccio di emergenza. Il sostegno psicologico iniziale, in questa prospettiva, diventa una prima risposta pratica e non invasiva ad una situazione di crisi o di emergenza. Il primo compito per il/la professionista che entra in contatto con una vittima di un crimine d'odio è quello di determinare la sicurezza e l'abilità di prendersi cura di sé stessa dell'utente in situazioni potenzialmente traumatiche.

Situazioni di crisi/emergenza sono tutte quelle che minacciano l'integrità fisica e/o emotiva dell'individuo, e la violenza motivata da odio/pregiudizio non è un'eccezione. Le vittime di comportamenti violenti motivati da odio/pregiudizio possono avere come conseguenza dei sintomi tipicamente caratteristici di gravi psicopatologie, anche quando il loro livello di funzionamento precedente all'evento è altamente flessibile.

Un intervento immediato con una vittima di un evento traumatico (incluso il crimine d'odio) può condurre alla riduzione dei sintomi di stress acuto entro 30 giorni dall'evento. Al contrario, in assenza di un'immediata azione che miri a ridurre i sintomi acuti associati con l'evento traumatico, tali sintomi possono evolversi in una condizione psicopatologica come il Disturbo da Stress Post Traumatico e, di conseguenza, aumentare il rischio di comorbidità di altri disordini psichiatrici (Moreno et al., 2003).

Un'esperienza di vittimizzazione è improvvisa o inaspettata e influisce negativamente sulla vita e/o sull'integrità fisica e/o psicologica della vittima (in modo reale o percepito). Di conseguenza, ed a prescindere dalla sua natura, è un evento potenzialmente traumatico che può generare una situazione di crisi (APAV, 2013).

La durata e l'intensità della crisi dipendono essenzialmente da tre fattori:

- Il grado di violenza sofferta dalla vittima;
- L'abilità della vittima di affrontare il problema;
- Sostegno (formale ed informale) ricevuta dopo l'episodio traumatico.

La situazione di crisi può essere rilevata attraverso le seguenti manifestazioni:

- Reazioni psicologiche, come pianto, panico, confusione, angoscia, vergogna, bassa autostima, colpa, sdegno, sintomi psicosomatici, ricordi ricorrenti e forti dell'evento traumatico;

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

- Pressione sociale ed economica che favorisce la rimozione dell’episodio, associate con la scarsa conoscenza della vittima dei propri diritti.

Questi due aspetti definiscono quanto sia negativa la situazione di crisi. Tuttavia, l’intervento in situazioni di crisi deve concentrarsi sull’opportunità di cambiamento portata dalla situazione di crisi stessa.

Pertanto, in situazioni di emergenza, è necessario fornire un intervento urgente, immediato, intensivo, mirato, a scadenza, che affronti i problemi immediati e che miri a: ridurre l’intensità delle reazioni emotive e fisiche; aiutare la vittima a tornare a livelli di funzionamento antecedenti all’evento; sviluppare in maniera collaborativa nuove strategie di reazione per affrontare la situazione che la vittima sta affrontando. Il primo intervento deve essere (APAV, 2013):

**Semplice** – la comunicazione con la vittima deve essere semplice e pragmatica;

**Breve** – si tratta di un intervento immediato e può durare pochi minuti (massimo 60 minuti per contatto) ed essere composto da un solo incontro fino ad un massimo di 5 contatti (in media) a seconda delle esigenze della vittima;

**Innovativo** – i/le professionisti/e responsabili di questo tipo di intervento dovranno essere creativi/e quando progettano delle soluzioni e forniscono delle informazioni alla vittima;

**Pragmatico** - i suggerimenti devono essere pratici ed immediatamente applicabili;

**Vicino alla vittima** - i contatti più efficaci sono quelli più vicini alle area operative;

**Immediato** - uno stato di crisi (identificato dopo il processo di valutazione) richiede un intervento rapido.

In un processo di intervento in situazioni di crisi, il/la professionista ha la responsabilità di aiutare la persona a trovare il proprio potenziale per risolvere i problemi, rafforzare le sue abilità, al contempo validare le decisioni della vittima ed informarla circa i propri diritti e mettere a sua disposizione le risorse chiave per la propria guarigione. Dunque, un intervento in situazioni di crisi deve mirare ai seguenti obiettivi (APAV, 2013)

- Aiutare la vittima ad affrontare i pensieri sull’impatto della violenza, evitando l’esagerazione;
- Affrontare la ricerca immediata di spiegazioni;
- Affrontare i possibili sentimenti negativi della vittima;
- Evitare di zittire e di fare pressione affinché la vittima ‘dimentichi’ o perdoni;
- Evitare i tentativi di ‘farsi giustizia da soli’;

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

- Promuovere la speranza nella guarigione e nella risoluzione del problema;
- Spiegare le procedure legali e mediche necessarie

KL'intervento in situazioni di crisi è composto da due fasi (APAV, 2013):

- In der ersten Phase muss der Opferhelfer für Folgendes verfügbar sein:
  - Ascoltare la versione dei fatti e delle circostanze del crimine raccontata dalla vittima;
  - Validare l'esperienza vissuta dalla vittima;
  - Rispettare reazioni psicologiche, valori, difficoltà, condizioni di vita e bisogni della vittima;
  - Facilitare e promuovere il rilascio di emozioni e sentimenti negativi;
  - Rendersi conto che le reazioni manifestate sono comprensibili, possibili e naturali nel contesto di un'esperienza di vita difficile.
- Nella seconda fase è importante:
  - Avere un atteggiamento positivo verso il potenziale della vittima;
  - Incoraggiare la vittima ad avere una visione più profonda e realistica delle sue condizioni e promuovere la sicurezza e la prevenzione della vittimizzazione ripetuta.

Bisogna inoltre notare che, quando si forniscono informazioni specifiche per aiutare la vittima ad affrontare l'evento subito, il/la professionista deve prendere in considerazione le preoccupazioni principali delle vittime di odio/pregiudizio o violenza discriminatoria (Saucier et al. 2006):

- Paura di deportazione (quando sono irregolari);
- Paura che il proprio orientamento sessuale sia rivelato;
- Difficoltà a stabilire una comunicazione efficace;
- Paura di ritorsioni da parte dell'aggressore (ritorsione verso la vittima o verso le persone a lei cara);
- Paura di essere screditati dal sistema di sostegno;
- Mancanza di conoscenza delle leggi del paese ospitante del funzionamento del sistema di sostegno;
- Paura di dover accettare servizi, leggi e sistemi contrari alle proprie credenze religiose e culturali;
- Paura di soffrire a causa del pregiudizio durante il processo di sostegno;

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

- Paura di avere una riduzione del reddito, compromettere il benessere familiare nel paese ospitante o nel paese d'origine;
- Paura di ritorsione da parte della rete di sostegno in caso di denuncia formale o dopo aver rivelato il proprio orientamento sessuale.

### 3.1.1. Strategie di intervento in situazioni di crisi

Vi suggeriamo di usare le seguenti strategie di intervento in situazioni di crisi, senza pregiudizio verso altre forme e modelli di intervento in situazioni di crisi: (APAV, 2013):

- Esplorare le caratteristiche della fase acuta (riorganizzazione): durante questo periodo, la vittima in crisi risponde facilmente all'aiuto, pertanto un contatto iniziale è essenziale. Il/la professionista del sostegno alla vittima deve tentare di conquistare la fiducia della vittima, costruendo comprensione una e identificando chiaramente gli eventi recenti più rilevanti, specialmente quelli che hanno condotto la vittima a chiedere aiuto. In una conversazione riguardo le ultime 48 ore, il/la professionista sarà in grado di ottenere informazioni molto utili che serviranno ad identificare le questioni chiave;
- Chiarire: il/la professionista del sostegno alla vittima deve conoscere la condizione della salute mentale della vittima, ad esempio tendenze suicide, ansia, agitazione e stress, e in particolare se le condizioni di salute mentale della vittima le permettano di rispondere in maniera adeguata alle domande pratiche sulle conseguenze della vittimizzazione;
- Valutare: il/la professionista del sostegno alla vittima deve valutare l'esistenza e la qualità del sostegno fornito dalla rete di sostegno primaria (famiglia e/o amici). In tal modo, è possibile ottenere una prospettiva più ampia sul funzionamento della vittima, sia passato che presente, su come questa affronta o si confronta con i propri problemi e la qualità di risorse disponibili;
- Ridurre l'angoscia e lo stress: è comune per la vittima trovarsi in una condizione di angoscia e stress. Parlare alla vittima in modo calmo e rassicurante è una strategia appropriata per ridurre questi sintomi;
- Rafforzare una comunicazione adeguata: bisogna comunicare in maniera naturale con la vittima (senza trascurare la gravità della situazione), prestando attenzione e scoraggiando comportamenti agitati, persistenti e non comunicativi;
- Mostrare interesse ed incoraggiare: il/la professionista del sostegno alla vittima deve mostrare interesse, disponibilità ad ascoltare e capire ed empatia. Deve stimolare la speranza in una soluzione positiva (seppur realistica), che promuoverà l'autostima della vittima.

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

In aggiunta alle strategie di intervento delineate sopra, ci sono altri interventi molto più specifici per le vittime dei crimini d'odio che possono essere utilizzati dai/le professionisti/e del sostegno alla vittima (Craig-Henderson & Sloan, 2003):

- Empowerment: il/la professionista del sostegno alla vittima deve aiutare la vittima a trovare il proprio potenziale per la risoluzione dei problemi, rafforzando le sue abilità e la sua attività decisionale. Il primo aspetto da menzionare può essere il coraggio della vittima nel rompere il silenzio, chiedendo aiuto;
- Validare i diritti e le decisioni della vittima: il/la professionista del sostegno alla vittima deve puntualmente informare la vittima sui propri diritti e sul procedimento legale, così come sui limiti che possono emergere, rispettare le sue decisioni, in particolare nel non voler presentare una denuncia penale, ma aiutarla a comprendere i vantaggi e gli svantaggi per tutte le possibili decisioni. Uno dei vantaggi associati alla decisione di denunciare il crimine può essere il sentimento di rassicurazione della vittima di aver avuto un ruolo attivo verso il reato. Un altro vantaggio che può essere evidenziato dal/la professionista è il fatto che la vittima, presentando la denuncia, sta contribuendo preventivamente a che nessun'altra persona diventi vittima dello stesso aggressore. Gli svantaggi sono le difficoltà che la vittima può incontrare durante il processo, incluse le possibili difficoltà dell'indagine penale e le difficoltà emotive individuali;
- Comprendere l'oppressione provata dalla vittima: durante il processo decisionale, dal momento che la vittima è più vulnerabile e tenendo conto delle sue incertezze e paure, il processo decisionale stesso può diventare incerto ed insicuro, e la vittima potrebbe fare un passo indietro o essere incerto riguardo le decisioni prese in precedenza;
- Conservare le prove del crimine: il/la professionista del sostegno alla vittima deve preservare le prove del crimine se intendono allegarle alla denuncia penale;
- Indirizzare la vittima alla polizia, al pronto soccorso di medicina legale (nel caso in cui la vittima presenti delle ferite o dei lividi);
- Ottimizzare tutte le risorse dell'organizzazione esistenti: il/la professionista del sostegno alla vittima deve mettere a disposizione della vittima tutte le risorse (ad es. materiali, umane, ecc.) disponibili nell'organizzazione o nel servizio al fine di facilitare il processo di sostegno e promuovere una relazione più stretta. Sarebbe importante, ad esempio, l'uso di spazi fisici discrete all'interno dell'organizzazione, l'uso di un telefono o altri mezzi di comunicazione per contattare la famiglia e/o gli amici e le amiche.
- Facilitare i contatti: il/la professionista del sostegno alla vittima può aiutare la vittima ad entrare in contatto con la famiglia e/o gli/le amici/che, che possono

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

diventare fondamentali per il processo di sostegno. A richiesta della vittima, si può contattare una persona specifica, amica o familiare, che la vittima vuole al suo fianco in questi momenti difficili. È naturale per l'amico/a o il membro della famiglia porre delle domande in merito al crimine, a cui il/la professionista può rispondere indicando la natura del reato, ma senza rivelare alcun dettaglio (è importante che il/la professionista rassicuri il/la parente o l'amico/a, riferendo che è stata la vittima a chiedere al/la professionista di contattarlo/a in quanto è molto fragile per farlo da sola, enfatizzando che la vittima è assistita e non è da sola);

- Accettare la volontà della vittima di continuare l'intervento.


Suggeriamo uno specifico modello di intervento in situazioni di crisi: il *Critical Incident Stress Management* (CISM, Mitchell & Everly, 1995) è l'esempio di un programma di intervento in situazioni di crisi comprensivo, integrato, sistematico e multidimensionale. Sebbene la sua efficacia non sia ancora stata pienamente accettata nei circoli accademici (ad esempio, Barboza, 2005), i suoi principi e le strategie di intervento proposte sono stati ampiamente utilizzati dagli anni '80 e ritenuti efficaci dalle vittime che hanno intrapreso il programma (Carlier, Voerman, & Gersons, 2000; Everly & Mitchell, 1999).

### 3.2. Valutazione dello stress e dell'impatto psicologico

La comprensione multidimensionale dell'impatto della vittimizzazione è cruciale nel valutare la situazione di ogni vittima, per poi perseguire i suoi bisogni e, in questo modo, fornire un sostegno adeguato, minimizzando la sua sofferenza e aiutandola a superare con successo le conseguenze della vittimizzazione.

Come mostrato nel diagramma sottostante (adattato da Esbec, 2000), una vittima di reato tende a presentare una serie di reazioni emotive e cognitive che possono trasformarsi con il passare del tempo, a seconda che l'evento sia sentito come traumatico o meno, o se sia disponibile o meno una rete di sostegno sociale ed in base alle disposizioni e percezioni individuali della vittima:

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico



Queste reazioni ritenute reazioni emotive e cognitive ‘standard’ in una vittima di reato (ad es. confusione, perplessità, sfiducia o inazione - da 1 a 3 mesi dopo l’evento) possono permanere ed aggravarsi nel tempo, trasformandosi, ad esempio, in sentimenti più intensi come rabbia, dolore, disperazione, profonda stanchezza finanche esperienze più o meno frequenti di flashback. Un avvenimento può trasformarsi in trauma in situazioni in cui la vittima si sente incapace di controllarla ed assegna un significato fortemente negativo alla situazione. A questo punto, ed alimentata dalla mancanza di sostegno specializzato, assistenza da parte di terzi e dalle inclinazioni della vittima, il/la professionista potrebbe dover affrontare situazioni di danno psicologico (ad esempio, disturbi psichiatrici,

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

cambiamenti nell'autostima, ecc.), che possono infine degenerare in un'incapacità permanente (ad es. cambiamenti permanenti nei tratti della personalità o persino cambiamenti permanenti dell'equilibrio biologico della vittima).

Come nel caso della raccolta di informazioni sulla storia della vittima, altrettanto importante è raccogliere dati sul funzionamento psicologico della vittima e può assicurare il successo delle strategie di sostegno alla vittima.

I più alti livelli di stress psicologico provati dalle vittime di crimini d'odio rispetto a quelli di vittime di altri reati violenti sono già stati riconosciuti (Herek, Gillis, & Cogan, 1999; McDevitt, Balboni, Garcia, & Gu, 2001). Valutare lo stress psicologico deve essere basato su una bozza scritta dell'intervista e/o un questionario auto-compilato con buone caratteristiche psicometriche ed adattato alla popolazione del paese (o alla componente straniera più numerosa all'interno di quel paese). Questi strumenti devono coprire:

- Sintomi di ansia e nervosismo
- Livelli di auto-stima
- Livelli di concentrazione
- Modelli di sonno sani

D'altro lato, e considerando i disordini psichiatrici prevalenti tra le vittime di reati d'odio, i/le formatori/trici potrebbero suggerire delle interviste o dei questionari auto-compilati (validati e con buoni indicatori psicometrici) per valutare la presenza o la gravità del danno psicologico per:

- Depressione
- Disturbi di ansia
- Disturbo da stress post-traumatico

Per decidere quali strumenti di valutazione utilizzare bisogna basarsi sulla valutazione della loro attinenza al processo, le procedure di ogni associazione/organizzazione per il sostegno alla vittima e la possibilità di usare altre fonti di informazione (famiglia, amici/che, vicini/e, ecc.). In aggiunta si devono prendere in considerazione e valutare anche la possibile vulnerabilità e i fattori di protezione (storia di disturbi emotivi precedenti all'evento, storia familiare di disordini psichiatrici, modelli relazionali con le reti di sostegno sociale e familiare, ecc.).

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

## 3.3. Aspetti specifici del sostegno psicologico alle vittime di crimini d'odio

Dopo aver valutato il livello di sicurezza della vittima, condotto la valutazione iniziale e definito le misure di intervento in situazioni di crisi (se necessario), il/la professionista del sostegno alla vittima deve affrontare insieme alla vittima ed in maniera sistematica gli effetti cognitivi, affettivi e comportamentali dell'evento vissuto. Infatti, il diritto di ricevere supporto psicologico di tutte le vittime è contenuto all'art.9(1)(c) della Direttiva 2012/29/EU.

Il/la professionista che fornisce sostegno psicologico deve sempre tenere a mente che, dal momento che i crimini d'odio prendono di mira le caratteristiche identitarie della vittima, essi conducono ad una serie di conseguenze in termini di impatto psicologico ed emozioni che non sono le stesse provate dalle vittime di altri tipi di reati (Craig-Henderson & Sloan, 2003):

- In alcuni casi, le vittime sono in grado di andare avanti con le proprie vite e la propria routine e alla fine di superare l'esperienza di vittimizzazione; tuttavia, nel caso specifico delle vittime dei reati d'odio, sebbene esse siano a volte in grado di fare lo stesso, molto spesso hanno dichiarato di vivere con sentimenti di intensa paura dal momento dell'incidente;
- Le vittime di crimini d'odio possono sentire che, per potersi proteggere da future situazioni di vittimizzazione, devono fare dei cambiamenti nelle loro vite seppur non voluti (ad es. cambiare il luogo di studio o di lavoro, trasferirsi in un'altra casa o città);
- Le vittime di altri reati spesso si consolano nel fatto che il crimine che li ha vittimizzati avrebbe potuto colpire qualunque altra persona. Al contrario, le vittime di crimini d'odio devono imparare ad affrontare il fatto che sono divenute un bersaglio a causa delle caratteristiche identitarie che sono visibili e/o facilmente identificabili;
- Un attacco derivante da caratteristiche visibili ed intrinseche (nonché immutabili) può condurre ad una serie di reazioni, proprio perché colpisce l'identità della persona e la propria percezione di sé e della sua comunità di appartenenza, sconvolgendo profondamente la percezione di sicurezza.

Pertanto, riguardo gli specifici problemi provati dalle vittime di crimini d'odio, il/la professionista deve prepararsi ad intervenire al fine di:

- Desensibilizzare la vittima alle ingerenze legate al crimine d'odio;
- Aiutare la vittima a riformulare le proprie convinzioni sulla vittimizzazione (negazione, convinzioni catastrofiche, ecc.);

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

- Insegnare alla vittima a regolare la rabbia;
- Insegnare alla vittima delle tecniche per confrontarsi con l'aggressore in situazioni in cui la vittima non è in grado di evitare questo contatto (ad esempio a lavoro);
- Rafforzare la riduzione di sintomi ed atteggiamenti di elusività;
- Rafforzare le esperienze di contatto all'interno e al di fuori del gruppo.

Inoltre, è necessario comprendere che le vittime di reati d'odio spesso provano sentimenti di frustrazione e disappunto, specialmente nella relazione con il sistema di giustizia e le procedure penali, che spesso non rispecchiano le loro aspettative o sono discriminatori e portano ad una rivittimizzazione. Dunque, il/la professionista può sentire l'esigenza di empatizzare con questi sentimenti e, per certi versi, supportarli, ma entro dei limiti chiari per evitare che tali sentimenti aumentino in maniera esponenziale e diventino negativi per il processo di guarigione della vittima e, di conseguenza, prevengano la ricerca di strategie costruttive.

Il sostegno alle vittime di crimini d'odio dovrebbe essere strutturato in poche aree chiave:

- 1. Aiutare la vittima a focalizzarsi sul crimine e sulle sue conseguenze:** questo processo aiuterà la vittima a confrontarsi con le proprie reazioni e ad avviare il processo di guarigione. Parlare dell'esperienza di vittimizzazione può aiutare la vittima ad affrontare la realtà della propria situazione e a sviluppare delle strategie che le permettano di fare dei progressi a livello emotivo. Questa prima relazione può inoltre divenire un'opportunità e permettere al/la professionista di valutare se la vittima soffre di sintomi che richiedono il rinvio ad altri tipi di servizi (vedi rinvio ad altri servizi);
- 2. Assumere un ruolo di collaborazione con la vittima, promuovendo allo stesso tempo la sua indipendenza:** il ruolo del/la professionista del sostegno alla vittima deve essere quello di un partner nel superare gli ostacoli, promuovere ed incoraggiare lo sviluppo di strategie e rafforzare la vittima nel cercare delle soluzioni (ad es. fornendo sostegno emotivo durante il trasloco, piuttosto che cercare una casa per la vittima);
- 3. Informare:** fornire informazioni, supporto materiale e riferimenti che aiutino la vittima a comprendere cos'è successo con la propria esperienza di vita - gruppi di sostegno, associazioni comunitarie, attività artistiche, ecc;
- 4. Riconoscere l'importanza di cambiare le abitudini:** il cambiamento di abitudini precedenti e lo sviluppo di nuove routine può essere importante per il processo di guarigione della vittima; non giudicare e sostenere le decisioni prese dalla vittima, identifica scelte e decisioni inappropriate.

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

Craig-Henderson & Sloan (2003) raccomandano alcune strategie per dedicarsi ai bisogni delle vittime dei crimini d'odio in termini di sostegno psicologico che riteniamo utili per guidare e strutturare gli interventi:

- **Costruire una relazione di fiducia:** è naturale che le vittime abbiano delle difficoltà iniziali e non si sentano a proprio agio a riportare i dettagli della loro esperienza. È fondamentale dimostrare empatia, comprensione e pazienza. È inoltre importante avere una certa familiarità con la realtà della vittima (culturale, sessuale, etnica, religiosa) e non reagire in modo sorpreso alle situazioni, per evitare che la vittima interpreti il tuo atteggiamento come prevenuto o discriminatorio. Il/la professionista deve far sentire la vittima al sicuro in propria compagnia.
- **Fornire un sostegno psicoeducativo:** fornire materiali informativi (su incidenza dei crimini d'odio, tipi comuni di incidenti, profili degli aggressori, psicologia del pregiudizio e della discriminazione, impatto sulle vittime e le loro reazioni) ed aiutare la vittima a comprenderli e a riflettere sulla propria esperienza personale.
- **Riflettere sulle implicazioni legali e sulle opzioni disponibili:** è importante che le vittime siano informate su come i crimini d'odio e la violenza discriminatoria siano definite dal punto di vista legale e che tipo di opzioni abbiano. Sebbene non sia compito del/la professionista che sta fornendo sostegno psicologico fornire anche assistenza legale, può comunque aiutare la vittima ad esplorare le proprie opzioni.
- **Stabilire reti di sostegno:** le vittime di un crimine d'odio possono provare sentimenti di isolamento ed alienazione, specialmente se sentono di essere “differenti” o “distinte” dai propri familiari o amici/che. Lo/a psicologo/a può aiutare la vittima a sentirsi di nuovo integrato a livello sociale. Rinviare a gruppi di sostegno può essere utile in certe situazioni, dal momento che la vittima ha la possibilità di condividere la propria esperienza con persone che hanno vissuto delle situazioni simili, e che possono aiutarla a realizzare che i propri sentimenti sono normali. Potrebbe essere adatto indirizzare la vittima ad organizzazioni che lottano contro i crimini d'odio. Questa forma di guarigione promuove il potenziamento della vittima, che assume un ruolo attivo nel prevenire i crimini d'odio e proteggere la comunità.
- **Ripercorrere il crimine/l'incidente d'odio:** è importante che la vittima sia in grado di ripercorre i ricordi dell'incidente. Questo processo può essere particolarmente doloroso, ma è una parte essenziale del percorso di guarigione successivo alla vittimizzazione. Il/la professionista può aiutare la vittima incoraggiandola a raccontare l'incidente o ad ascoltare delle esperienze simili in gruppi di condivisione. Questi percorsi richiedono sempre la libera partecipazione della vittima, e il/la professionista deve fare estrema attenzione ed assicurare alla vittima che, nel caso in cui l'esperienza fosse troppo dolorosa, deve fermarsi.

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico

### 3.4. Necessità di far riferimento ad un supporto maggiormente specializzato

Il sostegno psicologico fornito alle vittime di reati in generale e di crimini d'odio in particolare da parte di un'organizzazione di sostegno alla vittima deve rispettare le competenze e l'esperienza dell'organizzazione, è essenziale che il/la professionista sia consapevole dei limiti delle proprie abilità, nonché i limiti del servizio/organizzazione di cui fa parte. Pertanto, è necessario valutare i segnali che la vittima possa aver bisogno di essere indirizzata ad un'altra struttura di sostegno specializzato - sostegno psicologico specializzato, psicoterapia e psichiatria.

A seconda della maggiore o minore specializzazione del servizio di sostegno di cui fa parte lo/a psicologo/a, le seguenti indicazioni potrebbero essere utili:

- a)** Ci sono una serie di segnali e sintomi che la vittima può presentare e che devono essere presi in considerazione dai/lle professionisti/e come indicatori della necessità di un rinvio ad un sostegno specializzato. Una raccolta dettagliata di informazioni, insieme al contatto con la rete di sostegno (se possibile), può facilitare la 'lettura' di questi indicatori (Manual de Apoio Psicossocial a Migrantes [Manuale di Sostegno Psicologico per Migranti], 2016):
1. Ricordi scioccanti ed intrusivi in merito al crimine;
  2. Sogni ricorrenti sul crimine;
  3. Sentimenti disturbati dai ricordi;
  4. Reazioni fisiche allo stress;
  5. Comportamenti elusivi;
  6. Disturbi del sonno;
  7. Maggiore agitazione ed aggressività;
  8. Sentimenti di pericolo imminente ed ansia immotivati;
  9. Cambiamenti di umore;
  10. Problemi di concentrazione;
  11. Problemi nella routine quotidiana (a lavoro o a casa);
  12. Sentimenti di vergogna e colpa.
- b)** Nel caso in cui i servizi di sostegno possano fornire un sostegno psicologico specializzato, è importante, a prescindere dalla scuola o dal modello psicoterapeutico seguiti, che le pratiche di counselling/intervento utilizzate

---

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto psicologico



siano basate su modelli validati empiricamente e che il/la professionista abbia le competenze per applicarle.

Nel caso in cui sia necessario un rinvio, il/la professionista del sostegno deve informare e spiegare alla vittima le ragioni di tale rinvio e i vantaggi di ricevere un supporto più specifico.

Il/la professionista del sostegno alla vittima deve essere informata sull'organizzazione più adatta a fornire sostegno psicologico/psichiatrico specializzato e deve assistere la vittima nel contattare e nel prendere un appuntamento con la suddetta organizzazione. Se esiste un protocollo di rinvio presso l'organizzazione di sostegno specializzato, il/la professionista dovrà informare la vittima e chiedere il suo permesso per il rinvio e la condivisione di informazioni con altri/e professionisti/e.



## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale

L'odio è un sentimento associato a manifestazioni di estrema violenza, ostilità o abuso contro l'identità sociale di una persona. Secondo l'ODIHR dell'OSCE, un reato per essere considerato un crimine d'odio deve soddisfare due criteri: in primo luogo, deve essere considerato un atto criminoso alla luce del diritto penale; in secondo luogo, l'atto deve essere stato motivato dal pregiudizio (preconcetto). Tale pregiudizio o preconcetto, sebbene possa essere rivolto ad un solo individuo o ad un piccolo gruppo di persone, è diretto alla presunta identità della vittima o al suo gruppo di appartenenza. Ciò nondimeno, è importante considerare i numerosi incidenti nei quali l'atto non è premeditadamente motivato da pregiudizio ma è secondario al crimine ed emerge dall'interazione tra 'la futura vittima' e 'il perpetratore del crimine'. Inoltre, secondo l'ODIHR, "i crimini d'odio possono includere minacce, Danni alla proprietà, aggressioni, omicidio o qualsiasi altro reato commesso che è motivato da un movente di pregiudizio."

Quando il movente del reato deve essere interpretato all'interno di un 'crimine d'odio' o 'violenza motivata da odio', acquisisce una connotazione emotiva che è difficile da provare e che a volte intralcia l'intero processo giudiziario. In aggiunta, il perpetratore può avere agito spinto da risentimento, gelosia o un desiderio di accettazione sociale da parte dei suoi pari, non necessariamente per 'odio'. È dunque essenziale per il/la professionista del sostegno alla vittima avere una conoscenza del quadro normativo nazionale e degli altri strumenti internazionali e dell'Unione Europea che possono essere applicati in questi casi, inclusi parti di legislazioni complementari e separate. È inoltre importante essere consapevoli che certi atti di violenza discriminatoria possono costituire un incidente d'odio non definito crimine d'odio dalla legge, ma hanno comunque un forte impatto psicologico e sociale. Pertanto è la percezione che il/la professionista ha della situazione a permettere di identificare il movente d'odio, questa si basa sulle informazioni estrapolate dalla percezione di pregiudizio e/o discriminazione della vittima, sulle caratteristiche del crimine o le circostanze in cui è avvenuto o su qualcosa che il/la carnefice ha fatto o un atto di violenza trasmesso (parole urlate, abbigliamento o simboli dell'aggressore, ecc.).

È inoltre cruciale per il/la professionista del sostegno alla vittima conoscere i vari stadi del processo penale, come può assistere la vittima di un reato d'odio in ogni fase del procedimento ed informarla sui propri diritti in quanto vittima di un reato.

L'assistenza legale comprende una serie di informazioni e procedure che permettono al/la professionista del sostegno alla vittima di supportare una vittima di un reato ed, in particolare, una vittima di un crimine d'odio o di violenza discriminatoria, prima, durante e attraverso i vari stadi del procedimento penale. In breve, l'assistenza legale si basa su:

1. informazioni riguardanti i diversi tipi di crimine d'odio e le manifestazioni della

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale

- violenza discriminatoria;
2. Informazioni e consigli riguardo i diritti delle vittime di crimini d'odio e violenza discriminatoria e come accedere ed esercitare i diritti inclusi nel diritto penale, diritto processuale penale e altre legislazioni;
  3. Assistenza nell'analizzare le notifiche ed eventualmente nell'abbozzare la risposta;
  4. Supporto nel giustificare un'eventuale assenza ad un impegno giuridico;
  5. Supporto nella stesura e nella presentazione di una denuncia;
  6. Supporto nel presentare la denuncia di persona (accompagnata dal/la professionista del sostegno alla vittima);
  7. Assistenza nella richiesta di un'azione civile (quando la vittima può presentarla da sola, ossia senza essere formalmente rappresentata da un avvocato);
  8. Assistenza nella richiesta formale per la domanda di misure di protezione.

### 4.1. I diritti delle vittime di un crimine

Un punto di partenza essenziale nel sostegno alla vittima di un reato, ed in particolare alla vittima di un crimine d'odio o violenza discriminatoria, è assicurarsi che, in ogni stadio del procedimento penale, la vittima abbia un accesso effettivo e possa esercitare i propri diritti in maniera informata. Richiamando il quadro normativo delineato nel Capitolo 9 della Parte I di questo prontuario, uno degli strumenti normativi chiave deriva dalla trasposizione della Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 nel diritto nazionale degli Stati Membri dell'Unione Europea, che stabilisce degli standard minimi per i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reati.

Trasposta nei sistemi giuridici nazionali, la Direttiva delle Vittime ha rafforzato la vittima e i suoi bisogni individuali di sostegno e protezione all'interno del sistema di giustizia penale, enfatizzando il dovere dello Stato di proteggere le vittime di reati, le loro famiglie e gli/le amici/che da vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione o ritorsione. La Direttiva, inoltre, potenzia il ruolo centrale delle organizzazioni del sostegno alla vittima, sia come ruolo complementare sia al posto dello Stato stesso, nell'assicurare l'accesso a servizi di sostegno qualificati, gratuiti e confidenziali, o come catalizzatrici per permettere alle vittime dei reati di esercitare i propri diritti in modo efficace ed informato.

Mentre alcuni dei diritti inclusi nella Direttiva sono di particolare rilevanza per le vittime di crimini d'odio e violenza discriminatoria, è importante che ci sia una conoscenza completa di tutti i diritti compresi in questo strumento.

## 4.1.1. Diritto all'informazione

Considerato uno dei diritti di base ed imprescindibili, il Diritto all'Informazione è fondamentale per la vittima di un reato per permetterle di partecipare al processo penale in maniera informata e di esercitare i propri diritti. La vittima ha diritto a ricevere informazioni in merito ai propri diritti nel primo contatto con le autorità competenti (forze di polizia o autorità giudiziarie), in particolare su:

- Quali sono i servizi di supporto disponibili e chi può fornirli, inclusi l'assistenza sanitaria, il sostegno emotivo, il supporto specializzato (assistenza legale e psicologica) e, quando necessario, l'alloggio;
- Come e dove la vittima può inoltrare la denuncia penale o denunciare un crimine;
- Come e in quali circostanze la vittima può richiedere delle misure di protezione;
- Come la vittima può avere accesso all'assistenza legale;
- Come e in quali circostanze la vittima può richiedere una compensazione da parte dell'autore del reato;
- In caso ci sia un crimine violento o un reato di violenza domestica, come e in quali circostanze la vittima può richiedere la compensazione da parte dello Stato;
- Nel caso in cui la vittima non capisca o parli la lingua del procedimento penale o abbia una disabilità come può beneficiare dei servizi di interpretariato e traduzione;
- Nel caso in cui la vittima non sia residente nello Stato Membro in cui è avvenuto il crimine, quali sono le procedure esistenti che favoriscono l'esercizio dei diritti in quel paese;
- Nel caso in cui le autorità non rispettino i diritti della vittima, in quale sede quest'ultima può presentare una denuncia riguardante tale violazione;
- Quali sono i contatti che la vittima deve usare per ottenere delle informazioni riguardanti il procedimento penale;
- Quali sono i servizi di mediazione disponibili;
- Come e in quali circostanze la vittima può richiedere il rimborso delle spese derivanti dalla partecipazione al procedimento penale.
- In merito al procedimento penale, la vittima ha diritto ad essere informata nel caso in cui il caso sia chiuso o l'imputato non sia perseguito. Se viene formulata un'accusa, la vittima ha diritto a ricevere informazioni sul suo contenuto, sulla data, l'ora e il luogo del processo.

Se la vittima si è costituita parte civile o ha richiesto il ruolo di assistente nel processo, ha diritto a ricevere informazioni sullo stato del caso o della sentenza, eccetto quando ciò potrebbe influire negativamente sullo sviluppo del caso o prevenire il segreto istruttorio. Se la vittima desidera non ricevere informazioni sullo stato del procedimento, ha diritto a

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale

vedere la sua richiesta soddisfatta, eccetto quando il suo ruolo nel procedimento (sia come parte civile che come assistente) richieda che le siano notificate le informazioni per poter procedere con la difesa dei propri diritti e interessi.

Se l'imputato o accusato viene rilasciato, o scappa, e ciò costituisce un pericolo per la vittima, quest'ultima ha il diritto ad essere informata. Tutte le informazioni devono essere rilasciate dall'autorità competente in ogni fase del procedimento.

### 4.1.2. Diritto ad ottenere un'attestazione della ricezione della denuncia

La vittima che presenta una denuncia scritta o denuncia il crimine subito davanti le autorità competenti ha il diritto di ricevere un'attestazione di ricezione della denuncia, in cui siano spiegati i fatti del crimine, quando e dove è stato commesso e i danni causati. Non c'è bisogno di una richiesta formale da parte della vittima e, nel caso in cui la vittima non comprenda la lingua del procedimento penale, ha diritto ad ottenere l'attestazione in una lingua a lei comprensibile.

### 4.1.3. Diritto alla traduzione

Tutti i documenti e atti del procedimento penale sono, di regola, nella lingua del paese in cui questo si svolge. È un diritto inserito nella Direttiva e, di conseguenza, è diritto di ogni vittima in tutti gli Stati Membri che queste possano partecipare al procedimento penale in un lingua che comprendono, oralmente o in forma scritta. Pertanto, l'autorità competente deve richiedere il supporto di un/a interprete o un/a traduttore/rice che, simultaneamente, comprenda la lingua del procedimento penale e la lingua della vittima. A seconda del ruolo della vittima nel processo, o in altri termini che la vittima sia parte civile o abbia il ruolo di assistente, questa ha diritto a ricevere le traduzioni, in una lingua comprensibile, di tutte le informazioni contenute nel dossier e che sono essenziali per permetterle di esercitare i propri diritti. Se la vittima ha una disabilità ha diritto all'interpretariato in una forma che le permetta di partecipare in maniera effettiva al procedimento, cioè deve essere richiesto/a un/a interprete della lingua dei segni nonché si possono fornire risposte scritte a domande orali. Si deve mettere in evidenza che il ruolo dell'interlocutore/trice è essenziale e che la vittima non deve incorrere in alcun costo per la fruizione di interpretazione o traduzione.

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale



## 4.1.4. Diritto ad accedere ai servizi di supporto alle vittime

In base alla Direttiva, la vittima ha il diritto di accedere ai servizi di sostegno alla vittima, in modo gratuito e confidenziale, pur non avendo presentato una denuncia formale o denunciato il crimine commesso.

## 4.1.5. Diritto al contraddittorio

Durante il procedimento penale, la vittima ha il diritto di essere ascoltata e di fornire informazioni che potrebbero essere importanti per l'indagine e presentare le prove. Inoltre, nel presentare la denuncia, la vittima deve fornire il maggior numero di informazioni che permettano all'autorità competente di costruire un corpo di prove. Ciononostante, durante l'indagine penale la vittima può aggiungere nuovi elementi al momento della convocazione per presentare le sue dichiarazioni al pubblico ministero. In aggiunta, se il/la carnefice diventa imputato/a e il processo giunge in tribunale, la vittima può aggiungere ed omettere informazioni e rispondere alle domande poste dalle parti coinvolte nel procedimento.

È inoltre possibile per la vittima, a causa della sua particolare vulnerabilità, essere ascoltata durante l'indagine o la fase pre-processuale, e le sue dichiarazioni devono essere registrate e usate nelle fasi successive del procedimento penale, evitando così una ripetizione della testimonianza della vittima. A questo scopo, pubblico ministero, giudice, imputato/a e il suo avvocato devono partecipare all'interrogatorio. Nel caso portoghese, tuttavia, non è inconsueto che il/la giudice del processo richieda di ascoltare i/le testimoni, così anche se le dichiarazioni sono state già registrate per uso future, la vittima sarà chiamata a partecipare ad una nuova udienza.

Nonostante i vincoli sopra descritti, durante il procedimento penale, la vittima ha il diritto di essere ascoltata, di fornire informazioni che potrebbero essere importanti per l'indagine e presentare le prove.

## 4.1.6. Diritti in caso di assoluzione dell'imputato

Se alla fine della fase investigative il pubblico ministero ritiene che le prove non siano sufficienti per accusare l'imputato/a del reato e per andare in tribunale, il caso è chiuso. Se sono stati commessi più reati, l'imputato/a può essere accusato/a per alcuni crimini ed il caso viene chiuso per gli altri reati. In questa situazione, e se la vittima è in disaccordo con la decisione,

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale

essa ha il diritto di richiedere al giudice istruttore di avviare comunque la fase pre-processuale. In Portogallo, il termine per questa richiesta è di 20 giorni dalla notifica della decisione del pubblico ministero e la vittima per poter fare la richiesta deve assumere il ruolo di assistente. La vittima può anche richiedere che l'indagine continui e, in tal caso, può presentare nuove prove. Se la vittima decide di seguire questo percorso, in Portogallo, deve presentare tale richiesta entro 20 giorni dalla data in cui la fase pre-processuale non può più essere richiesta; in questo caso, la vittima non deve richiedere il ruolo di assistente nel procedimento penale.

### 4.1.7. Diritto ai servizi di mediazione

In situazione di media o bassa gravità, come reati di minaccia, lesioni minori, aggressione o altro, la legge consente di risolvere il caso attraverso la mediazione tra la vittima e l'imputato/a, se quest'ultimo/a ha ammesso di aver commesso il crimine. In tal caso, il pubblico ministero può, per sua decisione o per richiesta della vittima, rinviare il caso alla mediazione, informando le parti che saranno contattate da un/a mediatore/trice. Il/la mediatore/trice è un/a professionista specificamente formato/a per fornire mediazione, il suo ruolo è quello di facilitare la comunicazione tra le parti. Il processo di mediazione deve essere gratuito, confidenziale e volontario, cioè la vittima può decidere di partecipare o di ritirarsi in qualsiasi momento. Lo scopo di questo procedimento è quello di fornire alle parti uno spazio di comunicazione in cui, con il sostegno e la facilitazione di un/a interlocutore/trice imparziale, la vittima possa comunicare l'impatto e/o i danni causati dal crimine e l'accusato/a possa assumersi la responsabilità dell'atto commesso. Se non si raggiunge un accordo, come una compensazione, servizi comunitari, servizi alla vittima o le scuse alla vittima, l'ufficio del pubblico ministero viene informato e il procedimento penale continua. In caso contrario, cioè se si ottiene una delle condizioni summenzionate, il caso viene chiuso.

### 4.1.8. Diritto di informazione o protezione legale

Il sistema di accesso alla legge e al tribunale è designato per assicurare che nessuno, a causa del background culturale o sociale, di mezzi economici insufficienti o di mancanza di conoscenza, abbia difficoltà o non sia messo nelle condizioni di esercitare e difendere i propri diritti. Pertanto, la vittima ha il diritto all'assistenza legale e ad ottenere dei consigli sul proprio ruolo nel procedimento penale. Se la vittima assume il ruolo di assistente o è parte civile, o se desidera essere assistita da un avvocato e non può permetterselo, essa ha diritto alla difesa d'ufficio, che può consistere in:

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale



- esenzione totale o parziale dal pagamento delle spese di giustizia;
- nomina di un avvocato e pagamento delle parcelle;
- pagamento delle spese di giustizia e delle parcelle dell'avvocato a rate.

In Portogallo, le richieste di difesa d'ufficio sono stabilite dai Servizi di Previdenza Sociale sulla base di una formula che tiene conto di risorse, reddito e spese della vittima. La richiesta è gratuita e può essere presentata di persona, tramite posta, fax o online. La richiesta deve essere accompagnata da documenti che dimostrino l'insufficienza dei mezzi economici del beneficiario, e la decisione sarà presa entro 30 giorni. Se la richiesta include la nomina di uno studio legale/avvocato ed è concessa, i Servizi di Prevenzione Sociale contatteranno l'Ordine degli Avvocati, il quale nominerà un avvocato per rappresentare la vittima nel processo.

### **4.1.9. Diritto al risarcimento per aver preso parte al procedimento e al rimborso delle spese**

Qualsiasi vittima che prenda parte ad un processo penale ha diritto ad un risarcimento per il tempo speso e al rimborso delle spese derivanti dalla sua partecipazione al processo. Nel caso del Portogallo, il risarcimento deve essere richiesto attraverso la compilazione di un modello disponibile nei tribunali.

### **4.1.10. Diritto alla restituzione dei beni**

Se qualsiasi oggetto o proprietà della vittima deve essere trattenuto dalle autorità competenti come prova, questo deve essere restituito senza ritardi non appena non è più necessario per l'adeguato sviluppo del procedimento. Tale restituzione deve aver luogo il prima possibile, in modo tale che la vittima non sia privata della sua proprietà oltre il tempo strettamente necessario ed essenziale agli scopi del procedimento penale.

### **4.1.11. Entschädigungsanspruch**

È più che giusto che chiunque subisca dei danni a causa di un crimine sia ricompensato per questi. Il dovere di compensazione spetta alla persona che ha commesso il reato. Nei casi in cui il verificarsi del crimine ha messo la vittima in una situazione finanziaria difficile e non è possibile ricevere una compensazione dal perpetratore in un tempo ragionevole, lo Stato

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale

può anticipare il pagamento di tale somma.

### Compensazione da parte del perpetratore del reato

La vittima ha diritto alla compensazione da parte del perpetratore e per i danni materiali e morali subiti.

In Portogallo, la compensazione deve essere richiesta come parte del procedimento penale. Le vittime devono dunque informare il pubblico ministero durante la fase investigativa che intendono presentare una richiesta di risarcimento, e possono farlo nel momento in cui forniscono le prove.

La richiesta di risarcimento civile non comporta delle formalità speciali: è una richiesta che deve contenere una breve descrizione dei fatti a sostegno della richiesta, i danni subiti e il loro rispettivo valore. I danni materiali corrispondono ai danni diretti causati dal crimine, ad esempio, i costi delle cure ospedaliere, le spese per le cure mediche, viaggi per le visite mediche, danneggiamento ai vestiti, ecc. Sono inoltre inclusi i benefici che la vittima ha perso a causa del reato, ad esempio un'entrata non ottenuta a causa dell'incapacità di lavorare. I danni morali (o non materiali) includono quelli che non è possibile valutare da un punto di vista finanziario dal momento che fanno riferimento alla salute, al benessere, all'onore e alla reputazione; questi possono essere compensati obbligando legalmente il/la carnefice a pagare una certa somma di denaro alla vittima. I danni morali sono, ad esempio, il dolore fisico, lo stress psicologico, la sofferenza emotive, perdita di prestigio e reputazione, ecc.

### Compensazione dallo Stato alle vittime di crimini violenti

La protezione delle vittime di crimini violento include il pagamento di una compensazione dallo Stato, quando l'aggressore non è in grado di pagare e i danni alla qualità e al livello di vita della vittima causati dal crimine sono considerevoli.

In Portogallo, il risarcimento è pagato a:

- Vittime con lesioni fisiche gravi (ossia incapacità permanente, incapacità totale temporanea a lavorare di almeno 30 giorni, o morte) direttamente causate dagli atti violenti;
- Coloro che hanno diritto al mantenimento se la vittima muore - ad esempio, i suoi figli e il/la partner che vivevano insieme alla vittima;
- Coloro che hanno aiutato la vittima o collaborato con le autorità per prevenire il crimine, perseguendo e arrestando l'aggressore per i danni derivanti da ciò.

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale



Il requisito di incapacità permanente o incapacità totale temporanea al lavoro di almeno 30 giorni per la richiesta di risarcimento non si applica ai reati sessuali. Sebbene questo tipo di reati, di base, non causi incapacità al lavoro per almeno 30 giorni, tale eccezione è giustificata dalla gravità del crimine.

La richiesta di risarcimento può essere presentata fino ad un anno dopo il verificarsi del crimine o, se il procedimento penale ha avuto luogo, fino ad un anno dopo la decisione finale. Una vittima minorenne al momento del reato può richiedere un risarcimento fino ad un anno dopo aver raggiunto la maggiore età o l'emancipazione. La richiesta deve essere inviata alla Commissione per la Protezione delle Vittime di Reato. Un modulo specifico a questo scopo è disponibile presso i servizi della Commissione, l'Ufficio per il Sostegno alle Vittime di APAV ed online. Insieme alla richiesta, la vittima deve presentare copia della denuncia alla polizia.

Tale richiesta è esente da qualsiasi costo o tassa, e tutti i documenti necessari per presentarla possono essere ottenuti gratuitamente.

Se il crimine ha avuto luogo in un altro Stato Membro dell'Unione Europea, la richiesta di risarcimento da quello Stato Membro può essere presentata alla Commissione per la Protezione delle Vittime di Reato solo se la persona che chiede il risarcimento vive abitualmente in Portogallo.

Le vittime di violenza domestica hanno diritto a ricevere dei sussidi monetari dallo Stato quando, come conseguenza della grave violenza subita, si trovano in una situazione di grave insufficienza economica.

La somma di benefici mensili non può essere più alta del salario minimo nazionale. Tali sussidi sono forniti per un periodo di tre mesi che può essere esteso per altri tre mesi. In situazioni particolari, possono essere estesi per altri 6 mesi, fino ad un massimo eccezionale di 12 mesi.

In via straordinaria, in casi di emergenza debitamente comprovati, dove c'è una situazione di eccezionale deprivazione e una mancanza di mezzi di sussistenza, l'importo del pagamento può essere accordato in un'unica rata.

### 4.1.12. Diritto alla protezione

Le vittime e i loro parenti hanno diritto alla protezione da ritorsione, intimidazione o



## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale

prosecuzione dell'attività criminale. Hanno diritto ad essere protetti da atti che possono costituire un rischio per la propria vita, integrità fisica, benessere emotivo o psicologico e dignità al momento della deposizione.

Ogni volta in cui le autorità ritengono che ci sia una seria minaccia di atti di vendetta o forti segnali che la sicurezza e la privacy della vittima possano essere seriamente ed intenzionalmente disturbate, esse devono assicurare, sia alla vittima che ai propri parenti, un livello adeguato di protezione.

Se, per ragioni di sicurezza o protezione, la vittima non vuole fornire il proprio indirizzo di casa, essa ha diritto a scegliere un altro indirizzo presso cui ricevere le notifiche o le convocazioni. Può essere l'indirizzo del lavoro o l'Ufficio del Sostegno alla Vittima di APAV presso cui la vittima è assistita.

La sicurezza e la protezione delle vittime possono essere salvaguardate imponendo delle misure restrittive all'imputato/a. Una misura restrittiva è una restrizione della libertà della persona accusata. Può essere imposta durante il procedimento penale se c'è un rischio che l'imputato/a possa scappare, un rischio per la raccolta e la conservazione delle prove, pericolo per l'ordine pubblico e/o un rischio che l'attività criminosa continui.

C'è una varietà di misure restrittive, tra cui:

- Prova dell'identità e dell'indirizzo - l'imputato/a non deve muoversi dall'indirizzo fornito durante il procedimento penale né può allontanarsi da quell'indirizzo per più di 5 giorni senza riferire in anticipo i dettagli di contatto del nuovo indirizzo o del luogo in cui si sta recando;
- L'imputato/a deve periodicamente presentarsi presso una determinate stazione di polizia, generalmente nell'area in cui vive;
- L'imputato/a deve sospendere attività, funzioni e diritti professionali;
- Restrizioni ed imposizioni dei comportamenti, ad esempio l'imputato/a non deve contattare la vittima;
- L'imputato/a deve rimanere presso il proprio indirizzo e non può lasciarlo, con o senza dispositivo elettronico di controllo (braccialetto o cavigliera elettronica);
- Custodia cautelare.

Se la vittima ritiene che l'imposizione di una misura restrittiva possa garantire in maniera adeguata la propria sicurezza, deve presentare il caso e la richiesta di imposizione di misure

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale



restrittive. L'autorità a cui presentare la richiesta dipende dalla fase del procedimento penale: al pubblico ministero durante la fase investigativa, al giudice istruttorio durante la fase pre-processuale o al giudice della corte durante la fase processuale.

Quando le misure restrittive sono revocate o sostituite, e se il giudice lo ritiene necessario, la vittima deve essere ascoltata.

Ogni qualvolta la vita della vittima o di altri/e testimoni, la loro integrità fisica o psicologica, la libertà o i beni materiali di valore sono compromessi a causa della partecipazione alle indagini o per fornire delle prove, queste persone possono richiedere delle misure di protezione.

### Proteggere la Vittima e gli/le altri/e Testimoni

Le seguenti misure di protezione sono eccezionali e possono essere utilizzate soltanto se, nella pratica, sono necessarie e adeguate alla protezione delle persone interessate e per gli scopi del procedimento penale:

- Occultamento: se le circostanze mostrano un alto livello di intimidazione verso il/la testimone, la corte può decidere che l'udienza pubblica abbia luogo utilizzando un occultamento di immagine, con o senza alterazione della voce, in modo che il/la testimone non sia riconoscibile.
- Teleconferenza: nel caso di crimini gravi, e quando ci sono forti ragioni di protezione, può essere utilizzata una teleconferenza; ossia, il/la testimone presenterà la sua testimonianza non all'interno della stanza del tribunale ma da un altro luogo, preferibilmente all'interno dei servizi giudiziari, di polizia o penitenziari e in presenza di un giudice. Anche questa testimonianza può essere presentata con l'occultamento dell'immagine e l'alterazione della voce.
- Restrizione a rivelare l'identità della vittima o di altri/e testimoni: la restrizione nel rivelare l'identità della vittima o di altri/e testimoni potrebbe essere imposta in una o in tutte le fasi del procedimento penale. La vittima o il/la testimone la cui identità è nascosta può testimoniare utilizzando l'occultamento dell'immagine (con o senza l'alterazione della voce) o la teleconferenza.
- Misure di protezione speciali: nel caso di reati gravi, e sempre in presenza di forti ragioni di protezione, una vittima o un/a testimone può beneficiare di misure di sicurezza speciali che possono includere, ad esempio, l'uso di trasporti speciali per partecipare al procedimento penale, scorta o trasferimento in una nuova abitazione.
- Programma di protezione speciale: in alcuni casi tra i più gravi, il/la testimone, il/la sua partner, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle e altre persone care, in circostanze

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale

particolari e se lo desiderano, possono ricevere una protezione speciale durante o dopo il processo penale. Il programma di protezione speciale include l'uso di una o più misure di protezione e sostegno amministrativo, in particolare fornendo “nuovi documenti di identità” alla vittima o al/la testimone, alterazioni dei connotati e dell'aspetto fisico, trasferimento presso un nuovo indirizzo, all'interno del paese o all'estero, per un periodo di tempo concordato o l'erogazione di un'indennità di sussistenza per un periodo definito.

### Privacy

La vittima e i membri della sua famiglia hanno diritto alla privacy durante il procedimento penale.

Pur essendo il processo penale pubblico, ciò non significa che i dettagli della vita privata delle persone coinvolte che non costituiscono una prova del crimine debbano diventare pubblici.

In aggiunta, i media non possono diffondere i dettagli del processo penale prima della sentenza a meno che non abbiano ottenuto l'autorizzazione a farlo. Non gli è permesso, inoltre, trasmettere immagini o suoni dell'azione procedurale, ossia del processo, a meno che il giudice non li abbia autorizzato e nessuno/a dei/lle partecipanti abbia obiettato a questa decisione.

Nei procedimenti penali riguardanti reati sessuali o traffico di esseri umani, il pubblico non può presenziare alle azioni procedurali. In questi processi, come nel caso di crimini contro l'onore e il diritto alla privacy, ai media non è permesso diffondere l'identità delle vittime.

Se uno dei media dovesse contravvenire a queste norme, la vittima deve presentare una denuncia per oltraggio alla corte. La vittima deve informare l'ente responsabile per la regolamentazione dei mezzi di comunicazione, in Portogallo è l'*Entidade Reguladora da Comunicação*.

### Non contattare il/la sospettato/a o l'imputato/a

La vittima ha diritto ad evitare di incontrare o entrare in contatto con l'aggressore, in particolare all'interno del tribunale o nelle stazioni di polizia, attraverso l'utilizzo, se possibile, di porte di ingresso e uscita o sale di attesa separate, una per la vittima e i propri familiari e un'altra per l'aggressore.

Sfortunatamente, molte corti non sono preparate né hanno le strutture necessarie per assicurare tale diritto. Tuttavia, se la vittima ha fondati motivi per voler evitare il contatto con l'imputato/a, essa deve richiedere che la corte, per quanto possibile, provveda a fornire un'uscita ed un'entrata alternative e sale d'attesa non utilizzate dal/la carnefice e dai membri della sua famiglia.

## 4.1.13. Diritto delle vittime con particolari bisogni di protezione

Le vittime con bisogni di protezione specifica sono coloro che, a causa delle proprie caratteristiche, il tipo e la natura del reato commesso e/o le circostanze in cui il crimine ha avuto luogo, sono particolarmente vulnerabili a vittimizzazione continua, vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione. Queste vittime richiedono una cura particolare, soprattutto a livello di protezione.

Tale vulnerabilità deve essere valutata caso per caso, particolare attenzione deve essere prestata alle vittime che hanno sofferto un danno notevole a causa della gravità e della durezza del crimine. All'interno di questo gruppo rientrano vittime di crimini motivati da discriminazione dovuta alle caratteristiche personali della vittima, come i crimini d'odio e la violenza discriminatoria, e vittime la cui relazione e dipendenza dall'aggressore le rendono particolarmente vulnerabili. Di conseguenza, una speciale cura deve essere rivolta alle vittime di terrorismo, crimine organizzato, traffico di esseri umani, violenza di genere, violenza domestica, violenza sessuale e crimini d'odio. Indipendentemente dal tipo di reato, bambini, anziani e persone malate o con disabilità devono ricevere un'attenzione particolare dopo che sia stato valutato il loro livello di vulnerabilità.

Quando una vittima particolarmente vulnerabile deve partecipare all'azione procedurale, il pubblico ministero o il giudice deve attuare, insieme a tutte le altre misure, delle disposizioni per assicurare che il procedimento si svolga nelle migliori condizioni possibili. Il suo scopo è quello di garantire che la vittima risponda con spontaneità e sincerità:

- Le dichiarazioni di vittime particolarmente vulnerabili devono essere raccolte il prima possibile. I colloqui con la vittima devono essere condotti in luoghi designati o adattati a questo scopo, devono essere condotti da professionisti formati allo scopo e devono essere condotti dalle stesse persone;
- Tutti i colloqui con le vittime di violenza sessuale, violenza di genere o violenza all'interno di relazioni affettive, devono essere condotte da persone dello stesso genere della vittima, se la vittima lo desidera;
- Gli atti procedurali devono essere organizzati in modo tale che i/le testimoni particolarmente vulnerabili non incontrino partecipanti specifici, ossia l'imputato/a;
- Quando è giustificabile evitare il contatto visivo tra la vittima e l'imputato/a, la vittima deve essere ascoltata usando mezzi appropriati per l'occultamento o la teleconferenza, e possono ottenere il permesso di non essere presenti nella stanza di tribunale;
- La vittima deve essere interrogata dal giudice, e di seguito, altri giudici, il pubblico

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale

- ministero, l'avvocato della controparte e l'avvocato delle parti civili possono richiedere al giudice di formulare domande aggiuntive che quest'ultimo rivolgerà alla vittima;
- Domande inerenti la vita privata della vittima e non legate all'atto criminoso non devono essere poste;
  - In alcuni casi, l'atto procedurale, incluso il processo, può essere svolto a porte chiuse, cioè senza la presenza del pubblico.

Nel momento in cui l'autorità riscontra la particolare vulnerabilità della vittima, deve designare un/a professionista dei servizi sociali o altra persona ugualmente qualificata ad accompagnare la vittima e, se necessario, fornire alla vittima sostegno psicologico, indirizzandola a servizi di sostegno specializzati. In ogni stadio del procedimento, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può decidere l'allontanamento temporaneo della vittima particolarmente vulnerabili dalla propria famiglia o dal gruppo sociale ed inserirla in un istituto.

Tutte queste misure possono essere applicate anche ai/lle testimoni considerati/e particolarmente vulnerabili in base alle condizioni descritte sopra.

### Diritti delle vittime residenti in un altro Stato Membro dell'UE

Subire un reato in un paese straniero pone la vittima in una situazione particolarmente vulnerabile: la loro mancanza di conoscenze in merito al procedimento penale e alle risorse di sostegno disponibili, la difficoltà a comprendere un'altra lingua e il fatto di permanere nel paese in cui è avvenuto per un breve periodo di tempo rende difficoltosa sia la partecipazione al procedimento sia la ricezione di informazioni su di esso.

Coloro che subiscono un reato in un paese in cui non risiedono devono ricevere misure speciali per affrontare le difficoltà associate alla loro condizione e focalizzate sui progressi del processo penale, come la condivisione di tutte le informazioni da parte delle autorità e l'assegnazione di un(°) interprete per garantire che la vittima comprenda pienamente il procedimento a cui sta partecipando.

Le persone residenti in uno Stato Membro dell'Unione Europea che hanno subito un crimine in un altro Stato Membro possono denunciare tale crimine alle autorità del paese in cui risiedono, nel caso in cui non abbiano presentato la denuncia nel paese in cui è stato commesso il reato. In questo caso, le autorità del paese di residenza della vittima devono immediatamente trasmettere la denuncia alle autorità competenti della nazione in cui è avvenuto il crimine.

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima – supporto legale



Nell'Unione Europea, la vittima di un reato consumato nel paese in cui non risiede può fare una dichiarazione subito dopo che il crimine è stato commesso. In Portogallo, la vittima residente in un altro paese può fare una dichiarazione che può essere utilizzata come prova in tribunale, evitando che la vittima debba tornare in Portogallo. Tale dichiarazione si chiama una dichiarazione per memoria futura (*declarações para memória futura*).

Tuttavia, se emerge la necessità di risentire la vittima e questa non si trova più nel paese in cui è avvenuto il crimine, può essere ascoltata tramite telefono o videoconferenza dal paese di residenza.

Le vittime di un reato violento perpetrato in uno Stato Membro dell'Unione Europea che risiedono abitualmente in un altro Stato Membro possono presentare la propria richiesta di risarcimento alle autorità dello Stato di residenza con la competenza di valutare e decidere su questi tipi di richieste. Tale autorità deve trasmettere la richiesta alle autorità competenti dello Stato in cui è avvenuto il reato. In Portogallo, l'autorità con la competenza di ricevere le richieste sia delle persone residenti in altri paesi che sono state vittime di reati in Portogallo sia quelle di persone residenti in Portogallo vittime di reati in altre nazioni dell'UE è la *Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes* (Commissione per la Protezione delle Vittime di Reati).



# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

## 5.1. Sostegno sociale e pratico

Secondo la Federazione Internazionale degli Assistenti Sociali (2005), l'assistenza sociale mira a promuovere il cambiamento sociale, a risolvere i problemi nel contesto delle relazioni interpersonali e l'abilità delle persone di migliorare il proprio benessere. L'assistenza sociale, dunque, vuole Introdurre cambiamenti positivi nelle funzioni psicologiche e sociali di individui, gruppi e comunità, diminuendo le loro vulnerabilità e fornendo le opportunità per una vita sociale più soddisfacente.

Il lavoro sociale ha una serie di obiettivi specifici, ossia:

- Facilitare l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili
- Promuovere il benessere
- Promuovere la partecipazione attiva della popolazione nel miglioramento delle loro condizioni sociali
- Combattere l'esclusione sociale e la marginalizzazione
- Avviare le procedure per proteggere le persone che, a causa della propria condizione o situazione, non sono in grado di farlo autonomamente.

Il Sostegno Sociale è basato su processi di partecipazione attiva, che mirano a coinvolgere la popolazione con cui si intende lavorare. In questo senso, la popolazione target e l'assistente sociale sono partner nel processo di risoluzione del problema.

**L'Assistenza Sociale è dunque fondamentale per sostenere le vittime di crimini d'odio e deve essere fornita da professionisti/e del sostegno alla vittima qualificati/e per rispondere in maniera adeguata ai bisogni sociali conseguenti alla violenza/crimine.**

Il sostegno sociale, nel contesto del supporto alle vittime di reati in generale e a quelle di crimini d'odio in particolare, mira a difendere e promuovere i diritti umani e sociali. Cerca di incentivare il benessere dell'individuo, dei gruppi e delle comunità colpiti da violenza/crimine, identificando e promuovendo le risorse che rispondono ai bisogni individuali e collettivi conseguenti al crimine o alla violenza subiti. Per ulteriori informazioni in merito a questo argomento, vedi l'impatto sulle vittime dirette e indirette analizzato nella Parte I di questo manuale.

Affinché l'intervento con le vittime di crimini d'odio abbia successo, il/la professionista del sostegno alla vittima deve conoscere bene il quadro teorico-concettuale dei problemi

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

sociali associati alla discriminazione, alla violenza discriminatoria e ai crimini d'odio. In aggiunta, il/la professionista deve avere una conoscenza adeguata delle caratteristiche e delle dinamiche associate ai crimini d'odio e il loro impatto sulle vittime dirette ed indirette. La conoscenza e la comprensione del problema in analisi permetterà al/la professionista di identificare/diagnosticare correttamente il/i problema/i, giustificare il proprio intervento e la necessità di collaborazione tra i diversi servizi coinvolti nel processo di sostegno.

Se, in qualsiasi momento, il/la professionista si rende conto di non essere in grado di sostenere la vittima di un reato d'odio, a causa di difficoltà di comunicazione (lingue diverse), mancanza di comprensione delle dinamiche associate ai crimini d'odio, qualsiasi dubbio o pregiudizio riguardante l'etnia o l'identità di genere della vittima (ad esempio, il/la professionista deve rispettare i diritti fondamentali della vittima, e non mostrare mancanza di comprensione e rispetto), allora deve indirizzare la vittima ad un/a collega.

È importante che il/la professionista informi la vittima sul proprio ruolo nel processo di sostegno, chiarendo le proprie funzioni e i propri limiti. Tale spiegazione deve essere fatta all'inizio del processo di sostegno, così da non essere interpretata successivamente come un rifiuto di aiuto.

### 5.2. Aspetti chiave del supporto sociale

#### 5.2.1. L'importanza della diagnosi sociale

Per assicurare un corretto intervento, minimizzando i fattori di rischio di vittimizzazione e la vulnerabilità della vittima, e per promuovere il suo benessere e la sua sicurezza, il/la professionista del sostegno alla vittima deve condurre una **diagnosi sociale**.

Secondo Ander-Egg & Idáñez (1999), la diagnosi sociale è un processo di elaborazione/ sistematizzazione delle informazioni riguardanti una situazione, comprendendo i suoi problemi e requisiti, nonché le sue cause e la sua evoluzione. Utilizzando la diagnosi sociale, è possibile stabilire delle priorità e delle strategie di intervento, coinvolgendo le risorse disponibili e gli attori sociali.

La diagnosi sociale deve essere uno dei primi stadi del sostegno ed è un elemento chiave per qualsiasi intervento successivo. Si tratta di un processo continuo, che mira a conoscere la realtà vissuta da una determinata persona, gruppo o comunità, così come la sua

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale



costante evoluzione/trasformazione. Una diagnosi sociale si basa sulla metodologia di ricerca dell'azione, la quale richiede la raccolta continua e l'analisi delle informazioni, con un'attitudine di curiosità permanente.

## 5.2.2. Modelli di intervento

Solo dopo aver diagnosticato la situazione sociale della vittima, il/la professionista deve iniziare un intervento che si deve basare su un modello. Ad esempio:

Il Modello di Intervento in situazioni di crisi (Payne, 2002) si concentra sull'azione immediata, con degli step precisi che il/la professionista deve seguire, ossia:

- Valutare il rischio e la sicurezza della vittima;
- Stabilire una relazione e una comunicazione appropriata con la vittima;
- Identificare i problemi chiave;
- Normalizzare i sintomi e le reazioni della vittima;
- Esplorare possibili alternative (ad es. Mobilitando la rete di sostegno informale - reti sociali/familiari);
- Formulare un piano di azione;
- Suggestire un tipo di sostegno specializzato e promuovere la capacità della vittima di trovare delle strategie per affrontare/gestire i problemi.

Il Modello incentrato sui Compiti (Martínez, 2005; Payne, 2002) si basa su cinque elementi chiave: problema, obiettivo, compito, tempo e contratto. Esso consiste nella selezione di un problema specifico e la definizione di compiti concreti per risolverlo. Si tratta di un modello direttivo, basato su soluzioni attuali e molto specifiche per risolvere i problemi identificati, attraverso un lavoro coordinato tra il/la professionista e la vittima, che stabilisca un contratto o impegno per un determinato periodo di tempo.

Il Modello Psicosociale sostiene un intervento focalizzato sulla persona, in particolare sulla personalità della vittima e sulla sua capacità di trovare in sé stessa le risorse necessarie per la risoluzione o la risposta ai propri bisogni. È, dunque, incentrato sull'aspetto psicologico e sociale della vittima, sulle sue forze e debolezze, sulle sue risorse e sui problemi. Il sostegno sociale mira, in base a questo modello di intervento, ad aiutare la persona ad acquisire le abilità/condizioni necessarie per la propria riorganizzazione, mitigando i fattori di vulnerabilità e promuovendo i fattori di protezione.

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

### 5.2.3. La necessità di un intervento individualizzato

Al fianco di questi modelli di intervento, il/la professionista deve usare il **Metodo dello Studio del Caso individuale**, che consiste in un intervento individualizzato e personalizzato per ogni vittima, adattando l'intervento ai bisogni specifici di quella particolare vittima ed assicurando una mediazione adeguata tra la vittima e le reti di supporto disponibili.

Il Metodo basato sul caso può essere sintetizzato in quattro fasi di base (García & Romero, 2012):

- a. Analisi e diagnosi del problema;
- b. Programmazione/Pianificazione dell'intervento;
- c. Implementazione dell'intervento;
- d. Valutazione.

Dall'inizio del processo di sostegno, la raccolta delle informazioni è essenziale per elaborare una diagnosi della situazione relazionale, istituzionale e sociale della vittima. Solo attraverso questo studio sarà possibile passare, in modo sostenuto, alle fasi successive dell'intervento, coinvolgendo la vittima del reato e le sue reti di sostegno primaria e secondaria nel processo e nell'intervento di sostegno. Tale impegno ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai servizi e alle risorse che contribuiscono all'autonomia della vittima, rivolgendosi ai bisogni sociali innescati dalla vittimizzazione.

Per poter diagnosticare/studiare il problema, designare l'intervento e la sua implementazione, è importante che il/la professionista del sostegno alla vittima sia in grado di:

#### 1. Identificare la vittima/del crimine

È importante che, all'inizio, il/la professionista del sostegno alla vittima cerchi delle informazioni per identificare la vittima di un crimine d'odio come il nome; la data di nascita; il genere; la nazionalità; la lingua madre e, se la vittima non conosce la lingua del/la professionista, quali sono le altre lingue che conosce; l'indirizzo e altri elementi rilevanti.

In questo primo stadio, può essere cruciale ottenere informazioni anche sul crimine come il/i nome/i dell/gli aggressore/i, dove è avvenuto, forme di violenza usate e la percezione della vittima circa le ragioni per cui è stata scelta come bersaglio del crimine (ad es. Crede di essere stata presa di mira a causa del proprio orientamento sessuale, identità di genere, etnia, colore, religione, nazionalità, condizione fisica, ecc.).

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale



## 2. Valutare i bisogni della vittima

Durante la diagnosi e il processo di sostegno, il/la professionista del sostegno alla vittima deve sforzarsi di comprendere i bisogni individuali e sociali della vittima per poter adattare il proprio intervento e fornire una risposta adeguata ai bisogni identificati in precedenza.

Questa valutazione deve essere fatta da una prospettiva incentrata sugli interessi della vittima e tenendo conto che i bisogni possono variare da persona a persona, in base alla loro situazione, alle caratteristiche culturali e/o personali, così come alle specifiche questioni associate al caso. Pertanto è importante che il/la professionista rispetti i valori, le credenze e le percezioni della vittima ed eviti qualsiasi commento discriminatorio o basato sul pregiudizio.

In questa fase, il/la professionista deve:

- Permettere alla vittima di esprimere cosa vuole/di cosa ha bisogno;
- Chiarire e riformulare i bisogni espressi, così da garantire una corretta comprensione;
- Trasmettere costantemente informazioni circa i diritti esistenti, le risorse e i servizi di sostegno, permettendo alla vittima di identificare i propri bisogni.

Il reato può far insorgere una vasta gamma di bisogni, che possono richiedere un intervento più o meno immediato. Nonostante la natura dei bisogni valutati all'inizio o nel primo contatto con la vittima di un reato d'odio, il/la professionista deve riconsiderarli durante il processo di sostegno ed aggiornare il piano o la strategia di intervento di conseguenza.

Nel primo contatto con la vittima del reato d'odio, è essenziale che il/la professionista identifichi i bisogni più imminenti, al fine di personalizzare le risposte. Bisogni urgenti includono: sicurezza, bisogni di base (cibo, vestiario, farmaci), cure mediche e/o psicologiche, rifugio ed assistenza legale. Bisogni di medio e lungo termine possono essere: supporto finanziario, sostegno scolastico, sostegno nella (re)integrazione, formazione ed inserimento lavorativo.

In termini sociali, la vittima può presentare diversi tipi di bisogni di base:

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

<b>ACCOGLIENZA</b>	<p>L'accoglienza può essere improvviso o pianificato ed è una richiesta comune. Il/la professionista del sostegno alla vittima ha tre funzioni: validare la richiesta di aiuto e fornire il sostegno emotivo necessario alla vittima in crisi; elaborare una diagnosi (identificare la rete di sostegno primaria - amici/che, membri della famiglia e altre persone di fiducia - o la necessità di attivare le reti di sostegno secondarie); e valutare il grado di rischio della situazione. Il bisogno di un rifugio implica il rinvio a rifugi istituzionali: la rete di sostegno primaria, se rispetta le necessarie condizioni di sicurezza, può rappresentare una risorsa fondamentale, ed il suo eventuale utilizzo deve sempre essere analizzato insieme alla vittima.</p> <p>Il/la professionista deve sapere quali sono le organizzazioni nel paese che possono rispondere ai bisogni di riparo della vittima di un crimine d'odio. Ciò potrebbe includere contattare/rinviare, tra le altre risposte/risorse disponibili, le linee di emergenza sociale e organizzazioni non governative.</p>
<b>CIBO</b>	<p>La vittima di un crimine d'odio, a causa del reato, può trovarsi in una situazione di fragilità e vulnerabilità, e può ritrovarsi senza beni di prima necessità, tra cui il cibo. È responsabilità del/la professionista mappare le organizzazioni nella zona di intervento, inclusi gli obiettivi, le procedure e le norme operative delle organizzazioni, al fine di rinviare la vittima in maniera adeguata e poi seguire il caso da vicino insieme all'organizzazione coinvolta.</p> <p>A questo scopo, il/la professionista deve sapere quali organizzazioni possono essere usate per rispondere al bisogno di cibo della vittima di un reato d'odio. Ciò potrebbe includere contattare/rinviare, tra le altre risposte/risorse disponibili, le organizzazioni non governative e i servizi di sicurezza sociale.</p>
<b>SALUTE</b>	<p>La violenza o il crimine può far insorgere bisogni di salute (mentale o fisica) che il/la professionista deve affrontare. I/le professionisti/e devono essere in grado di identificare le organizzazioni e le risposte più appropriate nel loro paese a fornire sostegno a questi bisogni, ciò potrebbe includere contattare/rinviare linee di emergenza/malattia, servizi sanitari pubblici, organizzazioni non governative o altre risposte sanitarie.</p>
<b>SITUAZIONE PROFESSIONALE</b>	<p>Alla luce dei potenziali effetti del crimine o della violenza sulla situazione occupazionale della vittima di un crimine d'odio, può essere necessario trovare un nuovo modo per garantire il suo sostentamento. L' (a) (re)integrazione professionale diventa di primaria importanza al fine di permettere un maggior livello di autonomia. Il/la professionista deve valutare le qualifiche, l'esperienza professionale e le preferenze in merito ai settori del mercato del lavoro della vittima e qualsiasi bisogno di formazione. La vittima deve essere indirizzata alle organizzazioni competenti, come centri per l'impiego o per la formazione professionale, che possono assistere e promuovere la reintegrazione professionale.</p>
<b>SITUAZIONE EDUCATIVA/FORMATIVA</b>	<p>La violenza o il crimine sofferti possono mettere a repentaglio anche la situazione educativa/scolastica della vittima diretta o dei figli a carico (in casi specifici). È importante lavorare insieme alle organizzazioni di formazione o alle scuole per implementare delle azioni indirizzate ai bisogni di formazione delle vittime dirette o indirette, come il trasferimento presso altri centri di formazione o scuole, in modo confidenziale, al fine di garantire la sicurezza delle vittime dirette e indirette.</p>

Questi bisogni di base (e la risposta ad essi) sono aree importanti dell'intervento di sostegno sociale e il/la professionista deve includere delle strategie specifiche all'interno del loro piano di implementazione. Prendendo in considerazione i bisogni identificati e l'obiettivo del servizio di sostegno, il/la professionista dovrà stabilire/definire, nel piano di implementazione, la necessità di un rinvio o una collaborazione con altre organizzazioni/comunità.

### 3. Rinviare e collaborare

Il/la professionista del sostegno alla vittima (e il suo servizio/organizzazione di

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

sostegno) deve avere, per ogni area di intervento, contatti per le reti di sostegno nazionali e quelle regionali secondarie, le quali possono essere attivate a beneficio delle vittime dei crimini d'odio, come: contatti con linee di emergenza sociale e medica; contatti con rifugi temporanei per le situazioni in cui la vittima deve allontanarsi geograficamente dalla sua rete di sostegno primario; contatti delle organizzazioni responsabili per la legalizzazione e la regolamentazione delle persone migranti; ecc.

Per poter rispondere ed affrontare i bisogni identificati sopra, il/la professionista del sostegno alla vittima potrebbe dover rinviare la vittima ad un altro servizio o un'altra organizzazione nel tentativo di trovare delle risposte specifiche.

La collaborazione reciproca tra le agenzie può aumentare la comprensione di dinamiche violente e/o le caratteristiche del crimine, e allo stesso tempo elaborare risposte sociali, contribuendo a migliorare la qualità del sostegno dato.

Per fare ciò, è importante tenere conto delle seguenti procedure durante il rinvio e/o la richiesta di collaborazione:

- Comprendere lo scopo dell'azione dell'ente e i limiti della sua capacità di intervenire;
- Essere consapevole dell'esistenza di servizi ed organizzazione di sostegno specializzato, per una collaborazione efficace ed il rinvio;
- Informare la vittima sull'ente e valutare il suo volere;
- Non prendere iniziative senza il consenso della vittima;
- Assicurarsi che la vittima capisca le informazioni fornite e che, in ogni momento, non sentano che il loro sostegno sia revocato o che la loro situazione sia svalutata;
- Valutare i rischi ed i fattori che potrebbero rendere la vittima maggiormente vulnerabile prima di rinviarla ad altri servizi;
- Evitare riferimenti multipli a diversi enti specializzati, per non duplicare l'intervento;
- Rispettare il diritto della vittima alla privacy e alla confidenzialità quando si cerca la collaborazione di altri enti/servizi;
- Mantenere la confidenzialità delle informazioni, specialmente con terze parti che non si identificano in maniera appropriata e cercano informazioni sulla vittima, che possono mettere a rischio la sicurezza della vittima;
- Garantire la continuità e la qualità dei servizi forniti.

Dunque, per rispondere ai bisogni delle vittime e massimizzare la qualità del sostegno fornito, può essere necessario collaborare con altri settori/aree, ossia:

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

- Sicurezza Sociale e Protezione Sociale (come servizi di sicurezza sociali e istituzioni di solidarietà sociale privata, organizzazioni di beneficenza ed organizzazioni non governative);
- Lavoro e Disoccupazione (inclusi centri di formazione professionale e dell'impiego);
- Salute (come ospedali, centri/unità sanitari, istituti di salute mentale);
- Centri di istruzione o formazione;
- Autorità locali (consigli municipali e consigli parrocchiali);
- Giustizia (come forze di polizia, corti e servizi di medicina legale);
- Dipartimenti delle Risorse Umane delle compagnie e altre organizzazioni o commissioni locali.

Ugualmente importante è la collaborazione con i partner e gli enti locali nelle comunità generalmente colpite dai crimini d'odio, in quanto questi possono essere importanti per il processo di guarigione della vittima, per la protezione e la risposta ai propri bisogni. Allo stesso tempo, aprire uno di questi canali di comunicazione potrebbe portare alla luce altre situazioni di discriminazione, violenza discriminatoria e crimini d'odio che potrebbero aver colpito altre persone all'interno della comunità (Kees, Iganski, Kusche, Swider & Chahal, 2016).

Le fasi precedenti, sebbene siano importanti per rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle vittime di reati, non devono essere intese come una sequenza rigida ed immutabile di fasi di intervento. Ci potrebbero essere delle situazioni di emergenza sociale che richiedono un intervento veloce ed efficace, in cui il/la professionista agisce immediatamente ed esegue/implementa un/a particolare intervento/azione senza condurre uno studio o una diagnosi della situazione. È il caso, ad esempio, del/la professionista del sostegno alla vittima che assiste una vittima di un reato che sta attraversando una situazione di crisi.

Alcune situazioni non sembrano includere un'emergenza sociale, malgrado l'esperienza di vittimizzazione, la sua gravità e le sue conseguenze. In questi casi, il successo dell'intervento dipende dallo studio e dalla diagnosi corrette del problema. Ciò viene elaborato utilizzando le informazioni raccolte durante i primi contatti e deve essere riadattato o migliorato durante il processo di sostegno.

### 5.3. Sistemi di riferimento

Il processo di rinvio può essere formalizzato stabilendo dei protocolli tra le organizzazioni, che contengano al loro interno il meccanismo attraverso il quale un'organizzazione

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

trasmette all'altra le informazioni sugli avvenimenti dei crimini e sulle vittime, con il consenso della vittima e allo scopo di fornirle un sostegno.

Ciò si distingue dall'approccio di rinvio più informale (basato sulla segnalazione e discusso in precedenza) perché è proattivo ed è parte integrante delle procedure di sostegno alla vittima di una determinata organizzazione o servizio di sostegno.

Sistemi di rinvio possono essere importanti nel supporto della vittima di un reato, in quanto semplificano l'accesso ad un sostegno specializzato o specifico, in base ai bisogni identificati della vittima.

Bisogna notare, tuttavia, che questo sarà possibile solo se esistono dei meccanismi di collaborazione interistituzionale stabiliti in precedenza tra il servizio/organizzazione di sostegno e le organizzazioni che dovrebbero ricevere il rinvio.

Presumendo l'esistenza di partnership e protocolli tra le organizzazioni, il rinvio di una vittima richiede sempre il rispetto della sua volontà ed il suo consenso.

Come saranno raccolte e trasmesse le informazioni usate per il rinvio deve essere definito e concordato dalle organizzazioni coinvolte nel meccanismo di rinvio.

A prescindere dai metodi utilizzati per la raccolta e la trasmissione delle informazioni, è essenziale che le informazioni trasmesse includano degli aspetti centrali dell'esperienza di vittimizzazione, minimizzando l'esigenza di far ripetere alla vittima l'episodio o gli episodi che l'hanno spinto a contattare il servizio/organizzazione di sostegno.

Alcuni aspetti/informazioni di base devono essere inseriti nel processo di rinvio:

- Nome della vittima;
- Dettagli di contatto della vittima e orario preferito per essere contattati;
- Una breve descrizione della situazione (tipo di reato, relazione con il perpetratore, dove è avvenuto il crimine, quali passi sono stati presi e le conseguenze della vittimizzazione);
- Osservazioni e sostegno fornito dall'organizzazione (ad es. counselling psicologico, assistenza legale e commento sul sostegno fornito).

## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

### 5.4. Informazioni sulla procedura per sostenere le vittime di un crimine

È fondamentale che il/la professionista produca dei resoconti sul processo di sostegno, i quali devono contenere tutte le informazioni sul caso. Inoltre, questi rapporti possono essere uno strumento importante per l'eventuale rinvio ad altri servizi/organizzazioni durante l'intervento, in quanto racchiudono informazioni chiave in merito al supporto dato fino a quel momento ad una determinata vittima di un reato, evitando o minimizzando l'esigenza di far ripetere le informazioni circa l'esperienza di violenza/reato alla vittima.

A tal fine, è essenziale che i servizi di sostegno abbiano dei sistemi/meccanismi di registrazione delle informazioni propri (ad es. sessione/forme di sostegno) per raccogliere tutte le informazioni dall'inizio del processo di sostegno.

Quali informazioni sono state raccolte e quali interventi sono stati attuati sono punti importanti da includere nel rapporto.

La preparazione del rapporto deve:

- Presentare una struttura logica, con le aree tematiche centrali e attinenti, includendo degli argomenti specifici riguardanti: l'identificazione della vittima; la descrizione del crimine/violenza e il perpetratore del reato (se ci sono dati informazioni disponibili); il sostegno fornito dall'organizzazione;
- Essere coerente, preciso e oggettivo, descrivendo chiaramente la valutazione/diagnosi fatta e i bisogni identificati, così come l'intervento e il sostegno attuati e i loro obiettivi;
- Essere flessibile, adattato ai bisogni del destinatario/organizzazione a cui sarà inviato.

Nel preparare il rapporto, il/la professionista deve inoltre:

- Includere una riflessione sulla ragione della stesura del rapporto, che include l'obiettivo generale, gli obiettivi specifici e destinatario/ organizzazione a cui sarà inviato;
- Allineare il contenuto del rapporto con le ragioni dell'elaborazione, ciò non significa omettere delle informazioni o produrre dei dati falsi;
- Garantire la confidenzialità e il rispetto della privacy della vittima, spiegando chiaramente alla vittima la ragione e l'importanza del resoconto e chiedendo sempre la sua autorizzazione ad inviarlo.

# Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale



## 5.5. Le caratteristiche di un sostegno sociale all'avanguardia

L'assistenza sociale ha sempre favorito un intervento in loco nel contesto in cui vivono le persone, concentrandosi su alloggio, interventi professionali/educativi o altro.

Nel supportare le vittime di reati in generale, e quelle di crimini d'odio in particolare, i servizi e le organizzazioni per il sostegno alla vittima, nelle loro competenze, possono fornire interventi di prima linea nei contesti di vita delle vittime.

Questa possibilità di intervento deve essere analizzata dall'organizzazione/servizio di sostegno alla vittima, tenendo conto dei seguenti criteri:

- La sicurezza del/la professionista e delle persone coinvolte nell'intervento, incluse le vittime del reato, prevenendo il rischio che l'intervento sul campo possa mettere a repentaglio la sicurezza e l'integrità fisica della vittima e dei/le professionisti/e del sostegno alla vittima coinvolti/e (ad es. c'è il rischio che la vittima e/o il/la professionista sia colto/a di sorpresa dall'arrivo dell'aggressore?).
- Difficoltà ad avvicinarsi alla vittima e ai suoi ambienti (ad es. gruppi/comunità più chiusi) o anche la vittima può avere delle difficoltà ad accedere al luogo dell'intervento (ad esempio una persona con disabilità motoria può avere difficoltà ad accedere al luogo con barriere architettoniche).
- Il team di intervento, inclusi gli elementi e le organizzazioni della comunità della vittima. Collaborazione con partner/organizzazioni locali già integrati nel luogo in cui si svolge l'intervento facilita l'avvicinamento a comunità più chiuse e il coinvolgimento/la partecipazione degli *stakeholder*.

Alcune delle forme di intervento sul campo che è possibile utilizzare sono visite a casa e visite ad altri luoghi frequentati dalla vittima (come i luoghi di istruzione/formazione o il luogo di lavoro).

L'intervento di prima linea (o sul campo) richiede:

- Una chiara definizione degli obiettivi, cioè lo scopo dell'intervento deve essere in linea con la diagnosi e i bisogni identificati della vittima;
- Preparare ed avere una definizione strategica, in altre parole l'intervento deve essere pianificato ed organizzato in anticipo e devono essere analizzate le condizioni di sicurezza (per il/la professionista, il team e la vittima);



## Sostegno specializzato da parte di professionisti nel settore del supporto alla vittima - supporto sociale

- Un'autorizzazione per visitare i luoghi, da parte dei responsabili della gestione/ coordinamento dei luoghi usati dalla vittima, salvaguardando la privacy della vittima e la sensibilità della situazione;

# Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio

Come trattato nel Capitolo 6 della Parte I di questo manuale, i crimini d’odio hanno un impatto più pronunciato sulle loro vittime rispetto ai crimini commessi senza un movente discriminatorio. È essenziale che la polizia e le autorità giudiziarie siano preparate a gestire le vittime di questi reati durante il procedimento penale. Tuttavia, nonostante alcuni sforzi fatti in un certo numero di paesi in merito a questo tipo di crimini, ci sono dei vuoti sia dal principio - e specialmente in questa fase - del procedimento.

In questo contesto, c’è una quasi totale assenza di una normativa vincolante che richieda alla polizia o alle autorità giudiziarie di registrare in maniera sistematica i moventi basati sul pregiudizio (FRA, 2017). Ciò significa che, anche se il crimine è denunciato alle autorità dalla vittima o da terze parti, potrebbe non essere trattato come un reato d’odio durante il procedimento penale in quanto manca una registrazione adeguata.

Dunque, la corretta identificazione e registrazione dei crimini d’odio rappresenta il primo passo per garantire che i reati siano investigati in maniera adeguata e che i perpetratori ne rispondano penalmente (Commissione Europea, 2017). Tali identificazione e registrazione includono il riconoscimento del movente discriminatorio.

## 6.1. Identificare il movente discriminatorio

Denunciare un crimine d’odio alle autorità competenti è uno dei passi più importanti per identificare e sostenere le vittime di specifici tipi di reati. Ciò che i membri delle forze di polizia dicono e fanno nei primi momenti di interazione con la vittima può influire sulla guarigione nonché sui risultati dell’indagine. Una corretta identificazione e qualificazione dei reati d’odio garantisce un buon punto di partenza del processo investigativo, e al contempo trasmette un messaggio fondamentale, riconoscendo la gravità del fenomeno.

Tuttavia, una delle maggiori difficoltà nel processo di indagine sui crimini d’odio è proprio l’identificazione del tipo di condotta criminosa. L’ODIHR, come altri enti, ritiene essenziale che le autorità che possono entrare in contatto con potenziali vittime di reati d’odio debbano ricevere una serie di indicatori per facilitare e migliorare l’identificazione del movente discriminatorio che ha condotto al crimine. Tali indicatori sono “fatti, circostanze o schemi oggettivi connessi all’atto criminoso che, da soli o in congiunzione con altri indicatori, suggeriscono come la persona che ha commesso le azioni sia stata spinta in tutto o in parte da preconcetto, pregiudizio od ostilità” (OSCE/ODIHR, 2014).

## 6

## Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio

Di recente, il Sottogruppo sulle metodologie per la registrazione e la raccolta dei dati sul crimine d’odio della Direzione Generale della Giustizia e dei Consumatori della Commissione Europea, coordinata dall’Agenzia per i Diritti Fondamentali dell’UE, ha presentato una lista di indicatori identificati sulla base di consultazioni sistematiche, che hanno riunito rappresentanti di autorità nazionali pertinenti, la Commissione Europea, FRA, ODIHR, ECRI ed organizzazioni della società civile.

Questi indicatori ricoprono una vasta gamma di aspetti e sono divisi in indicatori su percezione della vittima o dei/le testimoni; commenti, dichiarazioni scritte, gesti o graffiti del/i perpetratore/i del crimine; le differenze etniche, religiose o culturali tra il perpetratore e la/e vittima/e; i gruppi organizzati; il luogo e il tempo del crimine; gli elementi comuni o la frequenza del crimine o dell’incidente d’odio; la natura dell’atto violento e l’assenza di altri moventi.

Come già menzionato, usare e disseminare questi indicatori tra le autorità investigative è cruciale per la corretta identificazione e qualificazione di un incidente come crimine d’odio. Dunque, è importante che il presente manuale riproduca gli indicatori presentati nei Sottogruppi.

### La percezione della vittima o del/la testimone

- La vittima o il/la testimone sentono che il movente del crimine sia il pregiudizio?
- La vittima era coinvolta in attività per promuovere i diritti del proprio gruppo quando il crimine è stato commesso?

### Commenti, dichiarazioni scritte, gesti o graffiti

Come spiegato nel Capitolo 1 della Parte I di questo manuale, i perpetratori di crimini d’odio, nella commissione del reato, mirano a disseminare un messaggio di intolleranza verso la vittima e il suo gruppo, rendendo questo messaggio chiaro prima, durante o dopo aver commesso il reato. Dunque, gli atteggiamenti e i messaggi del/la carnefice del crimine possono essere un importante indicatore del movente dietro il reato.

- Il/la sospetto/a ha fatto dei commenti o dei gesti riguardanti il gruppo della vittima o a cui la vittima pensa di appartenere;
- Disegni, marchi, simboli o graffiti sono stati trovati sul luogo del reato;
- In un crimine contro la proprietà, l’oggetto o il luogo in questione hanno un significato religioso o culturale per un determinato gruppo;
- Il/la sospetto/a ha della propaganda d’odio nella propria casa?

# Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio



## Differenze tra il/la carnefice e la vittima

- La vittima e l’aggressore si differenziano ad esempio per il colore della pelle, le credenze religiose, l’origine etnica/nazionale, l’orientamento sessuale;
- C’è una storia di animosità tra il gruppo della vittima e quello del/la carnefice;
- La vittima appartiene ad un gruppo molto più piccolo nell’area in cui si è consumato il crimine?

## Gruppi organizzati

Bisogna sottolineare che non tutti i crimini d’odio sono commessi da gruppi organizzati, sebbene spesso i membri o le persone associate con questi gruppi siano coinvolti nella pratica dei crimini d’odio.

- Oggetti o articoli che suggeriscono che il crimine sia stato commesso da un gruppo organizzato sono stati lasciati sulla scena del crimine;
- Ci sono prove (poster, opuscoli, graffiti, ecc.) che il gruppo organizzato sospettato di aver commesso il reato sia attivo nell’area;
- Il/la sospetto/a ha manifestato comportamenti normalmente associate con gruppi organizzati, ad esempio, saluti usati da un determinato gruppo;
- Il/la sospetto/a aveva dei vestiti, tatuaggi o altri segni generalmente associati con un gruppo estremista o un gruppo d’odio;
- Il luogo solito d’incontro del gruppo organizzato contiene oggetti e articoli della propaganda estremista;
- L’incidente ha avuto luogo durante o subito dopo una manifestazione, dimostrazione o incontro di un gruppo organizzato?
- Il gruppo in questione ha recentemente e pubblicamente minacciato un determinato gruppo di persone?

## Luogo e momento del crimine

- Il crimine ha avuto luogo in una data significativa, ad esempio durante una festa religiosa o nazionale;
- La vittima si trovava in un luogo normalmente frequentato da un determinato gruppo, come centri sociali o luoghi di preghiera;
- L’incidente è avvenuto durante un preciso momento della giornata in cui la vittima o altri membri del gruppo si trovano generalmente in quell’area dove ha avuto luogo il crimine, ad esempio durante il momento della preghiera?

## 6

## Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio

### Schemi o frequenza

- Incidenti simili sono avvenuti nella stessa area contro lo stesso gruppo;
- C’è un’escalation nel numero e nella gravità degli incidenti contro il gruppo in questione;
- È avvenuto qualche incidente che potrebbe aver innescato una risposta di rappresaglia contro un determinato gruppo;
- La vittima o altri membri del suo gruppo hanno ricevuto minacce o sono stati soggetti ad altre forme di intimidazione?

### Caratteristiche dell’atto di violenza

- Il crimine ha comportato estrema violenza o trattamenti degradanti;
- L’atto è stato commesso pubblicamente o in modo da renderlo di dominio pubblico, per esempio perchè è stato filmato e diffuso in internet;
- La violenza ha implicato la mutilazione con simboli razzisti o il danneggiamento di proprietà con simboli disegnati per degradare ed umiliare, come escrementi o parti di animali?

### Assenza di altre motivazioni

- Data la natura dell’atto violento, c’è stato qualche altro motivo apparente per la commissione del crimine, soprattutto quando ci sono altri potenziali indicatori di un pregiudizio/preconcetto, come le differenze culturali, etniche o religiose tra il/la carnefice e la/le vittime?

Sebbene la presenza di alcuni di questi indicatori non indichi automaticamente l’esistenza di un crimine d’odio, la loro disseminazione e applicazione da parte della polizia e delle autorità giudiziarie possono contribuire alla corretta e veloce identificazione di una vittima di un reato d’odio. Inoltre, assicurano l’attivazione delle procedure essenziali nel contatto con la vittima e la raccolta di informazioni, che è un’ulteriore fase fondamentale nel processo investigativo.

## 6.2. Ricerca e raccolta di informazioni

Tutte le vittime di reati devono sentirsi al sicuro nel denunciare qualsiasi crimine o incidente alla polizia, e devono essere rassicurate sul fatto che qualsiasi denuncia presentata sia interpretata ed investigata adeguatamente in maniera professionale e meticolosa. È essenziale che tutte le componenti delle forze di sicurezza conoscano

# Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio



l’importanza di una corretta raccolta di informazioni. Una raccolta inadeguata delle informazioni può avere gravi conseguenze per le vittime e persino far venir meno la fiducia della comunità e della società in generale.

Una buona raccolta delle informazioni che mira a stabilire se l’atto di violenza sia stato motivato da pregiudizio può essere supportata da diverse fonti (ACPOS, 2010):

- Dichiarazioni della vittima;
- Dichiarazioni dei testimoni;
- Informazioni fornite dalla famiglia della vittima, amici/che o persone vicine;
- Colloquio con l’imputato/a.

Tuttavia, bisogna enfatizzare che l’agente di polizia può identificare un crimine d’odio anche quando la vittima o altre persone non lo hanno percepito come tale. Oltre alle vittime, che potrebbero non essere consapevoli di essere state scelte come bersaglio del reato d’odio (ad esempio non sono a conoscenza del fenomeno), ci sono altre persone che potrebbero omettere il movente discriminatorio che ha condotto all’incidente. Ciò potrebbe accadere perché tali persone non vogliono rivelare il movente (reale o presunto) del crimine avendo percepito che questo è associato alla propria identità, ad esempio, al proprio orientamento sessuale o all’associazione con un gruppo identificabile.

## 6.2.1. Comunicazione verbale e non verbale con una vittima di crimini d’odio

Raccogliere informazioni in maniera adeguata è strettamente connesso all’uso corretto delle tecniche di comunicazione verbale e non verbale nei confronti della/e vittima/e.

Fin dall’inizio, la comunicazione con le vittime deve basarsi su due elementi fondamentali: ascolto attivo - che implica l’attenzione ai contenuti del messaggio nonché al modo in cui questi sono trasmessi (tono di voce e linguaggio del corpo) - e l’empatia - l’abilità dell’interlocutore/trice di comprendere cosa prova l’altra persona, inclusi pensieri, punti di vista e motivi dietro al comportamento.

Se presenti, questi due elementi possono promuovere una buona relazione tra la vittima e l’interlocutore/trice, incoraggiando la vittima a comunicare in maniera efficace e a fornire tutte le informazioni necessarie.

## Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio

Per maggiori informazioni e buone pratiche in merito al contatto con le vittime di crimini d’odio si prega di far riferimento al Capitolo I della Parte I di questo manuale.

### 6.3. Principi e raccomandazioni per la registrazione dei dati in merito ai crimini d’odio

Nel presentare gli indicatori di pregiudizio sopra menzionati, il Sottogruppo sulle metodologie per registrare e raccogliere le informazioni sui crimini d’odio deve stabilire anche una serie di principi per una corretta ed efficace raccolta dei dati e denuncia dei crimini d’odio (Commissione Europea, 2017).

Riconoscendo che i vari Stati possiedono diversi meccanismi per registrare i crimini d’odio, il Sottogruppo ha preso in considerazione i seguenti criteri minimi per questi meccanismi:

- Procedure operative delle agenzie di polizia devono supportare gli agenti di polizia tenendo conto dei possibili campi di discriminazione per un particolare atto criminoso, e devono esistere appropriati modi e strumenti per segnalare tali casi;
- Una lista di indicatori di pregiudizio, come quella proposta dal Sottogruppo presentato sopra, deve essere messa a disposizione dei membri delle forze di polizia in modo tale che questi ultimi possano riconoscere più facilmente ed in maniera strutturale la presenza di un movente discriminatorio;
- I meccanismi utilizzati per registrare gli eventi devono permettere una registrazione dettagliata del movente che ha condotto al crimine.

Altri tre principi guida per una corretta registrazione delle informazioni sui crimini d’odio e la conseguente raccolta dei dati a livello nazionale proposta dal Sottogruppo sono: la disseminazione di una cultura dei diritti umani presso le forze di polizia e le autorità giudiziarie, lo sviluppo o l’adozione di meccanismi per registrare i crimini d’odio che faccia riferimento ai bisogni e alle capacità nazionali ed, infine, l’attivazione di strumenti per la collaborazione attiva con la società civile.

Rafforzare una cultura dei diritti umani significa, secondo il Sottogruppo, che tutti i membri delle forze di polizia, a prescindere dalla posizione gerarchica, devono comprendere l’importanza della corretta registrazione dei crimini d’odio e ciò non deve essere considerato un peso aggiuntivo. In questo contesto, il Sottogruppo ritiene essenziale che la formazione professionale integri il linguaggio dei diritti umani e si focalizzi sul pregiudizio/

## Indagini incentrate sulla vittima – principi e raccomandazioni su come raccogliere e registrare le informazioni sui crimini d’odio



preconcetto consapevole o inconsapevole degli agenti di polizia.

In merito all’adozione di meccanismi per la registrazione dei crimini d’odio, il Sottogruppo suggerisce che le autorità di polizia e giudiziarie in ogni Stato, dal momento che hanno una posizione avvantaggiata nell’identificare eventuali gap ed inconsistenze nei meccanismi con cui lavorano quotidianamente, debbano valutare l’efficacia di questi meccanismi e, di conseguenza, attuare i cambiamenti necessari per far sì che la registrazione dei crimini d’odio sia svolta correttamente. Ciò assicura un approccio adeguato al di fuori del processo investigativo.

Infine, sulla collaborazione attiva tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, da un lato, e la società civile, dall’altro, il Sottogruppo riconosce che le organizzazioni della società civile, sostenendo le vittime dei reati o rappresentando la popolazione più vulnerabile alle pratiche dei crimini d’odio, possano contribuire positivamente al lavoro delle autorità di polizia e giudiziarie. Essendo più vicine alle vittime dei crimini d’odio, le organizzazioni della società civile sono in grado di fornire le conoscenze utili circa l’impatto che i crimini d’odio hanno sulle vittime e sulle comunità alle autorità di polizia e giudiziarie. Tali organizzazioni sono, inoltre, un importante ponte di comunicazione tra le vittime dei crimini d’odio ed i membri delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie e possono facilitare il dialogo tra entrambe le parti.



# Bibliografia



Comissão Europeia, (2015), *Special Eurobarometer 437 "Discrimination in the EU in 2015"*

ILGA Portugal, Observatório da Discriminação em Função da Orientação Sexual e Identidade de Género (2017), *A Discriminação Homofóbica e Transfóbica em Portugal 2016*

FRA - European Union Agency for Fundamental Rights (2016), *Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives*

FRA - European Union Agency for Fundamental Rights (2016), *Current migration situation in the EU: hate crime, November 2016*

OSCE/ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights (2009), *Hate Crimes Law: A Practical Guide*

Gerstenfeld, Phyllis B. (2013), *Hate Crimes: Causes, Controls, and Controversies* (3ª ed.), SAGE Publications

Sheffield, Carole (1995), 'Hate Violence', in P. Rothenberg (Ed), *Race, Class and Gender in the United States*, New York

Perry, Barbara (2001), *In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes*, Psychology Press

OSCE/ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights (2006), *Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses Annual Report for 2006*

OSCE/ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights (2009), *Preventing and responding to hate crimes: A resource guide for NGOs in the OSCE region*

Kees, S-J, Iganski, PS, Kusche, R, Swider, M & Chahal, K. (2016), *Hate crime victim support in Europe: a practical guide* (1ª ed), RAA Sachsen

Chakraborti, Neil, Garland, Jon (2012), Reconceptualizing hate crime victimization through the lens of vulnerability and 'difference', *Theoretical Criminology*, 2012, 19(4): 499-514

Mason, Gail (2013), The symbolic purpose of hate crime law: Ideal victims and emotion, *Theoretical Criminology*, 2013, 18(1): 75-92

EFUS - European Forum for Urban Security (2017), *Preventing Discriminatory Violence at the Local Level: Practices and Recommendations*

Leyens, J. P., & Yzerbyt, V. (2011), *Psicologia social* (2.ª Ed.), Lisboa, Edições 70

Fishnein, Martin, Ajzen, Icek (1974), Attitudes Towards Objects as Predictors of Single and Multiple Behavioral Criteria, *Psychological Review*, 1974, 81(1): 59-74

Fishnein, Martin, Ajzen, Icek (1975), *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley

Fishnein, Martin, Ajzen, Icek (1980), *Understanding attitudes and predicting social behaviour*, NJ: Prentice-Hall

Ray, L., Smith, D. B. (2002), *Hate crime, violence and cultures of racism*, em Iganski, P. (Ed.), *The hate debate: should hate be punished as a crime?* (pp. 88-102), Profile Books

Herek, G. M. (1992), *Psychological heterosexism and anti-gay violence: The social psychology of bigotry and bashing*, em G. M. Herek & K. T. Berrill (Eds.), *Hate crimes: Confronting violence against lesbians and gay men* (pp. 149-169), SAGE Publications


American Psychological Association (1998), *Hate crimes today: An age-old foe in modern dress*. Retirado de: <http://www.apa.org/pubinfo/hate/>

Herek, G. M, Gillis, JR. & Cogan JC. (1999), Psychological sequelae of hate-crime victimization among lesbian, gay, and bisexual adults, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1999, 67(6): 945-951

Iganski, P. (2001), Hate Crimes Hurt More, *American Behavioral Scientist*, 2001, 45(4): 626-638

McDevitt Balbonic, Garcia, & Gui (2001), Consequences for Victims: A Comparison for bias and non-bias motivated assaults, *American Behavioral Scientist*, 2001, 45(4): 626-663

Iganski, P. & Lagou, S. (2015), Hate crimes hurt some more than others: implications for the just sentencing of offenders, *Journal of Interpersonal Violence*, 2015, 30(10): 1696-1718



## Bibliografia

- McDevitt, J., Balboni, J., Garcia, L., & Gu, J. (2001), *Consequences for victims: A comparison of bias-and non-bias-motivated assaults*, *American Behavioral Scientist*, 45(4), 697-713
- Ehrlich, H.J. (1992), 'The ecology of anti-gay violence', in Herek G. & Berril, 1992, *Hate Crimes: Confronting Violence Against Lesbians and Gay Men*. Newbury Park: Sage Publications.
- Boeckmann, Robert J., Turpin Petrosino, Carolyn (2002), Understanding the Harm of Hate Crime, *Journal of Social Issues*, 2002, 58(2): 207-225
- Paterson, Jenny et al. (2018), The Sussex Hate Crime Project: Final Report, University of Sussex.
- Dzelme, Inta (2008), *Psychological Effects of Hate Crime – Individual Experience and Impact on Community (Attacking who I am)*, Latvian Centre for Human Rights
- Craig-Henderson, K., & Sloan, L. R. (2003), After the hate: Helping psychologists help victims of racist hate crime, *Clinical Psychology: Science and Practice*, 2003, 10(4): 481-490
- Doerner William G. & Lab, Steven P. (2012), *Victimology* (6ª Ed.), Anderson Publishing
- McCoy, S. K., & Major, B. (2003), Group identification moderates emotional responses to perceived prejudice, *Personality and Social Psychology Bulletin*, 2003, 29(8): 1005-1017
- Fingerle, M. & Bonnes, C. (2013), *Hate Crime Survey Report: Perspectives of Victims, At-risk Groups and NGOs*, Goethe Universitat
- Carmo, Cláudio M. (2016), Grupos minoritários, grupos vulneráveis e o problema da (in)tolerância: uma relação linguístico-discursiva e ideológica entre o desrespeito e a manifestação do ódio no contexto brasileiro, *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, 2016, 64:201-223
- Séguin, E. (2002), *Minorias e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica*, Rio de Janeiro: Forense
- Sodré, Muniz (2005), Por um conceito de minoria, em Paiva, Raquel & Barbalho, Alexandre. (Eds.), *Comunicação e cultura das minorias*, Paulus, 2005
- Jamel, Joanna (2018), *Transphobic Hate Crime*, Palgrave Hate Studies
- ILGA-Europe (2015), *Glossary*
- Herek, G. M., Gillis, J. R., & Cogan, J. C. (2009), Internalized stigma among sexual minority adults: Insights from a social psychological perspective, *Journal of Counseling Psychology*, 2009, 56(1):32-43
- CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (2016), *Violência Doméstica: Boas Práticas no Apoio a Vítimas LGBT - Guia de boas práticas para profissionais de estruturas de apoio a vítimas*, Coleção Violência de Género.
- Office for Victims of Crime (2014), *Responding to Transgender Victims of Sexual Assault*
- Schermerhorn, Richard A. (1978), *Comparative Ethnic Relations: A Framework for Theory and Research*, University of Chicago Press
- Bowling, Benjamin & Phillips, Coretta (2002), *Racism, Crime and Justice*, Pearson Education
- Bhavani, R., Mirza, H. and Meetoo, V. (2006), *Tackling the Roots of Racism: Lessons for Success*, Bristol: The Policy Press
- EUMC - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (2005), *Activities of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - EUMC Annual Report 2004/2005*
- EU-MIDIS II, FRA (2017), *Second European Union Minorities and Discrimination Survey Main results*
- OSCE/ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights (2010), *Annual Report 2010*
- ECRI- European Commission Against Racism and Intolerance (2011), ECRI General Policy Recommendation No. 13 on combating Anti-Gypsyism and discrimination against Roma, adopted on 24 June 2011, Council of Europe

---

# Bibliografia



- James, Z. (2014), *Hate crimes against Gypsies, Travellers and Roma in Europe*, The Routledge International Handbook on Hate Crime, 2014, London: Routledge, 237-248
- Chakraborti, Neil, Garland, Jon (2015), *Hate Crime: Impact, Causes & Responses* (2ª Ed.), SAGE Publications
- Awan, Imran (2013), British Muslims, Trust and the Police Service, *Political Insight*, 2013, 4(2): 34-37
- Copsey, Nigel, Dack, Janet, Littler, Mark & Feldman, Matthew (2013), *Anti-Muslim Hate Crime and the Far Right*, Centre for Facist, Anti-Facist and Post-Facist Studies, Teesside University
- The Runnymede Trust (1997), *Islamophobia: a challenge for us all*
- Githens Mazer, Jonathan & Lambert, Robert (2010), Why conventional wisdom on radicalization fails: the persistence of a failed discourse, *International Affairs*, 2010, 86(4): 889-901
- Council of Europe (2015), *Islamophobia and its consequences on Young People*
- Awan, Imran & Zempi, Irene (2015), The affinity between online and offline anti-Muslim hate crime: Dynamics and impacts, *Aggression and Violent Behavior*, 2016, 27: 1-8
- Hunt, S. (2005), *Religion and Everyday Life*, London: Routledge
- Perry, Barbara (2003), *Hate and Bias Crime: A Reader*, Psychology Press
- FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (2013), *Jewish people's experience of discrimination and hate crime in European Union Member States*
- OMS – Organização Mundial da Saúde (2001), International Classification of Functioning, Disability and Health, ICDH-2
- Domingues, C., & Carvalho, P. (2014), *Incapacidades, Necessidades Especiais, Acessibilidades e Inclusão*, Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2
- Sullivan, PM., Knutson, JF. (2000), Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study, *Child Abuse Neglect*, 2000, 24(10):1257-73
- OSCE/ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights (2016), Factsheet Hate Crime against People with Disabilities
- IOM – International Organisation for Migration (2009), *Glossary on Migration*
- UNODC - United Nations on Drugs and Crime (2015), Combating Violence against Migrants: criminal justice measures to prevent, investigate, prosecute and punish violence against migrants, migrant workers and their families and to protect victims
- FRA - Academy of European Law, (n.d), *European Union (EU) anti-discrimination law*
- Arnardóttir, Oddný Mjoll (2007), Non-discrimination Under Article 14 ECHR: the Burden of Proof, *Scandinavian Studies in Law*, 2007, 51: 13-39
- Belchior da Silva, Joel (2016), *A Discriminação Racial, Religiosa ou Sexual no Direito Penal Português*, Edições Universitárias Lusófonas
- Comissão Europeia, Direção-Geral para a Justiça e Consumidores (2013), *DG JUSTICE GUIDANCE DOCUMENT related to the transposition and implementation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA*
- Comissão Europeia, (2014), *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Council Framework Decision 2008/913/JHA on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law*
- FRA - European Union Agency for Fundamental Rights (2012), *Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims' rights*
- Home Office (2013), *An Overview of Hate Crime in England and Wales*
- Human Rights Monitoring Institute (2013), *Protection of Hate Crime Victims' Rights: the case of Lithuania*



## Bibliografia

- Muskat, Becky Vella (2016), *National Report on Hate Speech and Hate Crime in Malta*, Project E-More, SOS Malta
- O'Connell, Rory (2009), Cinderella comes to the Ball: Art 14 and the right to non discrimination in the ECHR, *Legal Studies*, 2009, 29(2): 211-229
- Council of Europe (2000), *Explanatory Report to the Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*
- Schwelb, Egon (1966), The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, *The International and Comparative Law Quarterly*, 1966, 15(4): 996-1068
- Thomas, Rebecca (2004), *Legislative Provisions for Hate Crime across EU Member States*, Institute for Conflict Research
- Walters, Mark A., Susann Wiedlitzka, Abenaa Owusu-Bempah & Goodall, Kay (2017), *Hate Crime and the Legal Process – Options for Law Reform*, University of Sussex
- Antunes, Maria João (1999), *Comentário conimbricense ao Código Penal*, Tomo II, Coimbra Editora
- Cunha, Damião (2012), *Comentário conimbricense ao Código Penal*, Tomo I (2ª Ed.), Coimbra Editora
- Gama Lobo, Fernando (2015), *Código de Processo Penal Anotado*, Almedina
- Lamas Leite, André (2012), Direito Penal e discriminação religiosa – subsídios para uma visão humanista, *O Direito*, 2013, 44(4), Almedina
- Pinto de Albuquerque, Paulo (2015), *Comentário do Código Penal – à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem* (3.ª Ed.), 2015, Universidade Católica Portuguesa
- Van-Dunem, Francisca, A discriminação em função da raça na lei penal, *Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues* (2001), 2, Coimbra Editora
- Comissão Europeia, Subgrupo sobre metodologias para o registo e recolha de dados sobre crimes de ódio, Direção-Geral para a Justiça e Consumidores, 2017, *Improving the recording of hate crime by law enforcement authorities – Key guiding principles*
- OSCE/ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights (2014), *Hate Crime Data-Collection and Monitoring Mechanisms - A Practical Guide*
- FRA - Fundamental Human Rights Agency (2013) *European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey - Results at a glance*
- National LGBT Hate Crime Partnership, (n.d), *Training Toolkit on LGBT Hate Crime*
- Chakraborti, Neil, Hardy, Stevie-Jade (2015), *LGB&T Hate Crime Reporting – Identifying Barriers and Solutions*, Equality and Human Rights Commission, University of Leicester
- Jacobs, E. E., Masson, R. L., Harvill, R. L. & Schimmel, C. J. (2011), *Group counseling: Strategies and skills*, Cengage Learning
- Batson, C. Daniel (2009), sing Empathy to Improve Intergroup Attitudes and Relations, *Social Issues and Policy Review*, 2009, 3(1): 141-177
- Sommers-Flanagan, John, Sommers-Flanagan, Rita (2014), *Clinical Interviewing* (5ª Ed.), Wiley
- Themeli, O., & Panagiotaki, M. (2014), Forensic interviews with children victims of sexual abuse: the role of the counselling psychologist, *The European Journal of Counselling Psychology*, 2014, 3(1)
- Morrison, J. (2014), *Diagnosis made easier: Principles and techniques for mental health clinicians*, Guilford Publications
- Chahal, Kusminder (2017), *Supporting victims of hate crime: A practitioner guide*, Policy Press, University of Bristol
- Egan, G. (2014), *The skilled helper: A problem-management and opportunity development approach to helping*, Pacific Grove, CA: Books/Cole
- Moleiro, C., Pinto, N., Oliveira, J. M. & Santos, M. H. (2016), *Violência doméstica: boas práticas no apoio a vítimas LGBT: guia de boas práticas para profissionais de estruturas de apoio a vítimas*, CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
- Egan, G. (2014), *The skilled helper: A problem-management and opportunity development approach to helping*, Pacific Grove, CA: Books/Cole

---

# Bibliografía



SNPD - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2015), Manual de Orientação e Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência, Brasil

Tylor, E. in Seymour-Smith, C. (1986) Macmillian Dictionary of Anthropology, The Macmillian Press Ltd

Hybels, Sandra (2009), Communicating Effectively, The McGraw Hill Education, New York

Yuille, J. C., Marxsen, D. & Cooper, B. (1999), Training investigative interviewing: Adherence to the spirit, as well as the letter, International Journal of Law and Psychiatry, 22(3-4): 323 - 336

Coan, George Jr. (1984), Rapport: Definition and Dimensions, *NA - Advances in Consumer Research Volume II*, Thomas C. Kinnear (eds.), Association for Consumer Research

Collins, Roger, Lincoln, Robyn & Frank, Mark G. (2002), The Effect of Rapport in Forensic Interviewing, *Psychiatry, Psychology and the Law*, 2002, 9(1): 69-78

Albuquerque, Pedro Barbas, Paulo, Rui M., Saraiva, Magda Catarina Gomes & Bull, Ray (2015), The enhanced cognitive interview: testing appropriateness perception, memory capacity and error estimate relation with report quality, *Applied Cognitive Psychology*, 2015, 22(4):1-31

Dunbar, Edward (2001), Counseling Practices to Ameliorate the Effects of Discrimination and Hate Events: Toward a Systematic Approach to Assessment and Intervention, *The Counseling Psychologist* (2001) 29(2):279-307

Moreno, A., Labelle, C., & Samet, J. H. (2003), Recurrence of post traumatic stress disorder symptoms after initiation of antiretrovirals including efavirenz: a report of two cases, *HIV medicine* (2003), 4(3): 302-304

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2013), *Manual Unissexo para o atendimento a vítimas adultas de violência sexual*, Lisboa: APAV

Saucier, D. A., Brown, T. L., Mitchell, R. C., & Cawman, A. J. (2006), Effects of victims' characteristics on attitudes toward hate crimes, *Journal of Interpersonal Violence* (2006), 21:890- 910

Mitchell, J. T., & Everly, G. S. (1995), Critical incident stress debriefing (CISD) and the prevention of work-related traumatic stress among high risk occupational groups, em *Psychotraumatology* (pp. 267-280), Springer, Boston, MA.

Carlier, I. V. E., Voerman, A. E., Gersons, B. P. R. (2000), The influence of occupational debriefing on post-traumatic stress symptomatology in traumatized police officers, *The British Journal of Medical Psychology*, 2000, 73(1): 87-98

Everly, G. S., & Mitchell, J. T. (1999), *Critical incident stress management-CISM-: a new era and standard of care in crisis intervention*, Chevron Pub

Esbec, E. (2000), Evaluación psicológica de la víctima, em E. Esbec y G. Gómez-Jarabo. *Psicología forense y tratamiento jurídico-legal de la discapacidad*. Madrid. Edisofer

McDevitt, J., Balboni, J., Garcia, L., Gu, J. (2001), Consequences for Victims: A Comparison of Bias- and Non-Bias-Motivated Assaults, *American Behavioral Scientist*, 2001, 45(4): 697-713

Brito, Bruno Almeida de, Arriaga, Miguel Telo de & Gouveia, Susana Margarida (2016), *Manual - Apoio Psicossocial a Migrantes*

International Association of Schools of Social Work and International Federation of Social Workers (2005), *Global Standards for the Education and Training of the Social Work Profession*

Ander-Egg, E. & Idañez, M. J. A. (1999), Diagnostico social, *Conceptos y metodología* (3ª Ed.), Madrid: Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas

Payne, Malcom (2002), The Politics of Systems Theory within Social Work, *Journal of Social Work*, 2002, 2(3): 269-292

Martínez, M. J. (2005), *Modelos teóricos del trabajo social*, Murcia: Editorial Diego Marín

García, T. F. & Romero, L. P. L. (2012), *Trabajo social individualizado: metodología de intervención*, Madrid: Ediciones Académicas, S. A

